



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE

Direzione Generale

per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari

Volume a cura di / *edited by*

Dipartimento della Giustizia Minorile
Direzione per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari
Juvenile Justice Department
General Directorate for the implementation of Judicial measures

Serenella Pesarin
Direttore Generale per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari
Director-General for the implementation of judicial measures

Cira Stefanelli
Dirigente ad interim - Ufficio III
Transitional executive manager - Office III
Si ringraziano i funzionari degli Uffici I, II e III
Thanks to Public Officers - Offices I, II and III

Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali (IPRS)
Psychoanalytic Institute for Social Research (IPRS)

Traduzioni / *Translation*
Debra Mandatori
Serafinella D'Ambrosio

Una parte delle immagini presenti all'interno del volume è stata realizzata presso l'Istituto penale minorile di Cagliari, nell'ambito delle attività del laboratorio "Scatto libero".
Si ringrazia Isabella Mastropasqua
Dirigente Ufficio IV - Studi, ricerche e attività internazionali.

Some of the images present in this publication were taken in the Penal Institute for minors of Cagliari as part of the "Free Shoot" photography workshop.
We kindly thank Isabella Mastropasqua
Head of Office IV - Study, research and International activities.

Tutte le altre immagini sono state gentilmente concesse dai diversi servizi territoriali della Giustizia minorile.
All images have been kindly provided by the Juvenile Justice services from across the territories.

grafica e impaginazione / *Graphics and layout*
Antonella Pizzetti

stampa / *printing*
CSR centro stampa e Riproduzione

LA GIUSTIZIA MINORILE IN ITALIA

Juvenile Justice in Italy

CAPITOLO 1

MINORI, DIRITTI E GIUSTIZIA
MINORS, RIGHTS
AND JUSTICE

1988: L'inizio di una nuova
storia: il Codice di Procedura
Penale Minorile
1988: A new beginning:
the Code of Criminal
Procedure for Minors
pg 17

Il Codice di Procedura
Penale Minorile: i principi
The Code of Criminal
Procedure for Minors:
Principles
pg 19

La Giustizia Minorile e la
Convenzione ONU
sui diritti del fanciullo
Juvenile Justice and the
UN Convention
on the Rights of the Child
pg 21

Com'è cambiato
il sistema della Giustizia Minorile:
da sistema chiuso e
centrato a sistema aperto
How the Juvenile Justice
system has changed:
from a closed centralized
system to an open system
pg 27

L'imputabilità del minore
Criminal chargeability
of a minor
pg 31

Accertamento dell'età
Age ascertainment
pg 33

CAPITOLO 2

GLI ORGANI DEL
PROCESSO PENALE MINORILE
COMPETENT JUDICIAL
AUTHORITIES
pg 35

Competenze dei
vari organi giudiziari
The competences of the various
judicial authorities
pg 37

CAPITOLO 3

IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
E IL DIPARTIMENTO
PER LA GIUSTIZIA MINORILE
THE MINISTRY OF
JUSTICE AND THE
JUVENILE JUSTICE
DEPARTMENT

Il Ministero della Giustizia
The Ministry of Justice
pg 41

Il Dipartimento
per la Giustizia Minorile
The Juvenile Justice
Department
pg 43

Il Dipartimento per la Giustizia
Minorile: il Capo Dipartimento e i
suoi uffici
The Juvenile Justice
Department:
The Head of Department
and its offices
pg. 44

Il Dipartimento per
la Giustizia Minorile:
l'articolazione territoriale
The Juvenile Justice
Department:
Geographical Subdivisions
pg. 46

Il Dipartimento per
la Giustizia Minorile:
le professionalità al lavoro
The Juvenile Justice
Department:
professionalism at work
pg. 53

Il Dipartimento per
la Giustizia Minorile: area penale
esterna e area penale interna
The "external" custodial sector
and the "internal"
non custodial sector.
pg. 57

CAPITOLO 4

PUNTI DI FORZA NEL LAVORO
DELLA GIUSTIZIA MINORILE
STRONG POINTS OF
THE JUVENILE JUSTICE
SYSTEM

La messa alla prova
Probation
pg 59

Il lavoro con le famiglie
Working with families
pg 64

La giustizia riparativa:
principi e strumenti
Restorative Justice:
principles and tools
pg 65

Il modello della
sicurezza dinamica
The dynamic safety model
pg 69

L'Istituto centrale di formazione
The Central Training Institute
pg 71

Il Centro internazionale
di studi di Nisida
The Nisida
International Study Center
pg 72

Modelli trattamentali
della Giustizia Minorile dal
1934 ad oggi
Juvenile Justice treatment
models from
1934 to the present
pg 73

CAPITOLO 5

TREND RECENTI:
DATI E EVIDENZE RELATIVI
ALL'ATTIVITÀ
DELLA GIUSTIZIA MINORILE
RECENT TRENDS:
JUVENILE JUSTICE
SYSTEM DATA
AND EVIDENCE
pg 77

CAPITOLO 6

LE STRUTTURE DETENTIVE
DELLA GIUSTIZIA MINORILE
CUSTODIAL STRUCTURES
IN JUVENILE JUSTICE
pg 87

Durante gli anni di lavoro presso gli uffici giudiziari ho avuto l'opportunità di conoscere da vicino il mondo della nostra giustizia minorile. Il sistema italiano è considerato, a buon diritto, uno dei più avanzati al mondo, soprattutto per l'attenzione da esso riservata al benessere del minore. Tuttavia è stato con l'inizio dell'attività presso il Ministero della Giustizia che ho avuto occasione di approfondire ulteriormente la professionalità, la competenza e l'esperienza di coloro che operano in questo settore. Quello disegnato, ormai più di venticinque anni fa, viene definito un "sistema aperto" – o, secondo una formula oggi di moda, "multi attore" – sufficientemente dinamico per rispondere ai molteplici bisogni dell'utenza ed ai cambiamenti che avrebbero potuto riguardare altre istituzioni ed enti coinvolti nei progetti educativi dei minori inseriti nel circuito della giustizia. Per il perseguimento di tale obiettivo il Legislatore è intervenuto sul sistema arricchendolo di nuove professionalità e aprendo al contributo di psicologi, sociologi, educatori, pedagogisti, al fine di conseguire una formazione specifica di tutti gli operatori del settore. Allo stesso tempo, ha posto le condizioni per un più ampio coinvolgimento della società civile. È stato favorito il superamento delle classiche strutture di custodia minorili e promossa la condivisione della presa in carico dei minori e giovani-adulti, chiamando in causa diversi soggetti (insegnanti, genitori, medici e formatori). In questo senso è importante rilevare come tutta la giustizia minorile sembri tendere all'attuazione dei principi della giustizia riparativa, con rimando ai concetti di responsabilità, superamento del conflitto, valenza educativa dell'esperienza del reato e minima intrusività del sistema giudiziario.

L'attività di centinaia di professionisti che in tutto il paese si prendono cura con dedizione, competenza e grande amore di circa ventimila ragazzi, spesso con storie familiari complesse alle loro spalle costituisce la principale ragione che rende il nostro sistema della giustizia minorile tanto apprezzato. Un impegno ulteriormente motivato dagli incoraggianti risultati conseguiti in questi anni: tassi altissimi di successo dei percorsi di reinserimento, rischi di recidiva relativamente bassi, numerosi casi di messa alla prova con esito positivo e ricorso sempre più limitato alla custodia presso istituti penali minorili.

La presente pubblicazione ha il merito di rendere piena evidenza di questo stato di cose. Il ricco corredo fotografico fissa i risultati di venticinque anni di lavoro e rappresenta uno stimolo ad andare avanti su questa strada. Alle istituzioni spetta di mantenere il sistema della giustizia minorile così ben funzionante e sostenerlo per ulteriori miglioramenti in quel costante aggiornamento che l'odierno ritmo di una società in divenire rende inevitabili.

Cosimo Maria Ferri

Sottosegretario di Stato Ministero della Giustizia

The Italian Juvenile Justice system is considered, rightly so, one of the most advanced in the world, especially because of the attention it pays to the welfare of the child. During my years of experience at the judicial offices I had the opportunity to learn all about this system but it was only after I started working for the Ministry of Justice however, that I had the possibility to further appreciate the professionalism, competence and experience of those who work in this area. The system, which was drawn up more than twenty-five years ago now, is referred to as an "open system" or, to use a more modern expression a "multi-actor" system. It is sufficiently flexible and able to answer to the variety of needs of its users and the changes regarding the other institutions and organizations involved in the educational projects for minors in the Justice System. To achieve this goal the Legislature intervened by enriching the system with new professional figures skilled in the specific fields of psychology, sociology, education and pedagogy and at the same time, setting the conditions for a greater involvement of civil society. The traditional structures of juvenile custody have been almost entirely replaced in favor of a shared taking of charge of children and young adults, which involves various "actors" (teachers, parents, doctors and trainers). In this sense it is important to note that the entire Juvenile Justice System strives towards the implementation of the principles of restorative justice, which is based on the concepts of responsibility, overcoming the conflict, the educational value the offense can impart and the minimal intrusiveness of the justice system.

The work of hundreds of professionals across the country who with dedication, skill and great affection take care of about twenty thousand minors, often with a complex family background, is the main reason our Juvenile Justice System is so appreciated. A commitment further motivated by the encouraging results achieved in recent years: high rates of successful reintegration, relatively low risk of recurrence, many cases of successfully completed probation leading to less and less custodies within juvenile detention centers.

This publication is credited with highlighting the current situation and the large collection of photographs are there to prove the results of twenty-five years of work and also as an incentive to continue along this path. It is up to the institutions to keep the Juvenile Justice System functioning well and sustain the constant improvements that today's ever evolving society inevitably demands.

Cosimo Maria Ferri

Deputy Secretary of State Ministry of Justice

*Siamo soli, senza scuse.
Situazione che mi pare di poter caratterizzare dicendo
che l'uomo è condannato ad essere libero.
Condannato perché non si è creato da solo,
e ciò non di meno libero, perché, una volta gettato nel mondo,
è responsabile di tutto quanto fa.*

(J.P. Sartre, L'esistenzialismo è un umanismo, Mursia, 1963, p. 47)

Questa famosa frase di Sartre, una sorta di commento al Dostoevskij dei fratelli Karamazov e al suo "se non vi è immortalità dell'anima, non vi è neppure virtù e dunque tutto è lecito", è certamente carico di una drammatica visione della vita, e tuttavia ho inteso porla in esergo a questa breve presentazione del volume sulla Giustizia minorile in Italia, poiché ci richiama, come cittadini, educatori, giudici, al senso della responsabilità e al valore della libertà. Proprio perché vogliamo essere liberi siamo, dobbiamo, vogliamo sentirci responsabili delle nostre azioni, così come siamo, dobbiamo, vogliamo essere partecipi di ciò che ci accade. A mio avviso è questo il principio che ispira gli operatori della Giustizia Minorile oggi: dare dignità ai ragazzi di cui ci prendiamo cura aiutandoli a sentire la propria responsabilità e anche a sentirsi orgogliosi delle proprie responsabilità; ri-costruire, contemporaneamente, con loro, il valore di essere parte di una società, anche e soprattutto quando si trovano a dare conto di un eventuale reato compiuto. Sono, infatti, e credo con me molti, convinta che soltanto capire cosa voglia dire essere parte di una società, condividere con altri spazi di vita, emozioni, progetti, possa aiutare questi ragazzi a maturare le ragioni per cui non tutto è lecito. Quando non tutto è lecito, infatti, acquisisce senso anche la parola libertà. Il lemma "condannato", poi, suona come una provocazione, parlando del sistema della Giustizia Minorile: ma qui ci si riferisce alla condizione umana. Tutti siamo portatori di una condanna, ovvero tutti paghiamo le colpe dei nostri padri. Poiché se è vero che l'uomo non s'è creato da solo, vuol dire che egli porta il peso di chi lo ha preceduto: si trova in un mondo che gli impone anche le sue storture. E anche questo, purtroppo, è qualcosa che è utile ricordare quando si lavora nella Giustizia Minorile: poiché molti dei nostri ragazzi ci ricordano, anche solo con le loro biografie o i segni sui loro volti, che questo mondo non è un mondo che conferisce, dalla nascita, pari dignità a tutti.

Ho accolto, così, con grande soddisfazione l'idea della Dottoressa Pesarin, Direttore Generale per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari di questo Dipartimento, di realizzare una pubblicazione sulla Giustizia Minorile in Italia: credo, infatti, che, al di là del ruolo di Capo Dipartimento che oggi svolgo, e che, pertanto, mi porta a guardare con particolare benevola attenzione a questo segmento fondamentale del sistema della giustizia in Italia, il lavoro compiuto in questi venticinque anni nel dare attuazione ai principi del Dpr 448 del 1988 e, successivamente, a quanto previsto nella Dichiarazione di New York del 1989 sui diritti del fanciullo, meriti di essere fatto conoscere, non soltanto nel nostro paese. E' stato, ed è, un lavoro duro, faticoso, che ha coinvolto tutti gli attori del sistema e che ha portato alla trasformazione della Giustizia minorile: oggi una giustizia che vive, principalmente, in quella che viene chiamata l'area penale esterna, ovvero al di fuori delle strutture custodialistiche. Una giustizia che è stata, così, portata vicina ai contesti di vita dei giovani: le loro famiglie, la scuola, il mondo del lavoro. Una giustizia che, come detto, ha inteso e intende lavorare sul senso di responsabilità da costruire con i ragazzi di cui si fa carico: senso di responsabilità che può essere costruito solo se responsabili si sentono, per prime, le istituzioni.

Questa pubblicazione vuole, in questo senso, essere anche un gesto di responsabilità: poiché ci impegna a non deflettere da quei principi che il legislatore con tanta lungimiranza ha codificato nel 1988, ma anzi a renderli sempre più vivi e giovani, così come vorremo sentire sempre i nostri giovani sempre più vivi e, per quanto possibile, felici. [Caterina Chinnici, Capo Dipartimento per la Giustizia Minorile]

*We are left alone, without excuse.
That is the idea I shall try to convey when I say that man
is condemned to be free.
Condemned, because he did not create himself, yet,
in other respects is free; because, once thrown into the world,
he is responsible for everything he does.*

(J.P. Sartre, Existentialism is a Humanism, Mursia, 1963, p. 47)

This famous phrase by Sartre, a sort of comment on Dostoevskij's Brothers Karamazov and his statement "if there is no immortality of the soul, then there is no virtue, thus everything is permitted", is certainly characterized by a dramatic vision of life, yet I wanted to put it as an exergue for this brief introduction to this volume on Juvenile Justice in Italy as it reminds us, ascitizens, educators, and judges, of the meaning of responsibility and the value of freedom. It is precisely because we want to be free that we must, we have to, feel responsible for our actions just as we are, we have to be, aware of what happens to us. In my opinion this is the principle that inspires those who work within Juvenile Justice today: to give dignity to the children we care for by helping them to feel their responsibility and to be proud of it; at the same time we reconstruct, with them, the value of being part of society, even, and especially, when they are to be held accountable for an offense they have committed. I am convinced, and believe that many others share this conviction, that merely understanding what it means to be part of a society, sharing the same vital space, emotions and goal with others, can teach these kids why everything is not permitted. In fact, when you understand that not everything is permitted, you also understand the meaning of freedom. When referring to the Juvenile Justice system the word "condemned" sounds like a provocation, but in this case we are referring to the human condition. Each of us has a sentence hanging over our head as we must all pay for the sins of our fathers, because if it is true that no man created himself, then it means that he carries the weight of those who preceded him; he must live in a world that imposes its twisted logic. This, unfortunately, is something that is useful to remember when working in Juvenile Justice; as many of our children remind us, either with their biographies or with the marks on their faces, this world is not a world that gives equal dignity to all. It was with great pleasure that I accepted this Department's Director General for the Implementation of Penal Measures Serenella Pesarin's idea, to create a publication on Juvenile Justice in Italy. Beyond my present role as Head of the Department, which leads me to focus particular attention on this key segment of the justice system in Italy. I believe that the work done in the past twenty-five years to implement the principles of Presidential Decree 448 of 1988, and the reafter the provisions of the New York Declaration of 1989 on the Rights of the Child, deserves to be known not only in Italy, but also abroad. It has been, and is, very demanding and hard work, involving all actors in the system, but it has led to the transformation of Juvenile Justice: a justice that today is mainly carried out in non-custodial settings, or outside detention centers. It is a justice that has brought us closer to the contexts of young people's lives: their families, schools, the job market. It is a justice that, as mentioned previously, has sought and intends to work on the sense of responsibility of the minors in its charge: a sense of responsibility that can only be instilled if shared by the penal institutions involved. This publication would not only like to be seen as a gesture of responsibility to show how committed we are to abiding by the principles that lawmakers, with such foresight, codified in 1988, but also to ensure that these principles are alive and in keeping with our times just as we would like our youth to be increasingly alive and, to the extent possible, happy. [Caterina Chinnici Head of the Juvenile Justice Department]



Il legislatore, più di 25 anni fa, ha dotato il nostro paese di un diritto minorile profondamente ispirato alla tutela del minore: non vale qui ricordare quanto è già presente nelle pagine che seguono, pagine in cui è descritto sinteticamente ma compiutamente lo sforzo fatto per dare assoluta preminenza alla funzione educativa del sistema penale minorile, a ridurre l'afflittività, anche nella fase di giudizio, a riconoscere il minore quale soggetto portatore di diritti.

Insomma non sta a me, qui, ribadire l'apprezzamento che, credo, tutta la società italiana deve al lavoro fatto in quel lontano 1988, da quelli che a buon diritto vengono chiamati, nel giro ristretto degli addetti ai lavori, i padri della Giustizia minorile italiana. Né sta a me spendere parole di soddisfazione per quanto fatto in questi venticinque anni dalla magistratura minorile italiana, nel dare applicazione allo spirito e alla lettera del DPR 448 del 1988: i numeri sono lì a raccontare questa grande rivoluzione silenziosa, che è avvenuta nel mondo della Giustizia Minorile e ci parlano oggi di una vera residualità della misura detentiva; di un numero crescente di messe alla prova, condotte con successo. Di sfide vinte anche in partite difficili, quale, ad esempio, quella di rispondere, con intelligenza e sensibilità, alla crescente presenza di minori stranieri, tra cui molti non accompagnati. Perché i sistemi di Giustizia si misurano sui soggetti più deboli: è lì che si verifica se la Giustizia riesce veramente ad essere uguale per tutti. E i più deboli, nel sistema penale minorile, erano e sono i minori stranieri non accompagnati: minori che, proprio per il loro essere qui abbandonati a se stessi, avrebbero potuto con difficoltà avere accesso allo strumento della messa alla prova. E tuttavia, anche in questo caso, la magistratura minorile ha accettato la sfida e i numeri ci dicono che sempre più minori stranieri, e tra questi molti non accompagnati, hanno accesso alla messa alla prova.

D'altronde, si tratta di un percorso che non avrebbe potuto compiersi senza il lavoro realizzato con intelligenza, fatica, amore dai nostri servizi, che hanno saputo interpretare al meglio lo spirito del legislatore e della magistratura esercitando un'attenzione crescente di contestualizzazione degli interventi sul territorio di riferimento degli utenti, in quel delicato percor-

More than 25 years ago, lawmakers provided our country with a juvenile penal code that is truly inspired by the wellbeing and protection of minors: thus it is not in this context that we will remark upon what is already present in the following pages, pages that describe succinctly but completely the effort made to give absolute pre-eminence to the educational function of the Juvenile Justice System, to reduce its afflictive nature, even at the trial stage, and to recognise the minor as an individual bearer of rights.

In short, it is not my place to reiterate the appreciation that I believe, the whole Italian society as a whole feels towards the task completed way back in 1988 by those who are rightly called the "fathers" of the Italian Juvenile Justice System. Nor is it up to me to speak of the satisfactory job done over these twenty-five years by the Italian magistrates in applying both the spirit and the words of Presidential Decree 448 of 1988; the numbers speak for themselves and are there to testify to the silent revolution that has taken place within the Juvenile Justice System. These figures are proof of the residual nature of custodial sentences and of the growing number of successfully completed probations. The data is also proof that difficult challenges, such as that of the ever increasing number of foreign minors, many of whom unaccompanied, have been addressed and overcome. In fact, Justice Systems are put to the test by the weak and that is how we can verify whether the system really works and whether the law is truly equal for everyone. Within the Juvenile Justice System the weakest remain the unaccompanied foreign minors, minors who because they have literally been abandoned to their own devices, with great difficulty were granted the possibility of probation. However, even in these desperate cases, the magistrates accepted the challenge and the data is there to prove it, more and more unaccompanied minors have been granted probation. Besides, this journey could not have been accomplished if it had not been for the hard work, dedication, com-

so di maturazione in cui gli stessi possono esperire una cittadinanza attiva ed un'identità socialmente responsabile.

Ritengo sia opportuno peraltro segnalare che lo spirito che ha informato l'azione di tutta la Giustizia minorile tarato sul progetto rieducativo individualizzato, sulla forte responsabilità del minore e sulla residualità della misura custodialista si è mostrato sin qui vincente, anche riducendo la recidività, come evidenziato da recenti ricerche condotte dai nostri uffici. Forse non è un caso che si sia così voluto, con una recentissima norma, estendere sino ai 25 anni l'età nella quale colui che abbia commesso un reato da minorene permanga in carico ai servizi minorili.

A me sta dire, appunto, di come proprio i servizi della Giustizia minorile, cioè quei servizi che operano per dare attuazione ai provvedimenti della magistratura, hanno inteso interpretare il loro ruolo, anche perché sono ormai dieci anni che dirigo la Direzione Generale incaricata proprio del compito di attuare i provvedimenti emessi dalla magistratura minorile. Dieci anni in cui il paese si è trasformato molto e profondamente, almeno per quello che riguarda l'articolazione dei servizi. Ora, se la misura custodialista è ormai ridotta ad accogliere il 5% circa dei minori in carico ai servizi della giustizia, questo vuol dire che in Italia la Giustizia Minorile non è più un luogo separato dalla società: una istituzione totale segregata dall'esterno. Non a caso si chiama area penale esterna, quella dove oggi vivono e "espiano" la maggior parte dei ragazzi del penale minorile.

La Giustizia minorile è sempre più, quindi, giustizia della comunità e nella comunità. Sempre più, il minore del penale non è in carico in misura esclusiva agli operatori della Giustizia minorile, ma è in carico, espressione un poco infelice, sarebbe meglio dire sotto la responsabilità, della società nelle sue varie componenti, che vanno dalla famiglia, alla scuola, ai servizi sanitari, al privato sociale.

La Giustizia Minorile ha, nei confronti dei minori presenti nei suoi servizi, una responsabilità particolare, certamente, che deve assumere a pieno. E tuttavia, tutti sono chiamati in causa a dare attuazione ai provvedimenti della magistratura minori-

petence and love of their job of those who work in the Juvenile Justice System. It is thanks to them if the law-makers and magistrates' intent has been carried out and respected and if each individual is accompanied through the delicate process of maturing an active citizenship and a responsible social identity.

I think it should also be pointed out that the spirit which has characterized the actions of the entire Juvenile Justice System, is based on the individualized rehabilitation, promoting the responsibilities of the minor and on the reduction of custodial sentences. So far, this has proved to be successful, as confirmed by the research conducted by our offices, which show a reduced percentage of recurring offenders. Perhaps, it is no coincidence that a recent amendment in the law, now foresees that whoever commits a crime while still a minor will remain in the charge of social services until the age of 25.

It is up to me, however, to say exactly how the Juvenile Justice System, a system that puts into practice the measures imposed by the Magistrates, interprets its role, given that for the past 10 years I have been the Director General in charge of implementing the sentences issued by Juvenile Magistrates. In the past 10 years the country has profoundly changed, at least where the coordination of services is concerned. This can be seen especially in the way the Justice System deals with minors, no longer relegating young offenders to Juvenile penitentiaries (only 5% are in custodial care) effectively segregating and "taking them away" from society, but rather opting for open facilities where they can "atone" for their crimes. For this reason we now use the term "outside" and "inside" the penitentiary area. Thus, Juvenile Justice is ever more a Justice for the community inside the community. And young offenders are no longer exclusively in the care of Juvenile Justice workers but more often than not, are in the care of or "under the responsibility" of various components of the community, be that their family, a school, healthcare workers or social workers.

le, poiché tutti debbono sentire la responsabilità educativa nei confronti dei ragazzi: soprattutto di coloro che ne hanno più bisogno, o che sono in una condizione di fragilità e rischio evolutivo, come i ragazzi in conflitto con la giustizia. Ecco, quindi, cosa è successo nella Giustizia Minorile in particolare negli ultimi 15 anni: da una giustizia ancora concentrata sul proprio recinto interno, ad una giustizia sempre più proiettata sui territori, sempre più confusa con le altre agenzie educative e, tuttavia capace di mantenere una sua forte fisionomia.

E mentre questo processo di fuoriuscita dai luoghi chiusi del carcere verso gli spazi aperti del vivere civile prendeva un andamento sempre più tumultuoso si andavano, altresì, realizzando importanti trasformazioni istituzionali: con il cambiamento del Titolo quinto della Costituzione e con le nuove attribuzioni delle Regioni la Giustizia Minorile è divenuta, per così dire, ancor più Glocal, se ci si consente l'uso di un fortunato neologismo. Infatti, le responsabilità centrali del Dipartimento della Giustizia minorile hanno dovuto trovare sempre più modo di realizzarsi nei contesti locali, contesti che hanno assunto caratteristiche e fisionomie diverse a seconda di come i diversi territori hanno inteso organizzare le loro strutture e i loro servizi. La Giustizia minorile, o meglio gli Uffici di dipendenza di questa Direzione Generale, hanno dovuto sviluppare ancor più la capacità di organizzare il lavoro di rete con gli attori territoriali e hanno dovuto stringere relazioni forti e dialoganti con i vari livelli di governo e di responsabilità territoriali. Mentre questo processo si realizzava, la Giustizia in generale e quindi anche quella minorile procedeva verso una ulteriore integrazione con i territori, attraverso il passaggio della medicina penitenziaria al Sistema Sanitario Nazionale.

L'Italia crede profondamente all'universalità del diritto alla salute, universalità che è in primis garantita dall'unicità del Sistema Sanitario Nazionale per tutti i cittadini. Che anche ai cittadini in esecuzione penale la tutela della salute fosse garantita dal Sistema Sanitario Nazionale appare quindi un'ulteriore garanzia dello sforzo fatto dal legislatore per dare piena dignità ad ogni cittadino, anche a chi è in esecuzione di pena. E tuttavia, questi passaggi di assetti organizzativi e di funzioni non

Juvenile Justice has a special responsibility towards the minors in its care that it fully accepts. However, everyone is involved in carrying out the measures decided upon by the Juvenile Magistrates because everyone should feel the educational responsibility towards these minors: especially those who are more in need or in a more fragile condition, like the minors who have trouble with the law, for example. This, hence, is what has happened in Juvenile Justice particularly in the last 15 years: it has gone from a system that is spread across the country and, despite being increasingly enmeshed with other educational services, has been able to maintain a strong sense of authority.

As the system changed from one of closed penitentiaries to open spaces of social integration, other important institutional transformations were coming about. When Title five of the Constitution changed and with the Regional Councils acquiring more independence, Juvenile Justice became even more Glocal, if you will. In fact, the previously centralized nature of the Juvenile Justice Department had to find a way to adapt to the local or regional contexts, contexts which had developed somewhat differently across the territory because each region chose to organise their services and facilities in order to suit them best. Juvenile Justice, or rather, the offices that answer to this Directorate General had to increase their capacity to create network local actors and develop strong, communicative relationships with different levels of government in the area. At the same time as this was happening, not only Juvenile Justice but the entire Justice System in general was slowly becoming more regional with the ulterior passage from Penitentiary Healthcare to the National Healthcare System.

Italy deeply believes in the universal right to healthcare, a right which is primarily guaranteed to all citizens by the National Healthcare System. Obviously this right is also extended to whoever is serving a sentence, a fact which underlines the effort made by the lawmakers to guarantee the utmost dignity to each and every citizen. And yet,

sono semplici e richiedono molto lavoro e molta dedizione per far sì che ciò che viene fatto per garantire maggiore tutela, non si trasformi in una perdita di garanzie per i soggetti più deboli, che nel nostro caso sono, ancora, i minori. Seppure queste trasformazioni prodotte dal cambiamento dell'assetto istituzionale e dal passaggio della medicina penitenziaria al Sistema Sanitario Nazionale rappresentano una sfida che ci vede impegnati da anni con fatica e con la consapevolezza di non avere raggiunto i risultati che pure vediamo chiari davanti a noi come obiettivi da perseguire, seppure molta è la fatica costata e che ancora ci costa, a tutti i livelli dell'organizzazione del Dipartimento, dal Capo Dipartimento all'ultimo ufficio di servizio sociale, ciò nonostante, siamo felici di queste trasformazioni perché hanno contribuito, anche simbolicamente, a fare della Giustizia un "fatto" di interesse della comunità in generale. Perché, poi, questo è il nostro obiettivo e, crediamo, prima ancora quello del legislatore: i processi di crescita dei minori debbono avvenire laddove il minore vive, nella sua famiglia, se possibile, nella sua scuola, nella sua città. E tuttavia, una giustizia così fortemente vocata a essere compagna di strada delle altre agenzie educative deve anche fare uno sforzo culturale e di acquisizione di strumenti e competenze per operare secondo questi principi. Non è infatti un caso che questa Direzione Generale abbia investito moltissimo in due direzioni: la prima è quella del lavoro con le famiglie dei minori in carico. Troppo spesso famiglie e servizi della Giustizia minorile sentono una reciproca sfiducia, una sorta di distanza e diffidenza che non può che nuocere al minore: il minore ha bisogno che famiglia e servizi della Giustizia Minorile, così come le altre agenzie educative, condividano il senso di responsabilità e il progetto educativo; che famiglia e servizi lavorino fianco a fianco sentendo, entrambi, di cercare e volere il bene del minore. E tuttavia, una prospettiva così aperta alla comunità, così lontana dalla dimensione del luogo della pena quale luogo separato dalla società, è già una giustizia che ha fatto propri i valori della cosiddetta giustizia riparativa. Giustizia riparativa vuol dire molte cose: vuol dire inserire il lavoro socialmente utile tra le esperienze rieducative, così da

these organizational adjustments have not been easy and have required time and dedication in order to safeguard and guarantee the wellbeing of the weakest, who in this case, are the minors. Although these transformations generated from the passage from one Institution to another (from Penitentiary Healthcare to the National Healthcare System) have been an ongoing challenge, one which still sees us struggling after many years to reach the objective which we albeit see very clearly in front of us, we, from the Head of Department to the social services are still happy for this transformation. At all levels of the Juvenile Justice System organisation, there is the knowledge that this transformation has contributed, even if in a symbolic way, to make Justice a matter of interest to the community in general. In the end in fact, this is our and that of the lawmakers main objective and we believe, even more important for lawmakers: minors should be able to undergo developmental processes where they live with their family if possible, in their school, and in their hometown. Still, the Justice System, which collaborates with other educational organizations, must also make the effort to acquire the cultural skills needed to carry out its principles. It is no coincidence in fact, if this Head Office has greatly invested in two approaches: the first being the families of the minors. Often the families and the Juvenile Justice System feel a mutual distrust towards one another, a distance which can only but harm the minor. The minor needs its family and the Justice system, and indeed the education system, to work together and share the sense of responsibility. That said though, the Justice System has already come a long way by adopting a more restorative form of Justice which no longer keeps young offenders segregated from society but on the contrary, strives to reinstate them in the best way possible. Restorative Justice means many things: it means using community service work as a means to re-educate and teach the young offender to be a responsible citizen and the importance of being part of a community; it means creating Juvenile offenders mediation centres to help also

rendere esplicito per il giovane e la comunità il patto di responsabilità che li lega; vuol dire creare centri di mediazione penale minorile, poiché significa prestare attenzione alle vittime e anche per questa via dare evidenza che il reato produce sofferenza, offende la dignità degli altri e di questo il ragazzo deve averne esperienza; vuol dire introdurre strumenti quali il *Group conferencing* nel lavoro di servizio sociale, proprio per costruire percorsi di responsabilità condivisa con le altre agenzie educative. Anche su questo la mia Direzione Generale e tutti i servizi si sono spesi senza risparmio, per operare una piccola rivoluzione culturale nel modo di lavorare. Ma proprio questa parola, lavorare, non può che giungere alla fine della mia riflessione, poiché il lavoro è la mia e nostra vera ossessione. Non il lavoro mio o degli altri operatori, ma il lavoro per i giovani. Tanti, troppi di questi ragazzi hanno bisogno di fare esperienze educative attraverso il lavoro e hanno bisogno di compiere percorsi educativi, che conducano a vere opportunità di lavoro. E tuttavia, come ben sappiamo, oggi il lavoro per i giovani non c'è, e i giovani del "penale" soffrono particolarmente di questa mancanza, poiché è indubbio che una buona parte di quelli che entrano nei sistemi di giustizia sono quei giovani che oggi si meritano l'appellativo di NEET, che tradotto dall'acronimo inglese vuol dire senza lavoro e fuori dai percorsi educativi. È nei confronti di questi minori, i più fragili e privi di opportunità, che io e i miei servizi sentiamo una responsabilità del tutto particolare: è per dare concrete opportunità a questi giovani che operiamo quotidianamente. La qualità di questo lavoro, la competenza di tutti gli operatori, anche di quelli che operano ancora tra le tristi mura delle carceri è qualcosa che non può emergere dalla descrizione del nostro sistema che ne danno le pagine che seguono. Vorrei che un poco di quell'amore e di quel senso di responsabilità che anima i nostri servizi emergesse così da queste righe che intendono anche ringraziare tutti coloro che dà anni danno molto della loro vita, della loro intelligenza e della loro passione per fare sì che il Sistema della Giustizia minorile del nostro paese venga riconosciuto come uno dei più validi al mondo. [Serenella Pesarin, *Direttore Generale per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari*]

the victims and highlight the fact that crime produces suffering and offends the dignity of others. Through the work done in these centres the young offenders can learn what consequences their actions had; it means introducing the Group conferencing experience organized by social services as a means to put young offenders together to talk about and share what they have done and build a sense of awareness and responsibility. This is an example of how my Head Office and all the services have worked together to create a small but effective cultural revolution within the Justice System and the various outlying services. Work, however, must be the word to focus on in this final part of my introduction because work is my and our real obsession. I do not intend my work but work for and done by the youngsters. A large number, maybe even too many of these young people need to have the learning opportunities that only a job can give them and they also need to go through training courses that will then give them a chance in the job market. But, as we all know, now a days there are no jobs for the young, let alone young people who have had problems with the law or the so called NEET "Not (engaged) in Education, Employment or Training". It is with regards to these particularly fragile and directionless youngsters that we strive everyday, and towards whom we feel a profound responsibility. The quality and the competence which characterizes those who work in the Juvenile Justice System, even those who still work behind the sad enclosures of the Juvenile Detention centres, is not something that can emerge from the pages of the following report. I would however, wish for some of the love and sense of responsibility which we pour into our work to be perceived from these lines. I would also like to thank all of those who by dedicating so much of their lives, their passion and their intelligence have contributed in making the Italian Juvenile Justice System one of the most valid systems across the globe. [Serenella Pesarin, *Director-General for the implementation of judicial measures*]

Minori, diritti e giustizia

Minors, rights and justice

1988 L'INIZIO DI UNA NUOVA STORIA: IL CODICE DI PROCEDURA PENALE MINORILE

Venticinque anni fa il Legislatore lanciava una sfida: coniugare le esigenze di giustizia con quelle di tutela del diritto del minore. In questa sfida, tutta l'essenza di una progressiva affermazione di un "nuovo" modo di considerare la condizione e la "questione" dell'infanzia e dell'adolescenza, che trovava fondamento nell'urgenza di riconoscere il soggetto minorenni, come portatore di diritti peculiari e individuo meritevole di particolare tutela: l'ordinamento giuridico viene ad essere orientato così verso i bisogni fondamentali della crescita umana dei soggetti in formazione, il cui riconoscimento costituisce un dovere collettivo, che non può essere in alcun modo trascurato.

Il DPR 488/88 accolse questa urgenza varando un modello processuale finalizzato ad assicurare il ricorso a soluzioni in grado di evitare, sospendere o definire anticipatamente il processo attivando ogni risorsa di sostegno o protezione del fanciullo. Ed è, infatti, in questa direzione che va letto il progressivo impegno a rendere il carcere una risposta sempre più residuale nei confronti dei minori entrati in conflitto con la Giustizia, a rendere l'impatto del minore con il sistema sempre meno traumatico, ad interpretare, alla luce di una pluralità di variabili ambientali, sociali, psicologiche ed educative - che possono risultare determinanti nel comportamento assunto dal minore - il valore ri-educativo e ri-socializzativo della pena, ad ampliare la rete degli attori nella pre-

1988 A NEW BEGINNING: THE CODE OF CRIMINAL PROCEDURE FOR MINORS

Twenty-five years ago the Lawmakers set a challenge: combining the necessity for justice while still safeguarding the rights of the child. Within this challenge, there was the whole essence of the gradual realization of a "new" way of looking at the "issue" of childhood and adolescence. Indeed recognizing the urgency with which minors needed to be protected and also understanding that they were bearers of specific rights, changed the perspective of the legal system. It brought about the realization that these minors had to be guaranteed the right to grow up and be educated in order to be able to be rehabilitated and that this was a collective duty which could not be neglected nor underestimated.

Presidential Decree (DPR) 488/88 is the law which was adopted to meet this challenge as it outlined a new trial system for juvenile offenders. It was created to make sure that particular solutions could be found in order to prevent, suspend or know in advance the outcome of trials involving minors, protecting them and sustaining them throughout. In effect, it is thanks to this new outlook that confining young offenders to serving their sentences in detention centres is becoming a practice of the past. Part of this new approach in fact, is to make the whole expe-

sa in carico del minore, a ri-dare voce alla “comunità” in qualità di “parte ferita” dal reato, ma anche di interlocutore privilegiato e necessario con cui ripristinare un dialogo, attraverso l’introduzione di valori e strumenti propri della giustizia riparativa.

Tale cammino, d’altra parte, s’inserisce pienamente all’interno di un percorso di profondo cambiamento intervenuto nel corso degli anni ‘60 e ‘70 del secolo passato, che ha visto il nostro Paese testimone di una “rivoluzione culturale” nell’approccio ai minori – in particolare ai più fragili – capace di scelte anticipatrici e di cambiamento, quali l’abolizione delle classi differenziali, in un approccio alla disabilità, che diventerà punto di riferimento in Europa e nel mondo. Fino alla fine degli anni ‘60, infatti, tutto il sistema dell’assistenza era principalmente finalizzato a temi di prevenzione sociale, senza la previsione di alcun intervento concreto nei confronti della personalità del minore, che potesse contribuire al superamento delle differenze dei soggetti più svantaggiati rispetto agli altri e in cui la logica prevalente era quella della separazione, secondo la quale l’allievo disabile - o gli allievi con problemi di condotta o disagio sociale o familiare - veniva percepito come un malato da affidare ad un maestro-medico e come potenziale elemento di disturbo¹. E sono anche gli anni in cui le stesse regole del diritto di famiglia vengono a subire rilevanti modifiche, tutte improntate a una nuova concezione del rapporto tra genitori e figli. Con la riforma del diritto di famiglia del 1975 i diritti dei minori assumono, infatti, un valore assolutamente preminente attraverso il riconoscimento dell’impegno dei genitori nei confronti dei figli affinché vengano educati e cresciuti in modo che le loro inclinazioni, capacità ed aspirazioni trovino la massima realizzazione.

In questo stesso quadro, si diceva, si colloca la riforma del processo penale minorile che porta con sé una nuova concezione del diritto minorile e, segnatamente, del diritto penale minorile: non più un diritto sui minori, ma un diritto per i minori, che pone al centro dell’interesse, in piena coerenza con il precetto costituzionale², la finalità rieducativa e il reinserimento sociale. In questo senso, i presupposti sulla residualità della pena detentiva, sul potenziamento degli interventi alternativi alla detenzione, sul principio della minima offensività dell’azione penale (attraverso il ricorso ad istituti giuridici come le prescrizioni, la permanenza in casa, il collocamento in comunità, la sospensione del processo e la messa alla prova) divengono elementi portanti, che informano tutta l’azione penale nei confronti di un soggetto minore e che riflettono, in sostanza, l’esigenza, sentita fortemente dal legislatore, di non nuocere al minore attraverso il processo penale e di “non interrompere i processi educativi in atto”.

rience less traumatic as possible by offering not only psychological support but educational courses and dedicated social service workers as well. The intent of the new System is to give the minor the means to get his/her life back on track through a series of combined efforts, on the part of the family, the educators and the social services. Not only that though, it also wants to give more emphasis to the re-education and re-socialization factor of the sentence which intends to rehabilitate the offender and re-introduce him/her into the community as a valid and conscious citizen.

This new approach, moreover, fits perfectly with the radical transformations that came about during the 60’s and 70’s in Italy. These transformations gave way to a sort of “cultural revolution” with regards to the approach towards minors, especially the most vulnerable, and saw the country as a forerunner regarding the abolition of special classes for disabled children, integrating them in mainstream classes, a first in Europe and, indeed, the world. Until the end of the 60’s, in fact, the whole system was based on “social prevention” which saw disabled children as well as problematic children segregated from the rest so as not to disturb¹ and taught or “looked after” by a sort of doctor/tutor. It was a system which did not consider the possibility of overcoming differences. These were also the years in which family law was modified and marked by a new way of looking at the parent-child relationship. With the reform of family law in 1975, the rights of the child, become absolutely paramount through the recognition of the commitment of parents towards their children, a commitment to educate and bring them up in such a way that their inclinations, abilities and aspirations find the maximum achievement possible.

As mentioned previously, it was within this context that the Juvenile Justice System was reformed, a reformation which brought with it a new way of conceiving the rights of the child and consequently the Justice System. The system became one of justice for minors and not against minors and in full recognition of the Constitutional rules², the objective became to re-educate and give the minor a second chance in society. In this regard, the curtailing of detentive sentences in favour of alternative ones (such as: prescription, house arrest, placed in the care of social services, suspended sentence, probation or community service) reflect the wishes of the Lawmakers not to harm the child during the criminal proceedings and “not interrupt the educational process”.

1 This was also the case of the children of southern Italians who moved to the north-west of the country and who’s only “abnormality” was the fact that they spoke dialect and not correct Italian
2 Constitution of the Italian Republic, Part one – RIGHTS AND DUTIES TITLE I CIVIL RELATIONS art. 27

IL CODICE DI PROCEDURA PENALE MINORILE: I PRINCIPI

L’ordinamento giuridico italiano, attraverso il sistema processuale minorile e le istituzioni sociali in tale contesto coinvolte, protende verso il recupero dell’individuo minore di età, che a vario titolo sia caduto nel circuito giudiziario. L’intero apparato normativo, sostanziale e processuale mira, in generale, al cd. favor minoris e, in particolare, ad evitare che le differenti sanzioni irrogate dalla Giustizia Minorile possano lasciare segni evidenti nell’evoluzione del giovane. I principi cardine del DPR 488/88 ne sono una dimostrazione concreta. Tali principi possono così sintetizzarsi:

1. Principio di adeguatezza

Il processo penale minorile deve adeguarsi, sia nella sua concezione generale, sia nella sua applicazione concreta, alla personalità del minore e alle sue esigenze educative, in quanto deve essere teso alla reintegrazione del minore nella società. Il processo penale, quindi, come sede di verifica del possibile disagio del ragazzo, deve tendere a restituire il minore alla normalità della vita sociale, evitando gli interventi che possano de-strutturare la personalità. Ciò comporta la necessità che tutti i soggetti coinvolti nel processo debbano tenere conto delle caratteristiche di personalità del ragazzo e delle sue esigenze educative, che devono essere i parametri a cui commisurare le scelte da adottare in sede processuale.

Art. 1 del D.P.R. 448/88

Il processo deve avere finalità educative e responsabilizzanti. Il giudice ha il compito di illustrare il significato del processo, i contenuti, le ragioni anche etico-sociali delle decisioni.

2. Principio di minima offensività

Con tale principio viene generalmente evidenziata l’esigenza di tenere in considerazione come il contatto del minore con il sistema penale possa creare rischi allo sviluppo armonico della sua personalità e comprometterne l’immagine anche sociale con conseguente pericolo di marginalità. Ciò comporta il vincolo per i giudici e gli operatori di preoccuparsi nelle loro decisioni di non interrompere i processi educativi in atto evitando il più possibile l’ingresso del minore nel circuito penale consentendogli per quanto possibile di usufruire di strumenti alternativi. Operativamente, obiettivo di tale principio è quello di favorire una rapida uscita del minore dal circuito penale non interrompendo i processi educativi in atto attraverso misure quali:

Perdono giudiziale (art.32 del D.P.R. 448/88):

quando si presume che il minore si asterrà dal commettere ulteriori reati. Già previsto dall’art.19 del R.D.L. 20 luglio 1934, n.1404.

THE CODE OF CRIMINAL PROCEDURE FOR MINORS: PRINCIPLES

The Italian legal system, through the prosecution system of minors and the social institutions involved, tends towards the rehabilitation of the minor who for one reason or another has fallen into trouble with the law. The entire legislative system, substantive and procedural, aims for the so-called favor minoris and, in particular, wants to ensure that the various sanctions handed down to the minor, do not hinder or interrupt unnecessarily his educational path and evolution into adulthood. The Principles of Presidential Decree 488/88 are testament to this. These principles can be summarized as follows:

1. Principle of suitability

The juvenile criminal procedure must be suitable – both in its general conception and in its concrete implementation – to the minors’ personality and to their educational needs, as it must aim at the minors’ reintegration in society. Therefore the criminal procedure, as it is the occasion to assess a possible suffering on the part of the minor, must aim at restoring the subject to the normality of social life, avoiding interventions which might harm their personality. This implies the need for all the involved subjects to keep in mind the minors characteristics and personality and their educational needs, which must be the parameters to consider whilst making choices during the criminal procedure.

Art. 1 of D.P.R. 448/88 – The criminal procedure must aim at making the youth more responsible and educated. It is, in fact, the judge’s duty to explain the meaning of the procedure, the contents and even the ethical and social reasons behind the decisions.

2. Principle of minor offensiveness

This principle generally points out the need to keep in mind that the minors’ contact with the Justice System might put at risk the harmonious development of their personality, thus compromising even their social image with the risk of provoking their exclusion. This implies the need for judges and operators to try, when making decisions, not to interrupt the educational processes in progress and therefore to avoid as much as possible the minors’ entrance within the penal system. In this way, they will allow them as much as it is possible to make use of alternative solutions. Operatively speaking, the aim of this principle is to favour the minors’ quick exit from the Justice System, without interrupting the educational processes in progress. This is obtained thanks to measures such as:

1 Era, ad esempio, anche il caso dei figli degli emigranti del sud che giungono nel nord-ovest, i quali molto spesso, di “anormale” avevano solo la scarsissima frequentazione della lingua italiana.

2 Costituzione della Repubblica italiana, Parte prima DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI TITOLO I RAPPORTI CIVILI art. 27

Non luogo a procedere per irrilevanza del fatto (art.27 del D.P.R. 448/88): si applica quando il reato è tenue, occasionale e l'ulteriore corso del procedimento pregiudicherebbe le esigenze educative del minore. Il giudice, su richiesta del P.M., può applicare una misura di sicurezza.

Prescrizioni (art.20 del D.P.R. 448/88): il giudice può impartire, nell'ambito delle misure cautelari, regole di condotta inerenti attività di studio, lavoro utili all'educazione, con contemporaneo affidamento del minore al controllo e all'assistenza dei Servizi minorili dell'Amministrazione della Giustizia

Permanenza in casa (art.21 del D.P.R. 448/88): il giudice può prescrivere la misura cautelare non detentiva della permanenza in casa, che prevede l'obbligo per il minore di stare presso l'abitazione familiare o altro luogo di privata dimora, con ampia discrezionalità da parte del giudice in ordine alle esigenze di studio o di lavoro o altre attività utili all'educazione del minore, con compiti di vigilanza attribuiti al genitore o alle persone nella cui abitazione è disposta la permanenza.

Sospensione del processo e messa alla prova (art. 28 del D.P.R. 448/88): il giudice, sentite le parti, può disporre la sospensione del processo e la messa alla prova per un periodo non superiore a tre anni quando ritiene di dover valutare la personalità del minore sulla base di un progetto di intervento elaborato dai Servizi Sociali del Dipartimento Giustizia Minorile in collaborazione con i Servizi Sociali dell'Ente locale al quale il minore deve dare la propria adesione e che, in genere, prevede il coinvolgimento della famiglia del minore e del contesto sociale scuola, ente di formazione, datore di lavoro. Questo istituto giuridico si rifà all'impianto filosofico della *pro-bation* inglese.

3. Principio di de stigmatizzazione

Sempre al fine di evitare al minore il pregiudizio nei confronti della sua immagine che può derivargli dal contatto con il processo penale, l'ordinamento tende a garantire la tutela della riservatezza e dell'anonimato rispetto alla società esterna. Ciò avviene attraverso varie modalità quali, in particolare:

- il divieto per i mezzi di comunicazione di massa di diffondere le immagini e le informazioni sull'identità del minore;
- lo svolgimento del processo senza la presenza del pubblico, in deroga al principio generale della pubblicità del processo penale (c.d. processo a porte chiuse). Tale disposizione può essere derogata solo su richiesta espressa del minore, che abbia già compiuto i sedici anni, e nel suo esclusivo interesse;
- la possibilità di cancellazione dei precedenti giudiziari dal casellario giudiziale al compimento del diciottesimo anno d'età.

4. Principio di residualità della detenzione

Secondo tale principio l'ordinamento prevede strumen-

Judicial Pardon (art.32 of D.P.R. 448/88): when it is assumed that the minor will not commit other offenses. Already foreseen by art.19 R.D.L. 20 July 1934, n.1404.

Nonsuit for irrelevance of the fact (art.27 of D.P.R. 448/88): it is applied when it concerns a minor or occasional offence and any further proceedings would jeopardize the minor's educational needs. The judge, upon request of the Public Prosecutor may hand down a safety measure.

Special Conditions (art.20 of D.P.R. 448/88): the judge may impose, within the context of criminal sanctions, rules of conduct concerning study, work or other activities which are useful to the minor's education, at the same time entrusting the minor to the supervision and assistance of the juvenile services of the Justice administration.

House Arrest (art.21 del D.P.R. 448/88): the judge may order the minor to stay at home, as an alternative measure to detention. This implies that the minor stays in his family home or at another place of private residence, and at the judge's discretion continue his studies or job or do other activities which contribute to his education always under the surveillance of his parents or whomever is looking after him.

Suspended Sentence and Probation (art. 28 del D.P.R. 448/88): once the judge has heard both parties, he can order the suspension of the sentence and probation for a period not exceeding three years. If he deems it necessary he will have the minor's personality assessed and an intervention plan laid out by the Juvenile Justice Social Services Department. The minor must agree to follow this plan and this implies also the collaboration and involvement of his family, school or employer.

3. Principle of de-stigmatization

With the same aim of preventing minors from being compromised on a social level by their criminal procedure, regulations tend to guarantee the protection of privacy and anonymity. This can be ensured through various systems, among which:

- A ban on mass media from printing information or showing images of minors;
- Conducting the trial without a public audience (a so-called closed door trial). This disposition may be changed only on the minor's direct request, if he is over the age of sixteen and only if it is in his best interest;
- The possibility to cancel criminal records from the criminal records office when the minor turns eighteen years old.

4. Principle of residuality of detention

According to this principle the regulations provide for

ti adeguati affinché la carcerazione sia l'ultima e residuale misura da applicarsi (*extrema ratio*). Sono state a tal fine previste misure completamente nuove tese a responsabilizzare un minore e a ridurre l'impatto costringitivo ed afflittivo di modo che la carcerazione (sia cautelare sia quale esecuzione della pena) sia limitata al caso in cui vi siano insopprimibili preoccupazioni di difesa sociale altrimenti non tutelabili.

Art.22 del D.P.R. 448/88

Questo principio trova applicazione in misure, quali la comunità. Il giudice può ordinare il collocamento del minore in comunità, misura cautelare di livello intermedio tra la permanenza in casa e la custodia in carcere, ove sono rilevanti le iniziative di ri-socializzazione e re-inserimento sociale attivate dagli enti locali e dal privato sociale.

5. Principio di auto selettività del processo penale

Tale principio tende a garantire il primato delle esperienze educative del minore sulla stessa prosecuzione del processo penale che viene pertanto, in un certo senso, ad "autolimitarsi". Sulla base delle informazioni raccolte con riferimento alla personalità, la famiglia e l'ambiente di vita del minore, oltre che sul reato, il processo può chiudersi con la dichiarazione di "irrilevanza del fatto". Sempre nella stessa ottica il processo può essere sospeso per dare avvio a un percorso operativo che sostituisce il giudizio processuale attraverso la c.d. messa alla prova, intesa appunto quale programma finalizzato ad approfondire le conoscenze sulla personalità del minore e mettere alla prova le capacità di cambiamento e di recupero. Anche in tale contesto appare evidente l'importanza dei Servizi Sociali, sia dipendenti dal Ministero della Giustizia che dagli Enti Locali, ai quali il D.P.R. 448/88 attribuisce fondamentali compiti di partecipazione e collaborazione volti ad integrare l'attività giurisdizionale, come avremo modo di approfondire.

LA GIUSTIZIA MINORILE E LA CONVENZIONE ONU SUI DIRITTI DEL FANCIULLO

Come evidenziato, il Codice di Procedura Penale minorile ha posto le basi per una trasformazione culturale, che trova fondamento nel riconoscere il soggetto minore come portatore di diritti peculiari e individuo meritevole di particolare tutela. Il Dpr 488/88, di fatto, anticipa di un anno la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 1989, che configura un nuovo strumento per dare contenuti valoriali a questa trasformazione: i 54 articoli della Convenzione dei diritti del bambino (ratificata dall'Italia con la legge 27.5.1991, n.176) rappresentano, infatti, il simbolo di come tutti i dispositivi giuridici debbano porsi al servizio dei diritti dei minori. "Una pietra miliare nella storia", che modifica l'immagine tradizionale e desueta del minore: i minori non sono più considerati

adequate provisions so that imprisonment is the last and residual measure to be chosen (*extrema ratio*). To this purpose, completely new measures have been thought of so as to make minors more responsible and in order to reduce their coercive and afflicting impact, so that imprisonment (both precautionary or as the execution of the punishment) is limited to the cases where there are insuppressible worries concerning social defence, which could not otherwise be protected.

Art.22 of D.P.R 448/88

This principle is applied using measures such as the community. The judge may place the minor in the care of a community. As a precautionary measure half way between house arrest and a young offender detention centre. This is to promote his re-habilitation through socially useful initiatives.

5. Principle of self-selection of the criminal procedure

This principle aims at guaranteeing the pre-eminence of the minors' educational experiences on the prosecution itself of the criminal procedure, which is thus somehow "self-limited". On the grounds of the information gathered with reference to personality, family and life environment of the minor, along with that concerning the offence, the procedure may be concluded by the statement of "irrelevance of the fact". In the same view, the lawsuit may be suspended in order to start an operative route which replaces the trial proceedings through Probation, meant as a programme whose aim is to increase the knowledge concerning the minors' personality, and to test their capacity to change and to be rehabilitated. Also in this context we can observe the importance of Social Services, both those depending on the Ministry of Justice and those depending on Local Authorities, which are entrusted with fundamental duties of participation and collaboration by D.P.R. 448/88, in order to integrate the legal activity as we shall see more in depth later on.

JUVENILE JUSTICE AND THE UN CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD

As pointed out, the Code of Criminal Procedure for Minors laid the foundations for a profound cultural transformation where recognizing the minor as bearer of particular rights and need for protection are concerned. Presidential Decree 488/88, as a fact, anticipated by one year the UN Convention on the Rights of the Child of 1989, which added to the importance of this transformation: the 54 articles of the Convention on the Rights of the



“persone non ancora adulte, ma individui di cui prendersi cura in maniera appropriata alle loro esigenze”. Il centro di gravità della Convenzione risiede nel principio secondo il quale i diritti fondamentali non sono “concessi” dagli adulti ai minori, ma il minore, come ogni altro essere umano, è l’unico possessore diretto di tali diritti. Inoltre, i diritti dei minori si fondano su un principio, che è “l’architrate” (the arch principle) della Convenzione ONU: “il miglior interesse”, che deve essere prioritario” (Art. 3). Il “contenuto” di questo principio, ciò in cui esso deve concretizzarsi è il benessere (Art. 3). Promuovere i diritti dei minori significa allora promuovere il loro benessere, cioè garantire loro la vita “ed il massimo grado di sopravvivenza e sviluppo, con tutti i mezzi possibili” (Art. 6). A tal fine il minore deve avere “cure e protezione” (Art. 3) giacché “il bambino, per il pieno e armonioso sviluppo della sua personalità, dovrebbe crescere in un ambiente familiare, in un clima di felicità, amore e comprensione” (Preambolo). E tali diritti valgono anche quando un minore ha commesso un reato: l’art. 40 della Convenzione ONU sui diritti dell’Infanzia è chiaro in questo senso e stabilisce “il diritto del minore sospettato, accusato o riconosciuto colpevole di aver commesso un reato ad un trattamento tale da favorire il suo senso della dignità e del valore personale, che rafforzi il suo rispetto per i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali e che tenga conto della sua età nonché della necessità di facilitare il suo reinserimento nella società

Child (ratified in Italy with law 27.5.1991, n.176) in fact, symbolize how the Judicial System must act in regards to the rights of minors. “A historical milestone” which changes the old-fashioned view towards minors from being considered merely “persons who are not yet adults” to “individuals who must be cared for and treated according to their needs”. The key point of the Convention is the fact that the child’s rights are not “granted” by adults but are their prerogative as human beings. Child’s Rights furthermore, are based on the arch principle of the UN Convention or rather, that their best interests be a priority (Art. 3) and at the basis of this principle is their very wellbeing (Art. 3). To promote Childs Rights thus means promoting their wellbeing, in other words, guaranteeing their life and their best possible development (Art. 6). In order to be able to develop a minor must have “care and protection” (Art. 3) seen as “a child, needs to be in a harmonious and familiar setting, where he can experience happiness, love and comprehension”. Of course, these rights are valid even when a minor has committed a crime: Art. 40 of the UN Convention of the Rights of the Child is very clear on this point and states “the rights of the Child suspected, accused or recognised

e di fargli svolgere un ruolo costruttivo in seno a quest’ultima”. È evidente come il tema della centralità del benessere del minore chiami in causa un intero sistema di diritti di cui è titolare il soggetto minorenni stesso, ancorchè in conflitto con la Giustizia e di cui come a più riprese abbiamo detto, la Convenzione di New York del 1989 rappresenta il più importante strumento di tutela giuridica, una “pietra miliare” in tema di diritti dell’infanzia: essa, come sappiamo infatti, costituisce la base comune o minimum standards dei diritti umani fondamentali civili, politici, economici, sociali e culturali dei bambini e degli adolescenti di tutto il mondo (diritto all’integrità, alla vita, al godimento dei più alti livelli raggiungibili di salute, alla protezione da ogni forma di violenza, danno, abuso fisico e mentale, trascuratezza o trattamento negligente, maltrattamento, sfruttamento; a vedere rispettati i suoi diritti di personalità; all’istruzione, ad una corretta informazione, alla salute e alla sicurezza, ad uno standard di vita adeguato al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale e ad un’adeguata assistenza ai suoi genitori, al riposo e allo svago; diritto alla protezione dallo sfruttamento economico e dal lavoro rischioso o nocivo; etc..). In questa sede, tuttavia, interessa porre l’attenzione, sostanzialmente, su quattro diritti fondamentali, che coincidono, poi, con quelli che l’ordinamento penitenziario chiama tecnicamen-

to have committed an offence must be guaranteed. The child must not, under any circumstance be denied of his dignity or self worth but must be treated with respect and accordingly to his age, as well as being rehabilitated into society where he can detain a constructive role”. By now it is clear that the wellbeing of the child involves an entire system of rights which places minors at it’s very core and protects them even if they have not entered in conflict with the law. We have also mentioned that the New York Convention of 1989 represents a “milestone” as it is an important legal tool put in place to guarantee the fundamental rights of children. It constitutes the foundation for those minimum standards owed to each and every minor. Fundamental rights such as the following should be guaranteed to every child and adolescent across the globe; the right to live, the right to integrity, the right to be in the best possible health, the right to be protected from any form of violence be it psychological or physical, the right to be looked after and not neglected, the right to not be abused or exploited, the right to be respected, educated and to have access to information, the right to safety, to have an adequate living standard and to be able to develop physically, mentally, spiritually, morally and socially, the right to receive as-



te “elementi del trattamento”³, intendendo il trattamento, non come imposizione di comportamenti e valori in vista di modificazioni soggettive, ma offerta di opportunità e disponibilità che rendano possibile una scelta di vita aderente ai valori della legalità e della civile convivenza.

Tali “elementi” inoltre, se da una parte, sono quelli che, più di altri, possono essere considerati quali strumenti per la realizzazione della personalità e il cui mancato esercizio può compromettere gravemente l’equilibrio fisico-psichico dei soggetti entrati in conflitto con la Giustizia; da un’altra, sono quelli che forse meglio rendono l’idea di una “responsabilità” condivisa, di una collaborazione come condizione necessaria per un positivo reinserimento sociale che si consegue, non solo attraverso l’azione del Ministero della Giustizia per il tramite delle sue strutture e del suo personale, ma attraverso l’assunzione di responsabilità, in questo processo, da parte di tutte quelle agenzie deputate alla presa in carico del minore, dalla famiglia alla scuola, dalla scuola alle ASL, dalle ASL alle organizzazioni del Terzo settore.

sistance for their parents or family, the right to rest and to leisure time, etc...

In this context however, it is only fair of us to focus our attention on four of these fundamental rights which the Penitentiary system defines “treatment elements”³. This definition must not be misinterpreted though, in fact, what they intend are a series of opportunities offered to minors in order to allow them a better quality of life, more in line with legality and civil existence. Furthermore, such “elements”, on one hand can be considered to be what defines the personality of the youth and, therefore, their absence could seriously compromise the delicate psychological-physical balance of minors in trouble with the law. On the other, are the elements which convey more a sense of shared “responsibility”. Responsibility which does not only fall upon the Ministry for Justice but also upon all those whose job it is to maintain the wellbeing of minors, from their families to their school to the social services.

³ L’ordinamento penitenziario fa riferimento esplicitamente, quali elementi del trattamento a: istruzione, lavoro, religione, attività culturali, ricreative e sportive, contatti con il mondo esterno, rapporti con la famiglia.

³ The Penitentiary system exclusively refers to these elements of treatment: education, work, religion, cultural activities, recreation and sport, contact with the outside world, family relations.

Diritto alla protezione e sicurezza (in carico al sistema della Giustizia minorile). Implica la tutela del benessere generale e della salvaguardia della condizione psicofisica del soggetto, al fine di promuovere la crescita e lo sviluppo armonioso del minore. La limitazione della libertà di un minore è lecita unicamente allo scopo di “sorvegliare la sua educazione”. Oltre a tutelare la società dalla devianza, si tutela la sicurezza del minore e si evita che possa ricadere nell’errore, anche allontanandolo solo temporaneamente dal contesto sociale (vedremo, infatti, come la società e l’interazione del minore con essa sia di fondamentale importanza per la realizzazione del suo percorso).

Gli Stati parti vigilano affinché il funzionamento delle istituzioni, servizi ed istituti che hanno la responsabilità dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite dalle Autorità competenti in particolare nell’ambito della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero e la competenza del loro personale nonché l’esistenza di un adeguato controllo.

Convenzione di NY 1989, art. 3 co. 3

Diritto alla salute (in carico al Sistema Sanitario Nazionale per tramite delle ASL). La Giustizia Minorile e i servizi del sistema di salute pubblica collaborano al fine di assicurare la tutela della salute

The right to safety and protection (under the care of the Juvenile Justice System). This implies the protection of the general wellbeing of minors in order to guarantee and promote their physical and mental integrity and also their psychological development. The limitation of freedom of minors is only done with the aim of “overseeing their education”. Taking these minors away from their normal social context aside from protecting society from delinquency, safeguards the minors themselves and ensures that they avoid committing the same mistakes again, (we will see further on in fact, how the social context plays a major role in the minor’s development).

Participating States should monitor that all institutions and Social services charged with the responsibility of looking after minors shall conform with the standards established by the competent authorities particularly with regards to the number and suitability of the staff as well as adequate supervision.

NY Convention 1989, art. 3 co. 3

The right to wellbeing (under the care of the Juvenile Justice System). The Juvenile Justice System and the National Health care system collaborate to ensure the general

del minore, in virtù di quanto stabilito dai cambiamenti normativi previsti dal DPCM del 1° aprile 2008, che ha trasferito al Servizio Sanitario Nazionale, le funzioni sanitarie e le relative risorse finanziarie, umane e strumentali afferenti la medicina penitenziaria. Il minore è sottoposto a verifica medica, fisica e psicologica, ed è garantita la parità di trattamento dei minorenni sottoposti a provvedimento penale. Il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230 «Riordino della medicina penitenziaria» stabilisce che i detenuti e gli internati, al pari dei cittadini in stato di libertà, hanno diritto alla erogazione delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione previste nei livelli essenziali e uniformi di assistenza. Il servizio sanitario nazionale assicura ai detenuti, agli internati ed ai minorenni sottoposti a provvedimenti penali:

- azioni di protezione, informazione, educazione ai fini dello sviluppo della responsabilità individuale e collettiva in materia di salute;
- informazioni complete sul proprio stato di salute all'atto dell'ingresso nell'istituto penale, durante il periodo di esecuzione della pena e all'atto della immissione in libertà;
- interventi di prevenzione, cura e sostegno del disagio psichico e sociale;
- l'assistenza sanitaria della gravidanza e della maternità;
- l'assistenza pediatrica e i servizi di puericultura ai figli delle donne detenute o internate che durante la prima infanzia convivono con le madri negli istituti penitenziari.

Gli Stati parti riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione. Essi si sforzano di garantire che nessun minore sia privato del diritto di avere accesso a tali servizi. Convenzione di NY 1989, art. 24 co. 1

Diritto all'istruzione e alla formazione (in carico al Ministero dell'istruzione; Enti locali). È garantita l'istruzione ed il proseguimento degli studi (protocolli d'intesa con il Ministero dell'Istruzione, per l'offerta educativa, con le Regioni per l'offerta formativa), affinché i minori possano avere un ruolo attivo e produttivo all'interno della società. Secondo quanto emerge dal Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Istruzione e il Ministero della Giustizia "Programma speciale per l'istruzione e la formazione negli istituti penitenziari", questi si impegnano a: organizzare percorsi di istruzione e formazione diretti a favorire l'acquisizione e il recupero delle abilità e competenze individuali; allestire laboratori didattici e tecnici di supporto alle attività scolastiche e formative da svolgersi all'interno degli istituti penitenziari che dovranno favorire lo sviluppo delle potenzialità individuali e la condivisione del lavoro di gruppo; organizzare iniziative che consentano di individuare i migliori percorsi e di valorizzarli con dotazioni di materiali didattici, anche digitali; attivare laboratori di Italiano e supporto linguistico in particolar modo per i soggetti stranieri, nomadi e in grave deficit educativo, allo scopo di favorire la piena integrazione nel tessuto sociale italiano e al contempo potenziare le opportunità di inserimento nel mondo del lavoro. In accordo con diverse aziende, il

wellbeing of minors in virtue of the changes made to the legislation by the DPCM of the 1st April 2008, which in fact, transferred the care of minors to the National Health care system. All minors, even those subjected to criminal procedure, undergo medical, physical and psychological tests. Legislative Decree of the 22nd June 1999, n. 230 «Reorganisation of Penitentiary medicine» states that all inmates, the same as for regular citizens, have the right to preventive medicine, diagnosis, cure and rehabilitation. The National Healthcare System guarantees to all inmates and minors in criminal procedures:

- prevention, information and education aimed at teaching individuals and the collective the importance of health;
- Complete access to information regarding their personal health status upon entering the Justice System, during their stay within the system and at the time of exiting the system;
- Interventions to prevent, cure and support psychological and social discomfort;
- Pregnancy and maternity healthcare;
- Pediatric and childcare assistance for the children of detained women or inmates whose children live with them in penitentiaries.

Participating States must recognise the rights of minors to benefit from the best possible healthcare. They must strive to ensure that no minor is deprived of such care. NY Convention 1989, art. 24 co. 1

The right to education and training (under the care of the Education Ministry; Local Authorities). Education and further education are both guaranteed (in collaboration with the Education Ministry where education is concerned and with Regional Authorities where further education is concerned), so that minors can have an active and productive role within society. From what emerges from the Memorandum of Understanding between the Education Ministry and the Justice Ministry "Special Education program in correctional facilities", they commit to: organize education and training courses in order to promote the acquisition of abilities and personal skills; set up educational and technical workshops to support and help with schoolwork and training courses undertaken in the correctional facilities; organise programs to develop and improve personal skills, also using digital technology; enable foreigners, travellers and those with serious educational deficits to study the Italian language in order for them to be better integrated into society and find employment upon their release. In agreement with various companies, the Juvenile Justice System operates training schemes which give the opportunity of personal growth and self-improvement in order to gain stance in society.

Participating States must recognise the minor's right to

sistema di Giustizia Minorile opera per la formazione e l'inserimento lavorativo, come opportunità di crescita, autorealizzazione e opportunità per la persona ad operare attivamente nella società.

Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo all'educazione, ed in particolare, al fine di garantire l'esercizio di tale diritto gradualmente ed in base all'uguaglianza delle possibilità: [...] d) d) Fanno in modo che l'informazione e l'orientamento scolastico e professionale siano aperte ed accessibili ad ogni fanciullo. Convenzione di NY 1989, art. 28 co. 1

Diritto allo svago (in carico al Terzo settore). Come la salute, l'alloggio, il lavoro, il riposo, l'educazione e la previdenza sociale, lo svago è indispensabile alla dignità e allo sviluppo della persona, ancorché del soggetto minore. Le pratiche sportive, culturali, artistiche, formative, di rilassamento o di divertimento costituiscono importanti fattori non solo per un armonico sviluppo della personalità, ma anche ai fini di una positiva integrazione sociale. Rappresentando il reinserimento nel contesto sociale, il momento tipico dell'intervento della Giustizia minorile è evidente come l'efficacia dell'intervento non possa non passare per una proficua collaborazione da parte del sistema della Giustizia minorile con quelle realtà che a livello locale presiedono ai servizi deputati allo svago: le realtà del Terzo settore.

Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo ed al tempo libero, di dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e di partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica. Convenzione di NY 1989, art. 31 co. 1

Il Codice di Procedura Penale minorile dell'88 si fa foriero, così, di un nuovo impianto culturale che, come si dirà meglio più avanti, non solo ha anticipato gran parte dei principi propri della carta ONU sui diritti dei fanciulli (Convenzione di New York del 1989) - per la prima volta nel nostro ordinamento, infatti, il D.P.R. parla esplicitamente di interesse del minore, esigenze educative e tutela del minore ma ha tenuto il nostro Paese al di fuori di polemiche e imbarazzanti dibattiti, che pure si sono accesi in altri contesti dell'Unione Europea relativamente all'abbassamento dell'età imputabile e all'inasprimento delle pene nei confronti di un minore autore di reato.

COM'È CAMBIATO IL SISTEMA DELLA GIUSTIZIA MINORILE: DA SISTEMA CHIUSO E CENTRATO A SISTEMA APERTO

Il Codice di Procedura Penale minorile dimostra pienamente di aver realizzato tali diritti: tutto il Dpr. 488/88 è percorso, costantemente, infatti, da due preoccupazioni potremmo dire fondamentali: l'una connessa all'altra. La prima si fonda sulla volontà di ribadire

an education and, in particular, based on the principle of equality, they must guarantee this right to each and every individual.

NY Convention 1989, art. 28 co. 1

The right to leisure time (private/local organization). As the right to healthcare, housing, work, rest, education and social benefits, leisure is also indispensable for the development and dignity of the individual, even more so if a minor. Activities such as sport, culture, art, training or entertainment constitute important factors not only for a harmonious development of the personality but an effective integration in society. And, because social reintegration is the main objective of the Justice System, it is no wonder that a great deal of importance is given to the positive outcome of these activities. The Justice System collaborates with local organizations delegating to them the responsibility of overseeing minors in these leisure activities.

Participating States recognize the right of the child to rest and leisure, to engage in play and recreational activities appropriate to the age of the child and to participate freely in cultural life and the arts.

NY Convention 1989, art. 31 co. 1

The 1988 Code of Criminal Procedure for Minors slightly anticipated what was a year later established in the UN Convention in New York. For the first time in fact, the D.P.R. explicitly speaks about the best interest of minors and their need for education and protection. It also kept Italy out of the heated debates which were going on in other European Union countries regarding lowering the age limit for which a minor could be charged with a crime and tougher sanctioning.

HOW THE JUVENILE JUSTICE SYSTEM HAS CHANGED: FROM A CLOSED CENTRALIZED SYSTEM TO AN OPEN SYSTEM

The Code for Criminal Procedure for Minors has proved to have respected all of the above mentioned rights. In fact, it must be said that D.P.R. 488/88 is constantly striving to maintain two fundamental points – closely connected to one another:

The first point is to ensure that the minor's experience within the Juvenile Justice System is the least traumatic possible so as not to have a lasting negative effect on their mental development. For this reason great emphasis is placed on the educational aspect of criminal procedures



come tutto il sistema sia orientato a rendere il percorso dei minori in conflitto con la Giustizia il meno traumatico possibile, per non incidere negativamente sulla continuità dei processi evolutivi: l'esigenza di porre attenzione agli aspetti educativi è una delle linee fondamentali ispiratrice di tutta la normativa vigente, come esplicitamente indicato nell'articolo 1 del dpr 488/88⁴.

Il processo penale minorile si prefigge di coniugare l'esigenza di dare una risposta al reato, con quella di proteggere il percorso evolutivo di crescita del minore evitandogli, per quanto possibile, lo sradicamento dalle relazioni affettive primarie salvaguardandone le esigenze educative e di sviluppo. Tutto il sistema è esercitato per evitare al minore traumaticità: si pensi, ad esempio, alla composizione mista dell'organo giudicante. Il giudice ordinario, infatti, è colui che garantisce una interdisciplinarietà al giudizio nei confronti del minore e assicura un valido collegamento con il tessuto sociale, pur mantenendo la terzietà del giudice. La presenza del giudice ordinario, ribadisce e, in un certo senso, conferma la necessità del dialogo con il territorio, ovvero con la "comunità": necessità di guardare e comprendere quel mondo, che si colloca al di fuori del perimetro penale, ma che riguarda la vita del minore di

⁴ Dpr. 488/88: Art. 1. Principi generali del processo minorile
1. Nel procedimento a carico di minorenni si osservano le disposizioni del presente decreto e, per quanto da esse non previsto, quelle del codice di procedura penale. Tali disposizioni sono applicate in modo adeguato alla personalità alle esigenze educative del minorenne.

as expressly indicated in art. 1 of D.P.R 488/88⁴. The juvenile criminal procedure is designed to combine both the need to respond to the offense and to protect the evolutionary development of minors, preventing as much as possible, the eradication from their family and their natural context of socialization, safeguarding their educational needs and growth. And the whole system is, to some extent, carried out to avoid trauma in any way: as an example of the care taken towards minors, we can look at the mixed composition of the judges at the trial. The ordinary court, in fact, is the one which provides interdisciplinary judgment in relation to minors and provides a valuable link with the social context, while maintaining the impartiality of the judge. The presence of the ordinary courts, in other words, states and, in a sense, confirms the need for dialogue with the territory, that is, with the "community": the need to take into consideration and understand that world, which lies outside of the criminal

⁴ Dpr. 488/88: Art. 1. General principles of the Juvenile procedure
1. Criminal Proceedings against minors are governed by the provisions of this Decree and, if they are not provided, by the Code of Criminal Procedure. These provisions are applied in a manner appropriate to the personality and the educational needs of the minor.

fatto entrato nel circuito penale stesso. La seconda preoccupazione che viene costantemente ripetuta e direttamente collegata alla prima, riguarda il fatto che l'impatto con il sistema, per risultare il meno traumatico possibile, deve saper "accogliere" il minore nella complessità del suo mondo, delle sue relazioni. La presa in carico del minore entrato in conflitto con la Giustizia chiama in causa la capacità del sistema di sapere riconnettere e far parlare tutte le realtà che riguardano la vita del minore: dalla sua famiglia al contesto in cui si è esplicita la sua personalità. In questo senso, il carcere, istituzione totale per definizione, viene a rappresentare, di fatto, l'elemento di massima traumaticità, proprio perché simboleggia la massima separazione. Abbattere dunque i muri fisici, ma anche quelli "mentali", degli operatori.

È evidente, infatti, come questo nuovo approccio abbia necessariamente prodotto, nel tempo, l'esigenza di modificare radicalmente la metodologia dell'intervento dei servizi minorili: un intervento che ha luogo solo residualmente nella struttura chiusa rappresentata dal carcere, mentre per un numero di minori sempre crescente deve invece essere attuato nell'ambiente di vita del ragazzo. L'intervento penale dei servizi viene a tenere, in un'ottica sistemica, in debita considerazione le risorse personali familiari e sociali del minore, è pienamente inserito in un lavoro che vede i servizi minorili dell'Amministrazione della Giustizia come nodi della rete più ampia dei servizi che si occupano del

procedure, but that affects the life of the minor who has entered into the Justice System.

The second point that is constantly repeated and directly connected to the first, concerns the fact that the impact of the system, in order to be the least traumatic possible, must be able to "welcome" the minor into its complexity. Taking care of minors who are in conflict with the law calls into question the ability of the system to reconnect all of the realities that affect minor's lives: from their families to the context in which their personalities are explicated. In this sense, the correctional facility, an institution by definition, represents the maximum element of trauma in this whole experience, precisely because it symbolizes separation.

Therefore the objective is to break down both the physical and the mental barriers.

It is indeed clear, how this new approach over time, has radically changed the intervention of juvenile services: an intervention that takes place only to a residual extent in closed structures such as correctional facilities, while for the majority of minors it must instead be implemented in their home environment. The criminal procedure against minors, is conducted with a systemic perspective, due consideration is given to the social, personal and familial

minorenne; utilizza competenze di più professionalità afferenti a diverse istituzioni pubbliche e private; sfrutta al meglio l'importante risorsa costituita dal privato sociale e dal volontariato. Si tratta di un intervento che deve essere individualizzato, che fonda la sua unicità sulle caratteristiche del minorenne, della sua famiglia, del suo ambiente di provenienza e sulle risorse che sono sì quelle del ragazzo e della sua famiglia, ma anche quelle dei servizi presenti nel territorio, siano essi dello Stato (Giustizia, Scuola, Sanità, ecc.), dell'Ente Locale, del privato sociale o del volontariato. La misura penale deve essere ritagliata sul ragazzo, ma conseguentemente il progetto d'intervento viene ad essere un progetto costruito sui bisogni e sulle risorse di cui il ragazzo può disporre. La scommessa sottesa al nuovo processo penale, che fa oggi dell'Italia un caso così diverso da quello di altri Paesi europei, pure per altri aspetti attenti al mondo minorile, è sì rivolta al soggetto minorenne e alla sua capacità di attivare processi di responsabilizzazione e di assunzione di graduale autonomia, ma guarda anche ai servizi e dunque agli operatori, che devono accompagnare il ragazzo nel suo percorso di maturazione e di crescita. Ecco allora l'importanza per la Giustizia minorile di accogliere questa scommessa avendo al proprio fianco partners "forti", profondamente motivati, come la famiglia di origine del minore, ma anche ricchi di notevoli professionalità e con un'articolazione sul territorio così capillare dalla scuola alle ASL, ai servizi sociali degli Enti locali, alle realtà del Terzo settore - ed ecco ancora perché, come dicevamo all'inizio della presente premessa, il sistema della Giustizia minorile è andato configurandosi sempre di più quale sistema aperto, che "si apre alla comunità", in contrapposizione ad un'idea di sistema penale chiuso, gestito cioè da operatori di un servizio che riguardava solo di un intervento penale di tipo carcerario.

In altre parole, il sistema non esaurisce la sua funzione nell'occuparsi della rieducazione del minore preso in carico, per poi "riconsegnarlo" alla società (delegando ad essa di prendersene cura): la Giustizia Minorile assume invece una sorta di responsabilità nei confronti del minore, che permane finché il reinserimento non abbia avuto successo. Quindi, seppure la Giustizia minorile si fa garante nei confronti di un minore autore di reato, in ragione del ruolo che esercita e del livello di coinvolgimento, non si sostituisce agli altri soggetti che presiedono alle funzioni educative del minore stesso, ma li "ospita", li sollecita facendosi guida di un percorso di riflessione e pensiero, che approdi ad un lavoro di rete capace di mettere in comune problemi, soluzioni, esperienze, strumenti di lavoro, al fine di realizzare il benessere del minore e dunque il suo miglior interesse, proprio come enunciato dalla Convenzione di New York.

E questi 25 anni di lavoro della Giustizia minorile hanno permesso di evidenziare come si sia andato proprio realizzando ciò che il Dpr 488 aveva impostato, ovvero:

- l'attuazione di un "sistema aperto". Il progetto educativo è sempre più il risultato di un percorso olistico interistituzionale che include tutti gli aspetti propri non solo dell'accompagnamento del minore-

resources of the youth and there is full collaboration between the services of the Administration of Juvenile Justice and the other network services that deal with minors. It is therefore an intervention that must be tailored to the uniqueness of each minor's characteristics; their family, the environment they have grown up in and the resources and indeed, services available to them in that particular area, whether from the State (Justice, Education, Healthcare, etc), the Local Authorities, private social services or the voluntary sector. Not only that, therefore, the criminal measure also must be tailored, and consequently the intervention is to be built on the specific needs that emerge. The challenge underlying the new criminal procedure, which today makes Italy so different from other European countries, which are also very child-conscious, relies both in the ability to activate processes of empowerment and gradual autonomy of the minor, and on the services and therefore the personnel, which must accompany minors in their individual paths to maturity and personal growth. Hence the importance for the Juvenile Justice System to accept this challenge with the help of strong, deeply motivated "partners", like the minor's family, but also the professionalism of those who work within schools, the local health authorities, social services and the local authorities. As we said at the beginning of this introduction, the Juvenile Justice system has gone from being a closed system to an increasingly open system, where "open" refers to the community.

In other words, the Juvenile Justice System does not exhaust its role in dealing with the rehabilitation of minors taken into care, then "putting them back" into society, but rather it assumes instead a kind of responsibility towards the minor, which persists until the reintegration has been successful. As if to say, that the responsibility of the Juvenile Justice System towards minors does not merely remain inside the perimeter of correction facilities, but goes beyond, and is tied to the fate of the minor in society. In this way, actions in favor of juvenile offenders are increasingly the result of an interdisciplinary network, in order to respond adequately to the complex nature of the phenomena that affect them. Therefore, although the Juvenile Justice System is the guarantor of young offenders, because of the role that it exercises and its level of involvement, it does not replace the other entities that govern the educational functions of the minor, but coordinates them so as to share problems, solutions, experiences, work, in order to achieve the welfare of minors and therefore their best interest, just as enunciated in the New York Convention.

These past 25 years of the Juvenile Justice System have highlighted what Dpr 488 had set out, or rather:

- The implementation of an "open system". The educational project is always the result of an inter-institu-

dall'istruzione, alla formazione e al reinserimento sociale, familiare e lavorativo del soggetto - soprattutto in considerazione della sua dimissione dall'area penale: il minore proviene dal territorio e ad esso deve tornare essendo il percorso penale solo una parentesi che deve essere utilizzata come una risorsa;

- l'orientamento del sistema sull'azione in area penale esterna: è propriamente "il fuori" che rappresenta la meta finale del percorso che il minore compie nel sistema; quel fuori, che deve essere in grado di accogliere nuovamente il minore, presupponendo che egli abbia attraversato un processo di crescita e di cambiamento tale da renderlo "più equipaggiato" al rapporto con la società.

I numeri (come vedremo in maniera più dettagliata nell'ultima parte della presente pubblicazione) danno chiara evidenza di tali "conquiste". Infatti:

- si assiste ad una compressione, ad una residualità assoluta, dell'area penale interna a favore di quella esterna: ovvero è evidente il decremento dei minori collocati presso gli IPM a favore di un incremento dei minori collocati in comunità;
- si assiste ad un aumento del ricorso alle "misure alternative" previste dalla legge, e ad un'espansione del ricorso all'istituto della messa alla prova.

I capitoli che seguono daranno ampiamente conto del percorso che la Giustizia minorile ha realizzato in questi anni e del suo attuale assetto. Punto di partenza, il concetto di imputabilità del minore, che configura sicuramente il nodo essenziale nell'ambito del rapporto che si viene ad instaurare tra il soggetto minorenne autore di reato e il sistema della Giustizia minorile.

L'IMPUTABILITÀ DEL MINORE

Quello dell'imputabilità rappresenta un concetto determinante nell'ambito del sistema penale minorile: affinché si possa procedere penalmente nei confronti di un minore, infatti, è necessario che questi sia imputabile. L'imputabilità è determinata dall'età del soggetto (che deve essere accertata): non è imputabile chi è di età inferiore ai 14 anni.

L'art. 97 del codice penale indica che il minore infra quattordicenne non è mai imputabile.

L'art. 98 del codice penale indica che "è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto 14 anni ma non ancora i 18, se aveva capacità di intendere e di volere." Quindi, ai sensi dell'art. 98 del c.p., per i minori dai 14 ai 17 anni la capacità di intendere e di volere in relazione al reato compiuto deve essere sempre accertata, mentre per gli adulti autori di reato è presunta.

Tuttavia, il minore di 14 anni che venga considerato socialmente pericoloso può essere sottoposto a misure di sicurezza. La pericolosità sociale del minore deve necessariamente e con-

tional holistic path that includes all aspects, such as the accompaniment of minors through education, training, social reintegration, family and work especially in view of their release from the system: Juvenile offenders come from the territory and must return to it with their criminal parentheses used as a resource.

- The tendency towards "external" correctional solutions: because it is the "outside" that is the final objective for minors; an outside that must accept minors back from their encounter with the Justice System, assuming that they have undergone a process of personal growth that will allow them to be "better equipped" to deal with their actions.

As we shall see in the final part of this report, the numbers give clear evidence of these achievements:

- There is a reduction in the number of minors detained in IPM's in favour of those in the care of communities;
- There is an increase in the recourse of "alternative measures" foreseen by the law and an increase in probation.

The following chapters will further highlight the path undertaken by the Juvenile Justice System in these past years and its current state. To start off with is the concept of Chargeability of the minor which is the main issue between the Juvenile Justice System and minors who have committed an offence.

THE CONCEPT OF CHARGEABILITY

Before getting to the heart of the matter, it is important to remember that the Italian juvenile penal system is based upon the concept of chargeability: in order to be able to take legal proceedings against a minor, it is necessary for them to be chargeable. That is, there must have been an assessment of the minor's capability of being found guilty of a crime and thus subject to a punishment.

Art. 97 of the penal code states that minors who are not over fourteen years of age are never chargeable.

Art. 98 of the penal code states that "those who, at the moment of committing a crime, were over 14 years of age but not yet 18 are chargeable, if they had mental capacity." Therefore, according to art. 98 of the c.p., for minors between 14 and 17 years of age mental capacity referring to the committed offence must always be ascertained, whereas for adult offenders it is given for granted.

Nevertheless, the minor of 14 years of age which is considered socially dangerous can be subjected to security measures. The social danger that the minor poses must necessarily and concretely be ascertained. For the social danger that the minor poses to be affirmed we must make reference to art. 37 co. 2 of Presidential Decree 448/88, according to which one



cretamente essere accertata. Affinché si possa affermare la pericolosità sociale del minore bisogna fare riferimento all'art. 37 co. 2 del D.P.R. 448/88, secondo cui è possibile applicare una misura di sicurezza in via provvisoria se "ricorrono le condizioni previste dall'articolo 224 del codice penale e quando, per le specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità dell'imputato, sussiste il concreto pericolo che questi commetta delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro la sicurezza collettiva o l'ordine costituzionale ovvero gravi delitti di criminalità organizzata".

Le misure di sicurezza

Il D.P.R. stabilisce anche quali siano le misure di sicurezza applicabili al minore ossia: la libertà vigilata e il riformatorio giudiziario eseguito nella forma del collocamento in comunità. Va sottolineato come il legislatore abbia dedicato un ampio spazio alle misure di sicurezza, con l'intenzione non di mutarne gli aspetti sostanziali rispetto a quelle applicabili ai maggiori di età, bensì di ri-disciplinare gli aspetti esecutivi, adattandoli alle esigenze educative del minore.

- (art.36 del D.P.R. 448/88) Sono applicabili ai minorenni non imputabili ai sensi degli artt. 97 e 98 c.p. (per non aver compiuto gli anni 14 o per "incapacità di intendere e di volere", cosiddetta immaturità) autori di reato e ai minorenni condannati;
- nei confronti di minorenni la libertà vigilata è eseguita nelle forme previste dall'art. 20 e 21 del D.P.R. 448/1988 e la misura del riformatorio giudiziario è applicata soltanto per i delitti previsti dall'art. 23 ed è eseguita nelle forme dell'art. 22 del D.P.R. 448/1988.

ACCERTAMENTO DELL'ETÀ

Qualora vi sia incertezza sulla minore età dell'imputato, o sul suo essere infra quattordicenne, il giudice dispone una perizia⁵. Nel caso in cui, anche dopo la perizia, permangano dubbi sulla minore età, questa è presunta ad ogni effetto (art. 8 del D.P.R. 448/88). Ai sensi della circolare n.5, prot. 19413 del 17 giugno 2008 della Direzione Generale per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari, nei Centri di Prima Accoglienza, per l'accertamento dell'età vengono utilizzati gli apparecchi SPAID che effettuano rilievi foto-dattiloscopici tramite telecamera e scanner digitale.

⁵ Data l'estrema rilevanza della materia, si vuole segnalare come in maniera sempre più sistematica si stia procedendo, in piena coerenza alle risultanze di numerose indagini scientifiche, verso la determinazione di un approccio multidimensionale: un approccio cioè basato sulla valutazione integrata dei dati risultanti dalla rilevazione radiologica, ovvero dal grado di maturazione ossea del distretto polso-mano, dall'esame fisico svolto da un pediatra, da un colloquio, nel corso del quale, in caso di minore straniero, deve essere presente un traduttore/mediatore culturale. Tale procedura scaturisce dal Protocollo siglato dai Ministeri della Giustizia, dell'Interno, della Sanità e approvato dal Consiglio Superiore di Sanità a seguito del lavoro svolto da un Gruppo Tecnico interistituzionale e multidisciplinare.

can apply a provisional security measure if "meeting with the conditions laid down in Article 224 of the Penal Code and when, for the specific procedures and circumstances of the offense and the personality of the accused, a real danger exists that he/she commits crimes with the use of weapons or other means of personal violence or directed against the collective security or the constitutional order or otherwise show as serious organized crime offenses.

Safety measures

The D.P.R. also states which safety measures are applicable to minors. They are probation and judicial residential home institution for young offenders (art.36)². We must point out that the lawmaker has given wide scope to safety measures, with the intention of not changing their substantial aspects compared to those applicable to adults. On the other hand, the aim was to find new regulations only for the operational aspects by adapting them to minors' educational needs.

- (art.36 of D.P.R. 448/88) are applicable to minors who are not chargeable according to artt.97 and 98 penal code (for not yet being 14 years of age or/for "lack of mental capacity", so-called immaturity)who have committed an offence, and to minors who have been found guilty.
- For minors, probation is performed according to what stated in art. 20 and 21 of the D.P.R. 448/1988 and the measure of residential institution for young offenders is used only for the crimes stated in art. 23 and it is carried out as stated in art. 22 of D.P.R. 448/1988.

AGE ASCERTAINMENT

When the age of the charged person is uncertain, or it is not sure whether they are under fourteen, the judge orders an examination⁵. If, even after the examination, doubts remain concerning their age, they are considered minors according to art. 8 of the D.P.R. 448/88. According to the circular n.5, prot. 19413 of 17th June 2008 issued by the Head Office for the implementation of judicial measures, in First Reception Centres, in order to ascertain age, SPAID equipment is used. This performs a photo-dactyloscopic survey through video-cameras and digital scanners.

⁵ Given the extreme importance of the subject matter the increasingly systematic move towards a multi-dimensional approach that is fully coherent with the findings from numerous studies needs to be underscored: the approach is an integrated assessment of the data from the radiological survey (i.e., of the degree of bone development of the wrist and hand), from the physical exam performed by a paediatrician, from an interview during which, for foreign minors, a translator/cultural mediator must be present. This procedure arises from the protocol signed by the Ministry of Justice, the Ministry of Interior and the Ministry of Health following the work carried out by an inter-institutional and multi-disciplinary technical

Gli organi del processo penale minorile

Competent Judicial Authorities

L'apparato della Giustizia minorile viene configurandosi a partire dall'istituzione del Tribunale per i Minorenni (TM), in risposta all'esigenza di individuare un organo specializzato, a tutela della particolarità dell'utenza, del carattere evolutivo e, quindi, non definitivo del momento adolescenziale. Con il R.D.L. 20 luglio 1934, n.1404, "Istituzione e funzionamento del Tribunale per i Minorenni" vengono istituiti i Tribunali per i minorenni e i Centri di rieducazione per i minorenni, che provvedono all'esecuzione dei provvedimenti civili e amministrativi del Tribunale per i Minorenni. In Italia il TM nacque nel 1935 con competenza quasi esclusivamente penale: il minore veniva considerato più nel momento patologico della sua devianza che nel momento di formazione della sua personalità. La Corte Costituzionale ha successivamente sottolineato l'importanza del TM con la sentenza 222 del 1983 che ha affermato come la tutela dei minori sia un interesse garantito dalla Costituzione e che il TM stesso vada incluso tra gli istituti che la Repubblica deve favorire e sviluppare, adempiendo al dovere costituzionale di protezione della gioventù. In seguito, con il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, vengono trasferite ai Servizi Sociali degli Enti locali le funzioni relative all'esecuzione dei provvedimenti in materia civile e amministrativa emanati dal Tribunale per i Minorenni.

In *ambito penale*, il TM è l'organo competente a decidere sulla responsabilità penale di un minorenni. In sintesi:

- il Tribunale per i Minorenni è competente per i reati commessi dai minori degli anni diciotto;
- il Tribunale per i Minorenni e il Magistrato di sorveglianza per

The whole apparatus of juvenile Justice starts from the establishment of the Juvenile Court, as an answer to the need for a specialized organ which may protect the peculiarity of its users and the developing – and not definitive – character of the adolescent period. With the R.D.L. 20th July 1934, n.1404, "Institution and functioning of the Juvenile Court", the Courts for minors and Re-educating Centres for minors are established, which implement civil and administrative measures of the Juvenile Court. In Italy the Juvenile Court was established in 1935 with an almost exclusive penal competence: minors were considered in the pathological moment of their deviancy, rather than in the moment of formation of their personality. Finally, the Constitutional Court recognised the importance of juvenile courts with sentence 222 of 1983, which stated that the protection of minors is an interest granted by the Constitution and that the Juvenile Court itself must be included among the institutions that the Republic must foster and develop, thus fulfilling its constitutional duty of protecting youth. Later on, with D.P.R. 24 July 1977, n.616, the functions relating to the implementation of measures of a civil and administrative matter issued by the Juvenile Court were transferred to the Social Services of Local Authorities.

In *the penal field*, the Juvenile Court (TM) is the body whose competence it is to decide upon the penal liability of a minor. To sum up:

- the Juvenile Court has jurisdiction over the offences

i minorenni esercitano le loro competenze fino al compimento del 25° anno di età del ragazzo (che ha commesso il reato da minorenni);

- il Tribunale per i Minorenni è un organo collegiale specializzato, in quanto composto da quattro giudici: due togati e due onorari, scelti tra i cultori delle scienze umane (biologia, psichiatria, antropologia criminale, pedagogia, psicologia).

Accanto a quella penale, la competenza del TM riguarda ogni questione relativa alla tutela dei minori anche in *ambito civile e amministrativo*.

In *ambito civile* di competenza del TM si possono distinguere:

- i provvedimenti relativi ai figli naturali (es. riconoscimento di figlio naturale, dichiarazione di paternità, tutela del minore, attribuzione di cognome);
- l'autorizzazione al matrimonio per i minori tra i 16 e i 18 anni, che può essere concessa, in deroga al principio secondo cui non ci si può sposare prima della maggiore età, solo quando esistano gravi motivi che rendono opportuno il matrimonio e sia comprovata la maturità psico-fisica del minore;
- i provvedimenti in materia di limitazione o privazione della potestà genitoriale e di ordine di allontanamento dalla casa familiare per i genitori con una condotta che sia pregiudizievole per i figli;
- i provvedimenti attinenti i procedimenti di adozione nazionale e internazionale (Legge n. 184 del 1983 come modificata dalla legge n. 149 del 2001 e dalla legge n. 476 del 1998) e di adozione in casi speciali.

In *ambito amministrativo*, infine, la legge prevede la predisposizione di alcuni strumenti di protezione dei minori a rischio sociale per evitare la possibilità che il minore sia implicato in situazioni di rilevanza penale. Tali misure, volte a controllare la condotta del minore anche se contro di lui non pende alcun procedimento penale, possono essere adottate dal TM quando il minore provi, con la propria condotta, alcune irregolarità caratteriali. Le misure in questione possono essere fatte cessare in qualsiasi momento.

committed by minors under the age of eighteen;

- the Juvenile Court and the surveillance Magistrate for minors have jurisdiction until the youngsters (who committed an offence when they were minors) are 25 years old;
- the Juvenile Court is a specialized collegiate body, as it is composed of four judges: two are stipendiary magistrates, two are honorary and chosen among experts of human sciences (biology, psychiatry, criminal anthropology, pedagogy, psychology).

Among the regulations in *the civil field* within the jurisdiction of the Juvenile Court, we can find:

- measures relating to natural children: for instance the acknowledgement of a natural child, the declaration of fatherhood, protection of minors, surname attribution;
- the authorization to get married for minors between 16 and 18 years of age, which may be granted – making an exception to the principle according to which it is forbidden to get married under 18 – only when there are serious reasons making the wedding necessary and once the minor's psycho-physical maturity has been proved;
- measures relating to the limitation or deprivation of parental authority and for the removal from the family home for those parents whose conduct is harmful for the children;
- measures relating to the proceedings for national and international adoption (Law n. 184 of 1983, modified by law n. 1412 of 2001 and by law n. 476 of 1998) and for adoption in special cases.

In conclusion, in *the administrative field*, the law provides for the arrangement of some instruments for the protection of minors who are socially at risk, in order to avoid the possibility for them to be involved in criminally relevant situations. Such measures, which are meant to control minors' conduct even when no criminal proceedings are pending against them, can be taken by the Juvenile Court when minors give evidence of some character irregularities with their own conduct. These measures may be made to cease at any time.

COMPETENZE DEI VARI ORGANI GIUDIZIARI

Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni

È l'Ufficio del Pubblico Ministero minorile. Organo inquirente, è titolare dell'azione penale che esercita nei confronti dei minorenni imputati di reato (fascia di età 14-18 anni al momento del fatto-reato), nonché delle iniziative nei procedimenti civili (adottabilità, de potestate, cioè relativi ai rapporti con esercenti la potestà genitoriale), a tutela dei minori, nonché i cosiddetti "amministrativi" riguardanti i minori per eventuale applicazione di misure rieducative.

Tribunale per i Minorenni - T.M.

È un organo giudiziario ordinario di primo grado, specializzato e a composizione mista, formato cioè da giudici professionali (detti anche "giudici togati") e da giudici onorari (detti anche "componenti privati"), ossia esperti delle tematiche minorili, presente nei 29 capoluoghi di distretto di Corte d'Appello. Ha funzioni di giudice di primo grado per tutti gli affari penali e per i procedimenti civili (adottabilità, de potestate, cioè relativi ai rapporti con esercenti la potestà genitoriale), a tutela dei minori, nonché i cosiddetti "amministrativi" riguardanti i minori per eventuale applicazione di misure rieducative.

Corte d'Appello - C.d.A.

La Corte d'Appello è un organo giudiziario di secondo grado, che giudica in forma collegiale sulle decisioni emesse dal Tribunale di primo grado (Tribunale per i Minorenni e Tribunale ordinario). In essa vi è una sezione specializzata per i minorenni, anch'essa a composizione mista (tre consiglieri togati affiancati da due consiglieri onorari), che tratta gli appelli contro i provvedimenti in materia civile e penale dei Tribunali per i minorenni.

Pubblico Ministero - P.M.

È un magistrato della Procura della Repubblica che svolge le indagini e sostiene l'accusa a seguito della commissione di reati. Le sue funzioni sono: conduzione delle indagini e, in caso ci siano elementi per sostenere l'accusa, formulazione dell'imputazione e richiesta di rinvio a giudizio. In campo civile ha funzioni inquirenti a tutela dei minori.

Giudice per le Indagini Preliminari - G.I.P.

È un magistrato che decide su singole questioni che riguardano la fase delle indagini preliminari e assume prove non rinviabili al dibattimento. Il G.I.P. minorile ha principalmente due funzioni: pronuncia dei primi provvedimenti relativi alla libertà personale e decisione di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto.

Giudice nell'Udienza Preliminare - G.U.P.

In ambito minorile è un organo collegiale composto da un giudice togato e due (un uomo e una donna) giudici onora-

THE COMPETENCES OF THE VARIOUS JUDICIAL AUTHORITIES

Public Prosecutor's Office at the Juvenile Court

It is the Office of the juvenile Public Prosecutor. It is an investigating organ, in charge of the penal proceedings against minors who have been charged with an offence (whose age is between 14-18 at the time of the offence), as well as the initiatives in civil proceedings (adoptability, de potestate, i. e. relating to the relationship with those who hold parental authority), safeguarding minors, as well as the so-called "administrative" concerning minors for the application of re-educational measures, when necessary.

Juvenile Court - T.M.

It is a first degree ordinary judicial organ, specialized and mixed. This means it is made up of both magistrates (professional judges) and honorary judges (also called "private components"), who are experts in juvenile issues. It can be found in the 29 towns of the district of the Court of Appeal. It has functions of first degree judge for all penal affairs and civil proceedings (adoptability, de potestate, i. e. relating to the relationship with those who hold parental authority), safeguarding minors, as well as the so-called "administrative" concerning minors for the application of re-educational measures, when necessary.

Court of Appeal - C.d.A.

The Court of Appeal is a second degree judicial organ, which judges in a collective form upon the decisions issued by the first degree Court

Public Prosecutor - P.M.

It is a magistrate of the Public Prosecutor's Office who investigates and supports the charge following the committing of a crime. Its functions are: investigating and, if elements can be found which support the charge, formulating the charge and requesting a committal for trial. In the civil field, the public prosecutor has investigating functions safeguarding minors.

Judge for Preliminary Investigations G.I.P.

It is a magistrate who can decide upon single questions concerning the stage of preliminary investigations and admits as evidence what cannot be left till the hearing. The juvenile G.I.P. mainly has two functions: stating the first measures regarding personal freedom and the decision of nonsuit for irrelevance of the fact.

Judge in the Preliminary hearing - G.U.P.

In the juvenile sector it is a collective organ made up of a professional magistrate and two (a man and a woman)





ri. Formalmente il P.M. minorile cita il/la minorenne davanti al G.U.P. minorile chiedendone il rinvio a giudizio dibattimentale davanti al T.M. In udienza preliminare i procedimenti possono anche essere definiti con rito abbreviato (che prevede di regola una decisione allo stato degli atti, con uno sconto di un terzo di pena in caso di condanna) e, in taluni casi, con la condanna a sanzioni sostitutive (libertà controllata e semidetenzione).

Magistrato di Sorveglianza

È un magistrato che ha il compito di vigilare sull'esecuzione delle condanne e delle misure di sicurezza, di autorizzare permessi e licenze ai detenuti e di fissare le modalità di esecuzione delle sanzioni sostitutive (libertà controllata, semidetenzione). Il magistrato di sorveglianza minorile ha competenza nei confronti dei condannati per reati commessi durante la minore età fino al compimento dei 25 anni.

Tribunale di Sorveglianza

È una delle funzioni dello stesso Tribunale per i Minorenni, nella composizione collegiale di due giudici togati e due onorari. Provvede in particolare, in ordine alle misure alternative alla de-

honorary judges. Formally the juvenile P.M. calls the minor before the juvenile G.U.P. and requests a committal for trial before the T.M. In the preliminary hearing, the proceedings might be defined with a summary procedure (which normally implies a decision in the current conditions, with a discount of a third on the punishment if the person is found guilty) and, in some cases, with the sentence of substitutive sanctions (probation or semi-detention).

Surveillance Magistrate

It is a magistrate whose task is to control the implementation of the sentences and safety measures, to authorize permits for the prisoners and to decide the ways of performing substitutive sanctions (probation, semi-detention).

The juvenile surveillance magistrate's competence includes those who have been found guilty of offences committed while they were minors, until they are 25 years of age.

Surveillance Court

It is one of the functions of the Juvenile Court itself, in the collective form of two professional judges and two honor-

tenzione (affidamento in prova al Servizio Sociale, detenzione domiciliare, semilibertà).

Collegio giudicante

Nel procedimento penale minorile le decisioni possono essere prese, a seconda della fase del procedimento, oltre che da un giudice monocratico (G.I.P.) da un organo collegiale: in udienza preliminare il Collegio è composto da un giudice togato e da due giudici onorari (un uomo e una donna); in udienza dibattimentale il Collegio è composto da due giudici togati e da due giudici onorari (un uomo e una donna). Nelle altre materie (civile e amministrativa) la composizione del Collegio giudicante è di due giudici togati e due giudici onorari (un uomo e una donna). Il giudice togato è un magistrato e in ambito penale non può essere la medesima persona nelle fasi d'indagine preliminare e di udienza preliminare di uno stesso procedimento. Il giudice onorario è un esperto delle tematiche minorili, definito "cittadino benemerito dell'assistenza sociale, cultore della biologia, psichiatria, antropologia criminale, pedagogia o psicologia" ai sensi dell'art.2 R.D.L. 20 luglio 1934, n.1404 e successive modifiche, che abbia compiuto 30 anni". Viene nominato dal Consiglio Superiore della magistratura per un mandato di tre anni rinnovabile due volte.

ary ones. It provides for alternative measures to detention (trial release on probation, house arrest, semi-freedom).

The panel of judges

In the juvenile penal proceeding decisions might be made, depending on the stage of the proceeding, either by an individual judge (G.I.P.) or by a collective organ: in the preliminary hearing, the Panel is made up of a professional judge and by two honorary judges (a man and a woman); in the trial hearing the Panel is made up of two professional judges and by two honorary judges (a man and a woman). In the other fields (civil and administrative) the Panel of judges is made up of two professional judges and two honorary judges (a man and a woman).

The honorary judge is an expert on juvenile issues, defined as a "meritorious citizen of welfare services, expert of biology, psychiatry, criminal anthropology, pedagogy or psychology" according to art.2 R.D.L. 20 July 1934, n.1404 and the following changes, who is at least 30 years of age". They are appointed by the Magistrates' Governing Council with a mandate of three years, which can be renewed twice.

Il Ministero della Giustizia e il Dipartimento per la Giustizia Minorile

The Ministry of Justice and the Department of Juvenile Justice

IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Centro della politica giudiziaria del governo, il ministero si occupa dell'**organizzazione giudiziaria** e svolge funzioni amministrative relative alla giurisdizione civile e penale quali: la gestione degli archivi notarili, la vigilanza sugli ordini e collegi professionali, l'amministrazione del casellario, la cooperazione internazionale e l'istruttoria delle domande di grazia da proporre al Presidente della Repubblica. L'Ufficio legislativo, alle dirette dipendenze del Ministro cura lo studio e la proposta d'interventi normativi. Nel **settore penitenziario**, il Ministero attua le politiche dell'ordine e della sicurezza negli istituti e servizi penitenziari, del trattamento dei detenuti, di amministrazione del personale penitenziario. Infine, il Ministero si occupa dei **minori** e dei **giovani-adulti** sottoposti a misure penali.

Il **Dipartimento per gli affari di giustizia** esercita le funzioni e i compiti inerenti ai servizi relativi alla attività giudiziaria: gestione amministrativa dell'attività giudiziaria in ambito civile e penale; attività preliminare all'esercizio da parte del Ministro delle sue competenze in materia processuale; casellario giudiziale; cooperazione internazionale in materia civile e penale; studio e proposta di interventi normativi nel settore di competenza.

Il **Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi** esercita le funzioni e i compiti inerenti all'organizzazione e ai servizi della giustizia secondo quanto dispo-


THE MINISTRY OF JUSTICE

Center of the judicial policy of the government, the ministry is responsible for the **Judicial organization** and the administrative functions relating to civil and criminal jurisdiction, such as: the management of notary archives, supervising orders and professional colleges, the administration of criminal records, international cooperation and the investigation of claims of pardon to be put forward to the President of the Republic. The Legislative Office, which reports directly to the Ministry, manages the proposal of legislations. In the **prison sector**, the Ministry implements the policies of order and security in institutions and correctional facilities, the treatment of prisoners, prison staff and the administration. Finally, the Ministry takes care of **children** and **young adults** undergoing criminal trials and procedures.

The **Department of Justice Affairs** performs the functions and duties relating to the Judicial activities: manages the administration of the civil and penal judicial activities; handles the preliminary activities of the Ministry before trials; administers the criminal records; civil and penal international cooperation; study and proposal of new legislations.

The **Department for Judicial organization, of personnel and services** performs the functions and tasks of organising Justice services according to the DPR 6 March 2001 n. 55: organization and function of services relating to Jus-

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
MINISTRY OF JUSTICE



sto dall'art. 5 del DPR 6 marzo 2001 n. 55: organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia; gestione amministrativa del personale amministrativo e dei mezzi e strumenti anche informativi necessari; attività relative alle competenze del Ministro in ordine ai magistrati; studio e proposta di interventi normativi nel settore di competenza.

Il **Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria** ha le seguenti competenze: attuazione della politica dell'ordine e della sicurezza negli istituti e servizi penitenziari e del trattamento dei detenuti e degli internati, nonché dei condannati ed internati ammessi a fruire delle misure alternative alla detenzione; coordinamento tecnico operativo, direzione ed amministrazione del personale e dei collaboratori esterni dell'Amministrazione; direzione e gestione dei supporti tecnici, per le esigenze generali del Dipartimento.

Il **Dipartimento per la Giustizia minorile**, infine, trattato nello specifico nel paragrafo che segue, è istituito dall'art.8 del D.P.R. 6 marzo 2001, n.55 ed ha competenza in materia di minori e giovani adulti sottoposti a misure penali, di gestione del personale e dei beni relativi al settore della Giustizia Minorile.

IL DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE

Il Dipartimento di Giustizia Minorile è un'articolazione organizzativa del Ministero della Giustizia e si occupa della tutela dei diritti dei minori e dei giovani-adulti, dai 14 ai 21 anni (sempre che il reato sia stato commesso da minorenni), sottoposti a misure penali mediante interventi di tipo preventivo - educativo finalizzati alla promozione dei processi evolutivi adolescenziali in atto e perseguendo la finalità del reinserimento sociale. La specificità del trattamento del minore entrato in conflitto con la Giustizia, che giustifica l'esistenza autonoma di un Dipartimento per la Giustizia Minorile deriva dalla particolare tutela prevista dalla normativa nazionale e internazionale per i minorenni in quanto soggetti in età evolutiva: tale protezione giuridica implica risposte di giustizia peculiari e in grado di attivare processi di crescita responsabilizzante ai fini del superamento della condotta deviante e nell'ottica del recupero del minore alla legalità e quindi alla società.

Per l'attuazione d'interventi trattamentali aventi le caratteristiche anzidette sono previste, presso le strutture minorili, figure professionali quali: educatori, psicologi e assistenti sociali opportunamente formati al momento dell'ingresso nella Giustizia minorile e destinatari di una costante attività di aggiornamento professionale.

Il Dipartimento si compone di una struttura centrale, che elabora linee d'indirizzo, attua verifiche sui risultati conseguiti e coordina gli interventi sul territorio nazionale, e alcuni servi-

te; management of the administrative personnel and IT; activities relating to the order of magistrates; study and proposal of new legislations.

The **Penitentiary Administration Department** has the following responsibilities: Implementing policies and security enforcement in institutions and prison services, overseeing the treatment of prisoners and internees, as well as inmates eligible for alternative forms of imprisonment; technical and operational coordination, management and administration of staff and external collaborators of the Administration; direction and management of technical support for the general needs of the Department.

The **Juvenile Justice Department** is governed by art.8 of D.P.R. 6 March 2001, n.55 and has the task of managing all aspects relating to children and young adults undergoing criminal procedures, as is more fully explained in the following paragraphs.

THE JUVENILE JUSTICE DEPARTMENT

The Juvenile Justice Department is part of the Ministry of Justice and is responsible for the protection and enforcement of the rights of children and young adults between the ages of 14 and 21 (that is, if the offence was committed while still a minor). It deals with minors for the most part using preventive and educational measures in order to re-introduce them into society.

The particular care and attention that minors need when they enter in conflict with the law warrants the existence of a specific Justice Department dedicated to Juvenile Justice. This is also in conformity with National and International laws regarding the treatment and safeguarding of minors rights. The sanctions handed down to minors by a judge in fact, aim at his/her re-education rather than merely their punishment. Of course minors must learn that the offence they committed was wrong and unacceptable but the responsibility of the Department is also to give the youth the tools not to re-offend and the understanding that they also can become valuable assets to society.

In order to carry out these particular provisions a team of professionals such as; educators, psychologists and social workers specifically trained to deal with minors, are there to see the youth through this experience.

The Department is composed of a centralized office which handles and coordinates all the National interventions on minors in the various regional and local subsidiaries. Spread throughout the country there are Juvenile

zi periferici (Centri Giustizia Minorile, Istituti penali, Centri di prima accoglienza, Uffici di servizio sociale, Comunità per adolescenti) attraverso i quali vengono assicurate le misure penali interne ed esterne al carcere e viene fornito specifico supporto ai minori che entrano nel circuito penale ed alle loro famiglie.

Più specificatamente:

12 Centri per la Giustizia Minorile (CGM)

19 Istituti Penali per i Minorenni (IPM)

29 Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni (USSM)

27 Centri di Prima Accoglienza (CPA)

12 Comunità

1 Centro diurno

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE: IL CAPO DIPARTIMENTO E I SUOI UFFICI

Il Capo Dipartimento si avvale dei suoi Uffici per svolgere i compiti e le funzioni di coordinamento degli uffici di livello dirigenziale generale, per assicurare la continuità delle funzioni dell'amministrazione ed i risultati in attuazione degli indirizzi del Ministro, per la contrattazione collettiva di lavoro. Operano alle dirette dipendenze del Capo Dipartimento il servizio sicurezza, il servizio controllo di gestione e la segreteria.

Uffici del capo del dipartimento

• UFFICIO I DEL CAPO DIPARTIMENTO

Affari generali, affari esterni, componenti privati, programmazione generale e bilancio, statistica, sistemi informativi

• UFFICIO II DEL CAPO DIPARTIMENTO

Autorità Centrali Convenzionali

• UFFICIO III DEL CAPO DIPARTIMENTO

Ispettorato

• UFFICIO IV DEL CAPO DIPARTIMENTO

Studi, ricerche e attività internazionali,

Centro Europeo di studi di Nisida

Osservatorio e banca dati sul fenomeno della devianza minorile in Europa

Direzione generale per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari

La Direzione Generale per l'Attuazione dei Provvedimenti giudiziari provvede, con il concorso delle altre direzioni generali e degli uffici del Capo del dipartimento, alla realizzazione degli interventi di Giustizia Minorile e all'attuazione dei provvedimenti giudiziari. La Direzione Generale per l'Attuazione dei Provvedimenti giudiziari è articolata in:

Justice centres, Correctional facilities, social services offices, communities for adolescents and reception centres which deal with minors serving both detentive sentences and alternative sentences.

More specifically, there are 97 structures across the territory and 4 central offices:

12 Centres for Juvenile Justice (CGM)

19 Penal Institutions for Minors (IPM)

29 Social Services offices for Minors (USSM)

27 Reception centres (CPA)

12 Communities

1 Day centre

THE DEPARTMENT OF JUVENILE JUSTICE: THE HEAD OF THE DEPARTMENT AND ITS OFFICES

The Head of Department makes use of its offices in order to perform the coordination tasks and functions for the offices at a general managerial level; to ensure the continuity of the administrative functions and the results currently being implemented from the guidelines given by the Minister, for the collective work negotiations. The security service, the management control service and the secretary's office operate directly under the Head of Department.

Offices of the Head Of The Department

• OFFICE I OF THE HEAD OF THE DEPARTMENT

General affairs, external affairs, private components, general planning and balance, statistics, informative systems.

• OFFICE II OF THE HEAD OF THE DEPARTMENT

Central Conventional Authorities

• OFFICE III OF THE HEAD OF THE DEPARTMENT

Inspectorate

• OFFICE IV OF THE HEAD OF THE DEPARTMENT

Studies, researches and international activities,

European Centre of studies in Nisida

Observatory and data banks concerning the phenomenon of juvenile delinquency in Europe.

The Head Office for the Implementation of Judicial Measures

Along with the other head offices and with the offices of the Head of the Department, the Head Office for the Implementation of judicial Measures sees to the fulfilment of Juvenile Justice interventions and to the implementation of judicial measures. The Head Office for the Implemen-

• UFFICIO I

Organizzazione e coordinamento dei servizi esecuzione dei provvedimenti in area penale esterna e in area penale interna.

Interventi e verifica.

• UFFICIO II

Programmazione tecnico-operativa, progettualità e interventi di Giustizia Minorile, rapporti e convenzioni con le Regioni, gli Enti locali pubblici e privati, le organizzazioni del volontariato, del lavoro e delle imprese.

• UFFICIO III

Protezione e tutela dei diritti dei minori:

promozione di interventi a favore dei soggetti a rischio di maggiore esclusione sociale.

Direzione generale del personale e della formazione - risorse umane

La Direzione Generale del personale e della formazione concorre con le altre direzioni generali e con gli uffici del Capo Dipartimento alla realizzazione degli interventi di Giustizia Minorile e all'attuazione dei provvedimenti giudiziari, attraverso un'adeguata amministrazione, sviluppo, valorizzazione delle risorse umane nonché di specifici programmi di formazione e aggiornamento delle stesse.

È articolata in:

• UFFICIO I

Amministrazione delle risorse umane:

stato giuridico del personale, inquadramenti e pensioni, contabilità, personale di Polizia penitenziaria, disciplina e contenzioso.

• UFFICIO II

Sviluppo delle risorse umane:

concorsi e mobilità esterna, gestione e valorizzazione delle risorse umane, pianificazione delle attività formative.

• ISTITUTO CENTRALE DI FORMAZIONE

Sedi di Roma, Castiglione delle Stiviere e Messina.

Direzione generale risorse materiali, beni e servizi

La Direzione generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi concorre con le altre direzioni generali e gli uffici del Capo del dipartimento alla realizzazione degli interventi di Giustizia Minorile e all'attuazione dei provvedimenti giudiziari, attraverso una adeguata amministrazione e gestione degli approvvigionamenti, delle risorse materiali e delle strutture garantendo il funzionamento degli uffici e dei servizi minorili. È articolata in:

• UFFICIO I

Approvvigionamenti e gestione dei beni e dei servizi

• UFFICIO II

Gestione amministrativa e tecnica degli immobili

tation of Judicial Measures is composed of:

• OFFICE I

Organization and coordination of services - execution of measures in the external penal area and in the internal penal area. Interventions and check.

• OFFICE II

Technical-operative planning, Juvenile Justice plan-making and interventions, relationships and agreements with Regions, with public and private local Authorities, with volunteer/work/business organizations.

• OFFICE III

Protection and preservation of minors' rights: promotion of interventions in favour of subjects who are at risk of greater social exclusion.

The Head Office for Personnel and Training Human Resources

The Head Office for personnel and training cooperates with the other Head Offices and with the offices of the Head of the Department for the accomplishment of Juvenile Justice interventions and for the implementation of judicial measures. This is achieved through an adequate administration, development and optimization of human resources and through specific training and updating programmes for the staff. It is composed of:

• OFFICE I

Administration of human resources:

the staff's juridical status, classification and pensions, accountancy, penitentiary Police personnel, discipline and contentious procedure.

• OFFICE II

Development of human resources:

competitions and external mobility, human resource management and optimization, planning of training activities.

• CENTRAL TRAINING INSTITUTE

Offices in Rome, Castiglione delle Stiviere and Messina

The Head Office for Material Resources, Property and Services

The Head Office for material resources, property and services cooperates with the other head offices and with the offices of the Head of the Department for the accomplishment of Juvenile Justice interventions and for the implementation of judicial measures, through an adequate administration and management of supplies, material resources and structures, thus guaranteeing the functioning of the offices and juvenile services. It is composed of:

• OFFICE I

Supplies and management of property and services

• OFFICE II

Administrative and technical estate management.

Autorità Centrali Convenzionali Ufficio II del Capo Dipartimento

L'ufficio II del Capo Dipartimento della Giustizia Minorile è Autorità Centrale in applicazione di Convenzioni Internazionali e Regolamenti in materia di sottrazione internazionale di minori, di affidamento, di responsabilità genitoriale e protezione dei minori (tra le quali debbono annoverarsi la Convenzione de l'Aja del 25 ottobre 1980, la Convenzione di Lussemburgo del 20 maggio 1980, la Convenzione de l'Aja del 5 ottobre 1961 ed il Regolamento Europeo n 2201/2003).

In relazione a tale attività l'Autorità Centrale ha compiti di informazione e consulenza, di cooperazione con le omologhe autorità estere, di collaborazione con le autorità giurisdizionali (sia ordinarie che minorili) per l'attuazione della normativa di riferimento a tutela dei soggetti deboli, di impulso per l'attivazione delle procedure per il rimpatrio dei minori contesi e per l'effettivo esercizio del diritto di visita o per il riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale. A decorrere dal 18 Giugno 2011 l'Ufficio II del Capo Dipartimento è Autorità Centrale anche per il Regolamento (CE) n. 4/ 2009 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari. Con riguardo all'attività di cooperazione espletata dall'Autorità Centrale in materia di recupero dei crediti alimentari con carattere transfrontaliero il nuovo Regolamento (CE) n 4/09 richiede all'Autorità Centrale una attività di cooperazione volta alla tutela dei minori ed in generale dei soggetti deboli che devono poter recuperare gli alimenti dall'obbligato alla prestazione alimentare che risiede in un paese diverso dal paese di residenza abituale dell'avente diritto.

Tale competenza comporta una complessa attività di ricerca di informazioni, di consulenza ed assistenza legale (sia nella fase pre contenziosa che nella successiva fase propriamente contenziosa) di mediazione per la definizione concordata della controversia, di esecuzione del titolo che ha determinato il credito alimentare, di agevolazione all'accesso alla giustizia dell'istante che propone una domanda di cooperazione per il tramite della Autorità Centrale, attività dunque finalizzata alla effettiva soddisfazione del credito alimentare.

IL DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE: L'ARTICOLAZIONE TERRITORIALE

Dal Dipartimento per la Giustizia Minorile dipendono i *Centri per la Giustizia Minorile* (CGM) - organi del decentramento amministrativo istituiti dall'art. 7 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n.272 "Norme di attuazione e coordinamento del D.P.R. 448/88) che possono avere competenza sul territorio di più regioni e, in questi casi, fanno riferimento a più Corti d'appello.

Ognuno dei 12 Centri opera sul territorio attraverso i Servizi

Conventional Central Authorities Office II of the Department Head

Office II of the Department Head of the Department of Juvenile Justice is the Central Authority for the application of international conventions and regulations related to international child abduction, custody, parental responsibility, and the protection of minors (including the Hague Convention of 25 October 1980, the Convention of Luxembourg of 20 May 1980, the Hague Convention of 5 October 1981, and Council Regulation (EC) 2201/2003).

In relation to this activity, the Central Authority's tasks include: the provision of information and counseling; cooperation with homologous authorities abroad; and collaboration with jurisdictional authorities (both adult and juvenile) for the implementation of laws of reference for the protection of weak subjects, for the activation of procedures for the repatriation of the contested children, and for the effective exercise of the right to visit or the recognition and execution of the decisions relating to parental responsibility. As of 18 June 2011 Office II of the Department Head is also the Central Authority for Council Regulation (CE) 4/2009, which regards, in accordance with applicable law, the recognition and execution of decisions and cooperation in matters related to alimony obligations. In regards to the cooperation-related activities fulfilled by the Central Authority for the recovery of trans-border alimony, the new Council Regulation (CE) 4/09 asks the Central Authority to engage in cooperative activities in order to protect children and weak subjects in general that need to recover alimony from a provider residing in a country other than the country of residence of the rights holder.

This competence entails a complex set of activities involving: the search for information, counseling and legal assistance (both in the pre-contentious phase and the successive contentious phase), mediation for the agreed upon definition of the controversy, execution of the title establishing the alimony, and the facilitation of access to the justice system from the moment that a request for cooperation is made through the Central Authority; all of these are activities designed to effectively satisfy the alimony.

THE DEPARTMENT OF JUVENILE JUSTICE: GEOGRAPHICAL SUBDIVISIONS

The Centres of Juvenile Justice (Centri per la Giustizia Minorile – C.G.M.) depend on the Department of Juvenile Justice. They are organs of administrative decentralization, established by art. 7 of the legislative decree 28th July 1989, n.272 "Regulations for the implementation and coordination of D.P.R. 448/88) – whose competence may include the

Minorili della Giustizia (previsti dall'articolo 8 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272). I Centri esercitano funzioni di programmazione tecnica ed economica, controllo e verifica nei confronti dei Servizi minorili da essi dipendenti quali gli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni, gli Istituti penali per i minorenni, i Centri di Prima Accoglienza, le Comunità.

Attualmente, sono attivi 12 CGM sul territorio nazionale nelle città di Torino, Milano, Venezia, Bologna, Firenze, L'Aquila, Roma, Cagliari, Napoli, Catanzaro, Bari e Palermo.

L'attivazione di tutti gli interventi destinati al minore di informazione, di conoscenza, di sostegno, di controllo, di raccordo operativo è affidata ai Servizi Minorili della Giustizia. I Servizi della Giustizia Minorile (CPA, USMM, IPM, COMUNITA', CENTRI DIURNI) sono pensati con lo scopo di attuare interventi che abbiano come fine ultimo il recupero del minore "entrato in conflitto" con la Giustizia, attraverso la determinazione di percorsi educativi o socio-riabilitativi. Tali percorsi sono appunto orientati a supportare il minore nella ri-costruzione di una propria dimensione individuale e ad offrirgli la possibilità di sperimentarsi ed esprimersi, con l'obiettivo di determinare una presa di coscienza in merito al reato a lui ascritto ed una revisione critica di quanto commesso. Le funzioni che i Servizi espletano si possono individuare in:

- **funzione informativa/conoscitiva**

finalizzata a fornire al giudice elementi di conoscenza psico-sociale del minore/famiglia/contesto e di verifica in seguito sull'andamento del progetto educativo;

- **funzione di accoglienza**

ascolto e aiuto legata all'ingresso nel sistema penale e da realizzare con immediatezza qualora il ragazzo sia ospite di una struttura contenitiva;

- **funzione di sostegno relazionale e di chiarificazione**

parte dall'evento reato e lavora intorno al riconoscimento e rielaborazione dello stesso per consentire la responsabilizzazione del minore;

- **funzione di intervento-trattamento**

in ambito minorile l'accezione di "trattamento" non è soltanto quella relativa alla funzione rieducativa della pena da svolgere all'interno degli IPM, ma, soprattutto, di sostegno, controllo e concreta ipotesi progettuale in tutte le fasi di attuazione dei provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria da parte degli USSM e delle Comunità in accordo con gli altri Servizi Minorili della Giustizia e degli Enti locali; infatti tutte le attività di osservazione sono finalizzate alla costruzione di un progetto educativo individuale. L'intervento si modula, quindi, in relazione al minore e in considerazione della misura giuridica e dei suoi tempi, con specificità legate al tipo di progetto e al territorio ove il progetto si realizza, attraverso micro-obiettivi di crescita e di sviluppo che comunque saranno sempre finalizzati a favorire opportunità di reinserimento socioeconomico, al fine di prevenire la recidiva e sostenere l'esercizio di cittadinanza attiva;

- **funzione di controllo**

l'esigenza di controllo è funzionale in relazione alla dimensione negoziale del cosiddetto patto educativo/contratto sociale, sti-

territory of several regions and, in this case, they refer to several Courts of Appeal.

Each one of the 12 Centres operates upon the territory through the Juvenile Justice Services (as established by article 8 of the legislative decree 28th July 1989, n. 272). Their functions are the technical and economical planning, the control and check of juvenile Services under their jurisdiction such as the Social Service Offices for Minors, Penal Institutions for minors, First Reception Centres, Communities. Currently 12 CGM are operating upon the national territory, in the cities of Turin, Milan, Venice, Bologna, Florence, L'Aquila, Rome, Cagliari, Naples, Catanzaro, Bari and Palermo.

The activation of all the interventions meant for minors information, awareness, support, operative connection are entrusted to Juvenile Justice The Juvenile Justice Department services (CPA, USMM, IPM, COMMUNITIES, DAY CENTRES) are there expressly to recuperate and rehabilitate through the use of educational and vocational programs, young offenders of the law. These programs offer minors the chance to understand where they went wrong, learn new skills and most importantly start living their lives to their full potential.

The services can be divided into the following functions:

- **informative function**

with the aim of gathering information to inform the judge regarding the minor's psycho-social background, his family and the context he grew up in. It also reports on the results obtained from a particular educational/training program;

- The **function of guiding and helping** minors upon their entry into a correctional facility such as a detention centre.

- The **function of supporting** the minor and clarifying the procedures to him/her, not only where the legal matters are concerned but also where understanding their wrongdoings are concerned;

- The **function of intervention and "treatment"**. For "treatment" we intend not only the so-called "punishment" for the crime but also the implementation of a correctional procedure. When young offenders enter into the Juvenile Justice System an individual plan is drawn up with the aim of rehabilitating and re-educating them. All of the factors characterizing the minors are taken into consideration and from these evaluations the local authorities and the other institutions working with the Juvenile Justice System place them on a program to help them turn their lives into more socially constructive ones;

- The **function of control**. For the duration of the minor's stay within the Juvenile Justice System they will be constantly monitored by a case worker or so-called "op-

pulato tra operatore e ragazzo nell'ambito dell'attuazione del progetto, per una valutazione e verifica del percorso effettuato: il controllo assume quindi una valenza promozionale, diventa strumento responsabilizzante;

- **funzione di raccordo**

Il raccordo si attiva con il giudice, a cui l'operatore periodicamente relaziona sull'andamento del progetto ed a cui spetta il compito di decidere sulla base delle indicazioni tecniche l'esito delle diverse misure. La funzione di raccordo si realizza con il territorio, i servizi locali, le agenzie del privato sociale ecc, cioè tutte quelle realtà che il progetto coinvolge e che svolgono una funzione integrativa e complementare.

Si delinea così, all'interno della Giustizia minorile, un complesso sistema d'intervento, fondato sulla complementarietà dell'azione tra i servizi e sul potenziamento dell'operatività integrata, così come previsto dalla legislazione nazionale.

Servizi della Giustizia minorile

I Centri di Prima Accoglienza - CPA (n. 27)

Sono strutture che accolgono e ospitano temporaneamente il minore in stato di arresto o fermo fino all'udienza di convalida che deve necessariamente aver luogo entro 96 ore dall'arresto o dal fermo. La principale finalità di queste strutture è quella di evitare il forte impatto con il carcere, rispettando così i principi di minima offensività e di de-stigmatizzazione cui si è ampiamente parlato in precedenza. Infatti, secondo quanto previsto dall'art.9 D.Lgs. n.272, 1989 i CPA "devono assicurare la permanenza dei minorenni senza caratterizzarsi come strutture di tipo carcerario e sono istituiti, ove possibile, presso gli uffici giudiziari minorili. In nessun caso possono essere situati all'interno di istituti penitenziari".

Gli scopi fondamentali dei CPA sono:

- accogliere il minore e garantire la permanenza fino all'udienza di convalida;
- svolgere attività di mediazione tra le esigenze penali e quelle educative del minore;
- fornire all'autorità giudiziaria le prime informazioni conoscitive generali sul minore;
- dare le prime indicazioni su una possibile ipotesi intervento.

Tra le figure professionali che operano all'interno del Servizio vi sono: assistenti sociali, psicologi, polizia penitenziaria e professionalità pedagogiche. L'équipe del Servizio predispone una prima relazione informativa sulla situazione psicologica e sociale del minorenne e sulle risorse disponibili sul territorio per quel caso con l'obiettivo di fornire all'Autorità giudiziaria competente, tutti gli elementi utili ad individuare, in caso di applicazione di misura cautelare, quella più idonea alla personalità del minorenne. Ciascun CPA, al fine di garantire un adeguato funzionamento interno e rispetto all'utenza, deve strutturare un proprio "Progetto di Servizio CPA" (Disciplinare n. 3 allegato 3 alla Circolare n.1 del 18-03-013) che ha come finalità quella di consentire una certa

erato". The relationship between the two should be one of mutual trust - an exercise aimed at making the minor more responsible;

- **The function of relating.** The operator working alongside each minor must periodically relate the minor's progress to the judge, not only that, but all the services the minor comes into contact with must relate to one another so that the information and indeed, progress regarding the minor is shared.

Thus, within the Justice System there is a complex network in place to monitor, control and supervise young offenders. In compliance with National Legislation, the aim of this system is to strengthen the work done by the Juvenile Justice System.

Services operating under the Juvenile Justice System.

Reception centres - CPA (n. 27)

Reception centres are structures which temporarily house minors who are under arrest or are being detained. The maximum amount of time that they can be held in the centre is 96 hours after which their arrest must be validated or annulled.

The main reason for reception centres is to avoid the potentially traumatic impact a Prison would have on a minor in accordance with the Rights of the Child mentioned earlier in this report. In fact, according to art.9 D.Lgs. n.272 1989, CPA's "must ensure young offender's stay without having the characteristics of a prison. If possible the centres are to be found within the Juvenile Judicial offices but by no means should they be inside, or part of, penitentiaries".

The main objectives of CPA's are:

- Guarantee the young offender's stay until their hearing date has been set;
- Mediate between the legal/penal obligations of the minor and their educational obligations;
- Provide an initial indication on how to intervene on behalf of the minor.

Among the team of professional figures working for the services there are: social workers, psychologists, penitentiary police and educators. The team's job is to prepare a report on the psychological and social situation of the minor and on the local resources available.

This information will then be used by the competent authorities in the event that measures are taken against the minor. Each CPA, in order to ensure proper operation and compliance, must realise their own "CPA Service Project" (Regulations no. 3 Annex 3 to the Circular No. 1 of 18-03-013) which aims to enable a degree of uniformity with respect to those which are the activities of-

omogeneità rispetto a quelle che sono alle attività in esso presenti e che devono essere condivise dagli operatori.

Gli Istituti Penali per i Minorenni - IPM (N. 19)

Sono strutture volte ad assicurare l'esecuzione dei provvedimenti dell'Autorità giudiziaria quali la custodia cautelare o l'espiazione di pena dei minorenni autori di reato. Gli I.P.M. ospitano minorenni o ultradiciottenni (fino agli anni 21, quando il reato cui è riferita la misura sia stato commesso prima del compimento della maggiore età). Tali strutture hanno un'organizzazione funzionale ad un'azione educativa sempre più integrata con gli altri Servizi della Giustizia Minorile e del territorio. Al loro interno possono essere presenti sezioni maschili e femminili, che devono essere organizzate in modo tale da garantire il rispetto di pari opportunità e trattamento tenendo conto, tuttavia, delle peculiarità di genere. Infatti, per quanto concerne la sezione femminile, si realizzano attività e iniziative di accoglienza delle ragazze madri o in stato di gravidanza, non solo da un punto di vista sanitario, ma anche di sostegno all'infanzia (allegato n.2, Circolare n.1 18-03-2013 "Modello d'intervento e revisione dell'organizzazione e dell'operatività del Sistema dei Servizi Minorili della Giustizia"). Pur essendo strutture detentive si caratterizzano, insieme agli altri Servizi minorili, come garanti della crescita armonica, della promozione dei processi di responsabilizzazione e ri-socializzazione del giovane reo. In accordo con la normativa vigente e al fine di attivare processi maturazione dei minorenni e di promuovere l'azione rieducativa ed il reinserimento sociale, vengono organizzate dagli Istituti attività scolastiche, di formazione professionale, di animazione culturale, sportiva, ricreativa e teatrale, che si concretizzano tramite collaborazioni con la comunità esterna. Al fine di concretizzare i principi sopracitati gli IPM si servono di una pluralità di figure professionali (educatori, polizia penitenziaria, ecc.). Lo strumento mediante il quale le professionalità presenti all'interno dell'Istituto e l'insieme degli attori territoriali stabiliscono le modalità sul piano organizzativo ed operativo dei servizi e delle attività è il "Progetto di Istituto" (Allegato 2 alla Circolare n.1 del 18-03-2013 "Modello d'intervento e revisione dell'organizzazione e dell'operatività del Sistema dei Servizi Minorili della Giustizia"). Il criterio fondamentale su cui deve basarsi l'organizzazione del progetto è quello dell'integrazione tra le varie aree e le figure professionali nel perseguimento degli obiettivi istituzionali.

Gli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni

USSM (n. 29)

Gli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni (USSM) forniscono assistenza ai minorenni autori di reato in ogni stato e grado del procedimento penale e predispongono la raccolta di elementi conoscitivi concernenti tali minorenni per l'accertamento della personalità, su richiesta del Pubblico Ministero, fornendo concrete ipotesi progettuali e concorrendo alle decisioni dell'Autorità Giudiziaria Minorile. Questi uffici si attivano nel momento in cui, a seguito di denuncia,

ferred and observed by the operators.

Penal institutions for minors - IPM (N. 19)

These institutions are aimed at ensuring the enforcement of sentences and custody of juvenile offenders. I.P.M.'s house minors and over eighteens (until the age of 21 if the crime they committed was done prior to becoming of age) and aim at the re-education of minors who have committed criminal offences. They can be divided into male and female sections which must always guarantee equal treatment and opportunities for the two sexes. As far as the female section is concerned however, there are also activities and services specifically aimed at those who are pregnant or are young mothers (Annex 2, 03.18.2013 Circular 1 "Model of intervention and review of the organization and operation of the Juvenile Justice Services System"). Although they are detention facilities, they, along with the other Juvenile services, are characterized by the aim of re-educating and re-socializing young offenders. In accordance with the existing legislation, in order to promote the re-education of minors, activities are organized to stimulate their personal and mental development as well as courses to teach new skills which will be useful for their re-integration in society. Among the activities which are widely encouraged within the penal institutions there are; sporting and cultural activities, school studies, theatre and various activities which give the possibility of interaction with the "outside world". In order to carry out all these activities there are a number of different professionals who work within IPM's (educators, penitentiary police, etc.). The "Institute Project" (Annex of Circular No. 1 of 03.18.2013 "Model of intervention and review of the organization and operation of the Juvenile Justice Services system") is the document which contains the rules governing the personnel of the institutions. It effectively establishes the fundamental criteria the project is based upon and which must be followed by each professional figure in order to achieve the common goal – rehabilitating young offenders.

Social services for minors

USSM (n. 29)

Offer assistance to minors who have committed offences throughout their entire criminal procedure. They gather information regarding the minor's personality on behalf of the public prosecutor; formulating a plan for their rehabilitation in accordance with the juvenile judicial authority.

They actively support the minor from the moment of arrest and all through the subsequent provision taken whether probation, suspended sentence, etc. In accord-

un minore entra nel circuito penale ed accompagnano il ragazzo in tutto il suo percorso penale, dall'inizio alla fine. Avviano l'intervento in tempo reale per il minore in stato di arresto e di fermo, seguono il progetto educativo del minore in misura cautelare non detentiva, gestiscono la misura della sospensione del processo e della messa alla prova e, complessivamente, svolgono attività di sostegno e controllo nella fase di attuazione delle misure cautelari, alternative e sostitutive concesse ai minori, in accordo con gli altri Servizi Minorili della Giustizia e degli Enti locali. Gli USSM attuano inoltre gli interventi previsti dalla legge n. 66 del 15 febbraio 1996 "Norme contro la violenza sessuale" (ai sensi dell'art. 11) e dalla Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980, ratificata in Italia con legge n. 64 del 15 gennaio 1994.

All'interno del servizio operano diverse professionalità tra cui assistenti sociali, educatori e psicologi che lavorando in équipe garantiscono un approccio multi professionale al "trattamento" del minore. Con la Circolare n. 72676 del 1996 sull'Organizzazione e Gestione Tecnica degli USSM vengono esplicitati i compiti istituzionali che devono essere svolti dal servizio. I compiti riguardano:

- la raccolta degli elementi conoscitivi relativi al minore in oggetto a procedimento penale e la comunicazione all'Autorità Giudiziaria delle condizioni personali, familiari ed ambientali del minore; la proposta di piani di intervento individualizzati che attivino percorsi di crescita e responsabilizzazione del minore;
- l'assistenza nei confronti del minore per tutta la durata del procedimento penale fornendo elementi di chiarificazione rispetto alla vicenda giudiziaria;
- l'attività di sostegno e controllo nella fase di attuazione del provvedimento dell'Autorità Giudiziaria;
- la verifica degli interventi in relazione ai piani formulati e ai risultati ottenuti.

Inoltre, un importante ruolo dell'USSM si realizza durante la fase di *Sospensione del processo e Messa alla prova*: la procedura per la messa alla prova, infatti, ha inizio con la richiesta da parte del giudice all'USSM di un progetto educativo destinato al minore; segue una valutazione periodica della personalità del reo e successivamente, con una nuova udienza, il giudice può giungere alla decisione di dichiarare l'estinzione del reato (nel caso in cui la prova dia esito positivo) oppure può provvedere alla prosecuzione del processo penale (esito negativo della prova).

Le Comunità Ministeriali (n. 12)

Nelle Comunità si assicura l'esecuzione dei provvedimenti dell'Autorità giudiziaria nei confronti di minorenni autori di reato, ai sensi degli artt. 18, 18-bis, 22, 36 e 37 del D.P.R. 448/88. I principi fondamentali su cui si basa il lavoro delle Comunità ministeriali sono la promozione delle risorse personali, familiari e sociali del minore, la necessità di limitare il più possibile la permanenza del minore all'interno della struttura e l'importanza di favorire attività formative, ricreative, ecc. in ambienti esterni alla struttura (Circolare n. 19259/2004 "Organizzazione e gestione tecnica delle Comunità dell'Amministrazione").

ance with the other Juvenile Justice services and local authorities they oversee the minor's re-educational plan. The USSM furthermore operate interventions foreseen by legislation n. 66 of 15 February 1996 regarding the "laws against sexual violence" (art.11) and the Hague Convention of 25 October 1980 ratified in Italy with legislation n.64 of 25 January 1994. Within the social services there are various professionals, among which social workers, educators and psychologists who work together as a team. In this way they can better guarantee a multidisciplinary approach for the "treatment" of young offenders. In circular n.72676 of 1996, regarding the organisation and management of USSM's all the functions that this service carries out are specified.

These functions are:

- gathering background information regarding the minor, especially where his/her family and provenance are concerned;
- planning and initiating individual courses aimed at re-couperating the youth in question;
- assistance to the youth throughout his/her entire stay within the Juvenile Justice System – explaining along the way the various procedures;
- monitoring the progress of the youths once they have embarked on the rehabilitation course specifically formulated for them;
- verification of the results obtained from attending the rehabilitation courses.

Furthermore, an important role of the USSM is to monitor young offenders who have been granted a suspended sentence and/or probation. Probation comes into effect in fact, when the judge requests the USSM to formulate a specific re-education course for the minor; once the minor embarks on this course his/her progress will be constantly monitored and evaluated until the judge declares that the offence has been repaid (positive probation outcome) or that the criminal procedure must proceed (negative probation outcome).

Communities (n. 12)

The work carried out by the communities is based on a few fundamental principles, which are: the necessity to limit the minor's stay within the structure as much as possible, allowing minors to participate in educational, recreational and cultural activities and the promotion of the minor's own resources.

In light of said principles, the objective of a minor's stay in a community are:

- establishing a re-educational course for the minor which takes into consideration his /her personal, familiar and social resources.
- promoting the minor's sense of responsibility and under-

Alla luce di tali principi, gli obiettivi fondamentali del collocamento presso le Comunità sono:

- stabilire un programma educativo destinato al minore che tenga presente tanto delle sue esigenze quanto delle sue risorse personali, familiari e sociali,
- favorire la responsabilizzazione e la consapevolezza del minore rispetto alla misura restrittiva della libertà personale,
- individuare e valorizzare le risorse del minore,
- offrire al giudice informazioni che contribuiscano ad una scelta conforme il più possibile alle esigenze educative del ragazzo,
- preparare le dimissioni del minore dalla Comunità e curarne l'eventuale invio ad altre strutture,
- restituire il minore al suo contesto sociale.

Secondo quanto affermato nel D.Lgs 272, 1989 le Comunità devono rispettare tre criteri fondamentali relativi alla gestione:

- organizzazione di tipo familiare, che preveda anche la presenza di minorenni non sottoposti a procedimento penale (con capienza di massimo dieci unità, limite che facilita e garantisce una conduzione e un clima educativamente significativi);
- presenza di operatori professionali specializzati in diverse discipline (assistenti sociali, mediatori culturali, ecc.), che accompagnano e sostengono il minore durante il proprio percorso;
- collaborazione di tutte le istituzioni interessate e utilizzo delle risorse del territorio.

L'ingresso del minore in comunità è obbligatoriamente accompagnato da una documentazione che attesta la sua precedente esperienza al fine di garantire una certa continuità del percorso all'interno del circuito penale. L'inserimento del ragazzo è seguito dalla definizione di un "Progetto Educativo Individualizzato" (P.E.I.): si tratta di un piano educativo che viene stilato prestando attenzione alla personalità del minore e alla valorizzazione dei processi di responsabilizzazione e risocializzazione del ragazzo, nonché nel rispetto della garanzia dei suoi diritti ed esigenze educative. Il progetto, elaborato dopo un'attenta osservazione del minore nella sua globalità, dovrà indicare:

- gli obiettivi che il minore deve raggiungere,
- le attività che dovrà svolgere,
- le indicazioni sulle modalità di svolgimento delle attività,
- le modalità di verifica, utili all'Autorità giudiziaria.

I Centri Diurni (1)

Sono strutture non residenziali che offrono attività dirette ai minori entrati nel circuito penale e di accoglienza di minori devianti o a rischio di disagio sociale non sottoposti a procedimento penale. Sono destinati all'esecuzione delle misure cautelari di prescrizioni e permanenza in casa, delle misure alternative dell'affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare e semilibertà, delle sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata (per precisazioni su questi istituti si veda la parte quarta). I servizi diurni hanno finalità, attraverso programmi mirati individuali, educative, di studio, di formazione-lavoro, di tempo libero e di animazione. Sono organizzati e gestiti dai Centri per

standing towards the procedure he/she is going through.

- establishing what personal resources the minor has and use them accordingly.
 - sharing information with the judge so that, based on that information, the minor can be given the best possible rehabilitation course to suit his/her needs.
 - handling the minor's move to another facility or dismissal once he/she has terminated the sentence.
 - helping the minors adapt to his reinstatement in society
- According to what is stated in Legislative Decree 275/1989, communities must observe three fundamental points regarding their role:
- they must have a "family" type organization (with a maximum number of ten so as to guarantee the individual attention and educational of each child) which must also include youths who are not going through criminal procedures.
 - there must be on site the presence of a team composed of educators and cultural mediators, etc, who can guide and sustain the minors through this experience.
 - they must collaborate with other institutions and local authorities in their area.

Upon entry to one of these structures, the minor must have all the relevant documentation relating to his/her previous experiences in order to guarantee a certain continuity within the correctional facilities. Following the minor's arrival an Individual Education Plan (P.E.I) is drawn up: this is an educational course aimed at promoting the minor's sense of responsibility and re-socialization. Taking into consideration the minor's specific characteristics, the plan must include:

- the objectives the minor must reach
- the activities to be carried out.
- indications regarding how to carry out said activities.
- the methods in which his progress will be verified on behalf of the Judicial Authorities.

Day Centers (1)

These centres are non residential and welcome all those minors who are either going through a criminal procedure or are at risk of committing offences. This is where youths have to be if they are on house arrest, in the care of social services, on a semi-detentive sentence or a suspended sentence. They offer individual education courses, recreational activities, training courses and leisure activities. They are organized and managed by Juvenile Justice Centres as well as local authorities and are staffed by a team of experts in the various subjects on offer. They can also accommodate youths who are not in the Juvenile Justice System and they are housed alongside the Communities so as to share the personnel and management. All the activities organized by the Day centres whether educational or recreational, are done in collaboration with the institu-

GIUSTIZIA MINORILE JUVENILE JUSTICE

-  **CGM**
Centri per la Giustizia Minorile
Centres Of Juvenile Justice

-  **ICF**
Istituto Centrale di Formazione
Reception Centres

-  **CPA**
Centri di Prima Accoglienza
First Reception Centres

-  **IPM**
Istituti Penali per i Minorenni
Penal Institutions for Minors

-  **Comunità**
Communities

-  **UUGMM**
Istituti Giudiziari
Judiciary Institutes

-  **USSM**
Servizio Sociale per i Minorenni
Social Services Offices for Minors



la Giustizia minorile in collaborazione con gli enti locali e vi lavorano operatori professionali delle diverse discipline. Vi possono accedere anche minori non sottoposti a procedimenti penali. Annessi alle Comunità Ministeriali, ne condividono il personale e la Direzione. All'interno dei Centri Diurni si svolgono attività legate all'esecuzione di misure alternative e sostitutive alla detenzione: laboratori di formazione professionale, attività ricreative e sportive, programmi di studio, di formazione al lavoro e di tipo educativo. I servizi sono organizzati e gestiti in collaborazione con tutte le istituzioni interessate e con la partecipazione di operatori professionali delle diverse discipline (art.12 D.Lgs. 272 1989). Stabiliscono rapporti con:

- il volontariato, favorendo il coinvolgimento e la partecipazione della comunità esterna al trattamento,
- il Centro Territoriale Permanente, realizzando corsi scolastici,
- gli Enti Locali e il privato sociale per il reperimento delle risorse utili per il trattamento.

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE: LE PROFESSIONALITÀ AL LAVORO

Negli anni, il sistema della Giustizia minorile è andato consolidando un approccio che può essere descritto come multidisciplinare e multidimensionale: una modalità di lavoro che prevede un'interazione dinamica tra tutti gli attori coinvolti e pone al centro il progetto rieducativo del ragazzo nel cui ambito, l'organizzazione e i diversi compiti di tutti gli attori, compresa la polizia penitenziaria, devono essere funzionali alla realizzazione di percorsi pedagogici nei quali sono incluse le dimensioni individuali, socio familiari, psicologiche, riparative e di sicurezza per realizzare le finalità del trattamento. La circolare Dipartimentale "Modello d'intervento e revisione dell'organizzazione e dell'operatività del Sistema dei Servizi Minorili della Giustizia" (n. 1 del 18 marzo 2013) ha colto pienamente tale vocazione ad un sapere cooperativo della Giustizia minorile e intende rafforzare questo approccio valorizzando un modello d'intervento dinamico integrato, focalizzato sulla costruzione di reti e sulla sicurezza dinamica includente tutte le informazioni e le professionalità a disposizione del sistema nell'ambito del programma di recupero del minore. Sempre la circolare sottolinea come la professionalità acquisita nel lavoro con i minorenni caratterizzi tutti gli operatori, al di là della individuale funzione. Polizia penitenziaria, educatori, assistenti sociali hanno imparato a condividere gli obiettivi del progetto socio-educativo, gli stili di lavoro e la responsabilità educativa. Inoltre, viene valorizzata e implementata l'alta capacità di interazione/integrazione tra servizi e operatori, con il supporto di programmi di ricerca e percorsi formativi (come richiamato dagli obiettivi strategici del Documento di Programmazione Generale anno 2013 inerenti la valorizzazione delle risorse umane e la razionalizzazione del sistema della formazione).

tions involved and are carried out by professionals (art.12 D.Lgs. 272 1989).

They collaborate with:

- Voluntary associations, promoting participation and involvement outside of the structure itself
- The local territorial centre, offering educational and training courses
- Local authorities and Private Associations.

DEPARTMENT OF JUVENILE JUSTICE: PROFESSIONALISM AT WORK

Over the years the Juvenile Justice department has assumed a multi-dimensional role, encouraging a dynamic approach to the youth's re-enstatement in society. It therefore ensures that all parties involved, including penitentiary police, contribute to the growth of the individual, following a pedagogic, educational and socio-familiar path to consolidate the process. The growth and re-enstatement of the minor, are thus, sustained by the Juvenile Justice System who also ensures that the minor's family and the local authorities are also fully involved.

The circular "Method of intervention and review of the organization and operation of the system of Juvenile Justice services" (no. 1 of March 18, 2013), has fully embraced the cooperative vocation of the Juvenile Justice system and is intended to support the latter by underlining the collaboration and focus of each party in the rehabilitation of minors throughout the entire process. This wide network of individuals who work within the system cooperate with one another with a shared sense of responsibility. The circular also explains how penitentiary police, educators and social workers have learned to share the same aims, work ethic and educational responsibility: guided by formation courses and research programmes (outlined in the 2013 programme concerning human resources).

Organizational structure¹

The new staff classification is subdivided in areas depending on duties and abilities pertinent to the job. Within each area, the professional profiles are identified by declarations that describe the employee, through a brief description of the duties they perform and the level of professionalism required.

¹ CCNI 29 July 2010 – National collective contract for non-management personnel of the Ministry of Justice 2006/2009 – Text and attachments.

Ordinamento Professionale¹

Il nuovo sistema di classificazione del personale è articolato per aree. All'interno di ogni singola area funzionale i profili professionali sono individuati mediante declaratorie che descrivono l'insieme dei contenuti tecnici della prestazione lavorativa e le attribuzioni proprie del dipendente, attraverso una descrizione sintetica delle mansioni svolte e del livello di professionalità richiesto.

I profili professionali dell'Amministrazione della Giustizia Minorile²

Nella prima area è previsto un solo profilo professionale.

Ausiliario. Attività ausiliarie e di supporto ai processi organizzativi e gestionali del proprio settore di competenza con l'ausilio degli strumenti in dotazione, anche informatici. Lavoratori che svolgono le seguenti attività: di movimentazione fascicoli, oggetti, documenti e materiale librario, fotocopiatura e fascicolazione copie, ritiro e consegna corrispondenza, ricevimento al pubblico.

Nella seconda area sono previsti sette profili professionali diversificati per specifiche professionali, fasce economiche di accesso e titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno.

Conducente di automezzi

Operatore: nel quadro di istruzioni operative, in possesso di conoscenze tecnico-pratiche svolge attività di collaborazione amministrativa e/o tecnica, nonché compiti specifici connessi ad attività gestionali e logistiche anche utilizzando mezzi, apparecchiature e strumenti in dotazione provvedendo altresì alla relativa custodia e manutenzione.

Assistente amministrativo: nell'ambito d'indirizzi definiti provvede all'espletamento di compiti specifici quanto ad obiettivi e contenuti connessi ad attività polivalenti relative a processi gestionali di organizzazione amministrativa che richiedono sia la conoscenza di tecniche pratiche, sia di norme, metodi e tecniche.

Contabile: lavoratori che coadiuvando le professionalità superiori svolgono attività di predisposizione di computi, rendiconti e situazioni contabili di media complessità, attività esecutiva e di applicazione delle norme di contabilità nonché di rilevazione dei dati contabili e di flussi finanziari con l'ausilio di apparecchiature informatiche.

Assistente tecnico: personale che nel settore tecnico di competenza sulla base di specifiche professionali e conoscenze richieste svolge attività di esecuzione di operazioni teorico-pratiche.

Assistente informatico: Lavoratori che svolgono attività di installazione e configurazione di sistemi o di pacchetti software standard rispettando le specifiche dettate dall'Amministrazione, attività di supporto agli utenti nella risoluzione delle problematiche connesse all'applicazione delle procedure di sicurezza previste verificando l'integrità del sistema, operando una attività di prima valutazione dei malfunzionamenti lamentati, interfacciandosi con i fornitori esterni

Professional profiles within the Juvenile Justice Administration²

In the first sector only one figure is foreseen.

Auxiliary: the duties of the Auxiliary are; supporting the organization and management personnel also using IT skills, transporting/delivering documents, basic secretarial duties (photocopying, sending and accepting deliveries, contact with the public).

In the second sector 7 professional figures are foreseen, each with their specific role, salary and qualifications.

Driver

Operator: possesses technical knowledge, carries out administrative and/or technical assistance, as well as specific tasks related to business operations and logistics which also means using equipment and tools ensuring their safekeeping and maintenance.

Administrative Assistant: within the set guidelines they perform specific tasks relating to the particular objectives, activities related to the administrative management that require knowledge of practical techniques, standards and methods.

Accountant: assisting the management with calculations, accounts and financial statements of medium complexity as well as accounting data and cash flows with the aid of IT equipment.

Technical Assistant: carries out theoretical and practical operations.

IT Assistant: personnel engaged in the installation and configuration of systems and standard software packages according to the specifications requested by the administration, user support duties in the resolution of problems related to the application of safety procedures by verifying the integrity of the system, making assessments of complaints of malfunction, interfacing with external suppliers contractually employed to solve IT problems.

Pedagogical Assistant: they assess, tutor and educate in their specific field of expertise, carry out duties of educational support of the minor, ensure the proper implementation of the criminal provisions against minors inside and outside of correctional facilities, collaborate and prepare the educational projects for the minors, for the part concerning the relations with the judicial authorities and the identification act as a liaison with other juvenile services and with the local authorities.

In the third sector 11 professional figures are foreseen, each with their specific role, salary and qualifications.

Administrative Officer (see previous job description)

addetti contrattualmente alla soluzione del problema.

Assistente di area pedagogica: svolge attività lavorative, esecutive e di istruttoria connesse al proprio settore di competenza. Svolge attività di collaborazione alla stesura e alla gestione del progetto educativo nei confronti del minore anche per la parte riguardante i rapporti con l'Autorità giudiziaria e di individuazione delle possibili interconnessioni con gli altri servizi minorili con le risorse del territorio.

Nella terza area sono previsti undici profili professionali diversificati per specifiche professionali, fasce economiche di accesso e titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno.

Funzionario amministrativo (v. voce precedente)

Funzionario contabile (v. voce precedente)

Funzionario informatico (v. voce precedente)

Funzionario linguistico (v. voce precedente)

Funzionario statistico. Attività di elevato contenuto specialistico in campo statistico. Lavoratori che provvedono, con responsabilità diretta, all'impostazione delle procedure di rilevazione dei dati statistici, alla loro raccolta ed elaborazione, partecipano alla redazione di programmi generali di rilevazione e, nella fase di esecuzione del progetto, coordinano con diretta responsabilità, la raccolta e l'elaborazione dei dati, nonché l'interpretazione dei risultati.

Funzionario della professionalità pedagogica (educatore).

Attività di elevato contenuto tecnico specialistico nel trattamento e nel reinserimento sociale nell'ambito della professionalità pedagogica nei confronti dei minorenni sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento penale al fine della realizzazione delle linee di indirizzo e degli obiettivi dell'Ufficio definiti dal Dirigente. Personale che svolge attività di predisposizione di metodiche di intervento educativo in collaborazione con le altre professionalità coinvolte nell'intervento socio-pedagogico nei confronti dell'utenza minorile finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

Funzionario della professionalità di servizio sociale (assistente sociale). Attività di elevato contenuto tecnico specialistico nel trattamento e nel reinserimento sociale nell'ambito delle metodiche di servizio sociale nei confronti dei minorenni a rischio di devianza o del circuito penale al fine della realizzazione delle linee d'indirizzo e degli obiettivi dell'Ufficio definiti dal Dirigente, comunque caratterizzati dalla possibilità di inserimento nel mondo del lavoro e per l'elevazione del livello culturale.

Funzionario dell'organizzazione. Attività di contenuto specialistico, con assunzione di compiti di gestione e di mediazione per la realizzazione delle linee di indirizzo e degli obiettivi dell'ufficio definiti dal dirigente.

Funzionario tecnico. Lavoratori che svolgono attività ad elevato contenuto specialistico nell'ambito della specifica professionalità tecnica posseduta, al fine della realizzazione delle linee di indirizzo e degli obiettivi dell'ufficio definiti dal Dirigente.

Funzionario della professionalità di mediazione culturale. Introduce la figura professionale del funzionario della mediazione

Accounting Officer (see previous job description)

IT Officer (see previous job description)

Linguistics Officer (see previous job description)

Statistics Officer: Highly specialized in the field of statistics, with management tasks for the implementation of guidelines and objectives defined by the Office Manager. Has the direct responsibility of setting procedures for collecting/compiling and processing statistical data, involved in the drafting and the execution phase of projects, directly responsible for the collection and processing of data and the interpretation of results.

Pedagogical Officer (Educator):

Highly specialized in the treatment and social reintegration of youths subjected to criminal measures on the part of the Judicial Authority, responsible for the implementation of the guidelines and objectives defined by the Executive office, establishment of methods of educational intervention in collaboration with other professionals involved in the socio-pedagogical intervention of minors, assessment of the minor's family and social life for the achievement of institutional goals. Collaboration with the Head Office for the definition and implementation of the guidelines and objectives.

Social Services Officer (Social Worker): highly trained in the treatment and social reintegration of juvenile offenders or at risk of offending, preparation of methods of intervention in collaboration with other professionals involved in the socio-pedagogical rehabilitation of minors, gathering and analyzing information regarding the minor's personal, family and social background for the achievement of the institutional goals.

Organizational Officer: specialized role with managerial and mediation tasks aimed at the implementation of guidelines and objectives defined by the executive office.

Technical Officer: employees whose work requires highly specialized expertise in their specific technical field in order to implement the guidelines and objectives defined by the Executive Office.

Cultural Mediation Officer. Introduces the professional figure of the cultural mediation officer (newly created). Highly specialized employees, with duties of facilitating communication between foreign minors who have entered the penal system and the institutions mandated by the criminal courts, gather information regarding these minors and relate to them the kind of treatment that will be implemented, engaged in mediation between the different cultures in the respect of pluralism and diversity, as well as creating and managing interventions inside and outside of detention facilities for foreign minors, alongside the other professional figure their aim is to promote integration and social in-

¹ CCNI 29 luglio 2010 - Contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia - Quadriennio 2006/2009 - Testo e allegati.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia - Quadriennio 2006/2009

² CCNI 29 luglio 2010 , art. 18

² CCNI 29 July 2010 , art. 18

culturale (di nuova istituzione). Lavoratori che svolgono attività di elevato contenuto specialistico, con assunzione di compiti di facilitazione della comunicazione tra gli utenti stranieri entrati nel circuito penale e il complesso delle Istituzioni demandate all'esecuzione penale dall'Autorità giudiziaria. Lavoratori che partecipano ai processi di conoscenza e trattamentali riferiti agli utenti stranieri.

La polizia penitenziaria minorile³

La specialità di *addetto al trattamento dei detenuti minorenni* è stata istituita con Decreto del Ministro della Giustizia del 19 ottobre 2009. Lo Specialista addetto al trattamento di detenuti minorenni deve far fronte, attraverso un atteggiamento positivo e di autocontrollo e mediante le leve della comunicazione, ad eventuali momenti di criticità, avendo una ottimale capacità di interazione con le altre figure professionali che operano nel settore. Da qualche anno, la Giustizia minorile sta investendo con continuità sulla formazione permanente del personale del contingente di polizia penitenziaria che le viene assegnato. Questa formazione è orientata a valorizzare e potenziare gli aspetti qualificanti della specializzazione di questo personale nel lavoro in ambito minorile. I compiti della polizia penitenziaria sono vari e delicati: essa ha il mandato di assicurare l'esecuzione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, di garantire l'ordine e la sicurezza all'interno delle strutture restrittive, di espletare i servizi di traduzione e piantonamento e di partecipare ad attività di osservazione e trattamento rieducativo dei detenuti e degli internati. Pertanto il personale della polizia penitenziaria, caso unico del sistema penale, ha due competenze di sicurezza e di trattamento, costitutive di un unico ruolo: l'una non può essere svolta trascurando l'altra e viceversa. I compiti di sicurezza hanno la preminenza nell'azione quotidiana perché è prioritario assicurare l'esecuzione dei provvedimenti di detenzione e garantire "il buon andamento" e la convivenza civile nell'istituzione penale. Questa preminenza, tuttavia, non delinea una minore competenza nell'aspetto "rieducativo".

La formazione permanente rivolta al poliziotto penitenziario che opera nel campo minorile tiene conto di questa complessità del suo ruolo cercando di favorire una buona integrazione tra le diverse funzioni e lo sviluppo di quelle abilità professionali che sono essenziali quando i detenuti sono dei ragazzi o dei giovani adulti.

clusion, in accordance with the guidelines and objectives defined by the executive office Manager.

Juvenile Penitentiary Police³

The role of **Juvenile Penitentiary Police** was established by the Decree of the Minister of Justice of 19 October 2009. They are specifically assigned to the treatment of juvenile detainees and must be able to do their job with a positive attitude, self-control and to use communication to sedate any critical moments as well as having an optimal ability to interact with other professionals working in this particular field.

For some years now, the Juvenile Justice has been investing in the training of the permanent staff of its detention centers. This training is geared to enhance and strengthen the qualifying aspects of personnel in the Juvenile Justice field. The tasks assigned to the penitentiary police are varied and fairly sensitive: their mandate is to ensure the implementation of measures restricting personal freedom, to guarantee order and security within the detention centres, to carry out the rehabilitation treatment of prisoners. Therefore, juvenile penitentiary police, the only case in the penal system, have two responsibilities, security and treatment, constituting a unique role: one cannot be performed neglecting the other and vice versa. The task which has pre-eminence is safety because without it they cannot ensure the implementation of the detention measures nor ensure "good conduct" within the penitentiary. This priority, however, does not lend lesser importance to the "re-educational" aspect of the job.

The lifelong learning directed at the penitentiary police officer who works in the field of Juvenile Justice, takes into account the complexity of this role and therefore, constantly strives to promote good integration between the development and the execution of the professional skills that are essential when the inmates are minors or young adults.

IL DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE: AREA PENALE ESTERNA E AREA PENALE INTERNA

La Giustizia minorile, come più volte evidenziato, è andata configurandosi sempre più quale "sistema aperto": ovvero sistema che, pur mantenendo la titolarità e la responsabilità dell'intervento sul minore prevede, nel suo operato, il pieno coinvolgimento della famiglia e degli altri attori territoriali, i quali, ognuno secondo la propria competenza, concorrono al benessere del minore e del suo migliore interesse. Proprio per queste ragioni, e in piena coerenza con lo scopo rieducativo della pena, l'intervento della Giustizia minorile ha teso progressivamente a concentrarsi in ambito extramurario, ovvero in quello "spazio" ove, una volta sanato il proprio conflitto con la Giustizia, il minore deve fare ritorno.

L'area penale esterna riguarda, infatti, tutti quei minori che scontano la propria pena al di fuori dei luoghi di detenzione, attraverso misure alternative e/o sostitutive. Tali misure (tra le quali rientrano, ad esempio, la semi libertà o l'affidamento ai servizi sociali) hanno l'obiettivo di evitare la "sottrazione" del minore, entrato in conflitto con la Giustizia, alla società e di facilitare il suo reinserimento nel contesto sociale. Fine ultimo dell'intervento in area penale esterna, infatti, è quello di evitare i danni che possono scaturire dal contatto con l'ambiente penitenziario e dunque dalla condizione di privazione della libertà. In questo modo, infatti, il minore ha la possibilità di mantenere il contatto con la comunità sociale, che contribuisce alla sua responsabilizzazione e alla sua crescita. L'esecuzione in area penale esterna, inoltre, rispetta i principi di residualità della detenzione e di minima offensività (DPR 488/88) assicurando, per questa via il rispetto della personalità e delle esigenze evolutive e sociali del minore stesso.

L'area penale interna riguarda tutti i minori che scontano la propria pena in un contesto intramurario (IPM). È bene tuttavia sottolineare, come oggi, proprio in piena coerenza con un approccio del sistema della Giustizia minorile orientato a svolgere il proprio mandato con una molteplicità di attori differenti i quali sono chiamati a compartecipare al progetto rieducativo del minore, la stessa organizzazione delle strutture detentive è andata orientandosi a valorizzare l'importanza della relazione tra il minore entrato in conflitto con il circuito penale e l'ambiente sociale. Anche all'interno degli spazi intramurari, infatti, si realizzano collegamenti con strutture esterne che danno la possibilità ai minori di mantenere i legami con la società nel rispetto dei principi di ri-socializzazione, responsabilizzazione, nella garanzia della non interruzione dei processi educativi del minore, i quali costituiscono le finalità ultime cui tende l'intero sistema della Giustizia minorile.

THE DEPARTMENT OF JUVENILE JUSTICE: INSIDE THE PENITENTIARY AREA AND OUTSIDE THE PENITENTIARY AREA

The Juvenile Justice System, as previously stated, has more and more taken on the aspect of an "open system": a system which, while retaining the ownership and responsibility of the intervention on minors includes, with its work, the full involvement of family and the local authorities, who, each according to its ability, contribute to the welfare of the minor and his/her best interests. Precisely for these reasons, and in full compliance with the rehabilitative purpose of the punishment, the intervention of Juvenile Justice has tended to focus progressively on rehabilitating young offenders "outside" of the penitentiary, or in the "area" where, once repaid their debt with Justice, the minor must return.

The area outside the penitentiary concerns, in fact, all those minors who are serving their sentences outside of detention centers, through alternative measures. These measures (which include, for example, semi-freedom or being placed in the care of social services) have the objective of avoiding "segregating" minors from society in order to facilitate their re-instatement. The final objective is to avoid the potentially traumatic experience of having their freedom taken away. By keeping minors out of closed penitentiaries in fact, they maintain contact with their families and their communities and promotes their sense of responsibility which helps them once they have finished serving their sentences. Furthermore, in compliance with the principles discussed previously in this report (DPR 488/88) the needs of the minor are fully respected.

The area inside the penitentiary concerns all those minors who are serving their sentences inside closed correctional facilities (IPM). We must highlight the fact though, that in accordance with the laws regarding juvenile offenders, juvenile penitentiaries now offer more contact between the minor and the "outside". In order for minors to maintain contact with outside life and indeed society, there are various organizations they can count on. These organizations guarantee the continuation of the minor's education, their re-socialization and promote their sense of responsibility, which is the ultimate goal of the Juvenile Justice System.

³ Per una più ampia trattazione sul tema si veda: Stefanelli C., Mandalari G., Polizia penitenziaria minorile e processo di specializzazione, in *Minorigiustizia*, n. 1-2010.

³ For a more in-depth analysis of the subject see: Stefanelli C., Mandalari G., Polizia penitenziaria minorile e processo di specializzazione (Juvenile Penitentiary Police and Specialization), in *Minorigiustizia*, n. 1-2010.

Punti di forza nel lavoro della Giustizia Minorile

Strong points of the Juvenile Justice System

LA MESSA ALLA PROVA

La sospensione del processo e messa alla prova costituisce l'istituto giuridico più innovativo del processo penale minorile (art. 28 D.P.R.448/88). Esso si concretizza in una rinuncia temporanea dello Stato al giudizio per consentire un'effettiva attività di cambiamento del ragazzo, che potrà comportare, per esito positivo della prova, l'estinzione del reato. La sospensione del processo e messa alla prova prevede la possibilità di sospendere l'iter processuale in udienza preliminare, o durante il giudizio dibattimentale, per un periodo non superiore ad un anno (fino a tre anni per i reati più gravi). L'applicabilità della misura non è compromessa né dall'eventuale esistenza di precedenti giudiziari e penali, né da precedenti applicazioni, né dalla tipologia di reato. La decisione del giudice si fonda sugli elementi acquisiti attraverso l'indagine socio-ambientale e della personalità (art. 9 D.P.R. 448/88).

Con l'ordinanza di sospensione il giudice affida il ragazzo ai servizi della Giustizia minorile che, in collaborazione con i servizi locali, svolgono attività di osservazione, trattamento e sostegno. La sospensione può essere revocata in caso di gravi e ripetute trasgressioni alle prescrizioni imposte. Decorso il periodo di sospensione, il giudice fissa una nuova udienza dove dichiara, con sentenza, estinto il reato, se ritiene che la prova abbia avuto esito positivo. Altrimenti, provvede alla prosecuzione del processo penale (art.29 DPR 448/88).

Il giudice avvia le procedure per la messa alla prova, richiedendo al servizio sociale un progetto d'intervento. Tale richiesta è

THE PROBATION PERIOD

Suspension and probation constitutes the most innovative in the proceedings of the legal institution of Juvenile law (art. 28 DPR448/88). It takes the form of a temporary waiver of the State towards the trial by consenting in an effective activity of change in the minor, which with a positive outcome of the probation may lead to the extinction of the offense. The suspension of the criminal process and putting the minor on probation provides for the possibility of suspending the legal proceedings and the preliminary hearing, or during the trial, for a period not exceeding one year (up to three years for more serious offenses). The applicability of the measure is not compromised by the possible existence of criminal records and criminal penalties, nor by previous applications or by the type of crime. The judge's decision is based on evidence obtained through socio-environmental investigations of the personality of the offender. (Article 9 of Presidential Decree 448/88).

With the order of suspension the court entrusts the minor to Juvenile Justice services in collaboration with local services, engaging in observation, treatment and support. The suspension may be revoked in cases of serious and repeated transgressions of the imposed requirements.

Upon expiry of the suspension period, the court shall set a new hearing where it may be declared through sentence that the offense be extinguished in the case that probation proved to be successful. Otherwise it provides for the continuation



fatta ai servizi minorili e prevede la collaborazione dei servizi socio-assistenziali degli Enti Locali. Nei fatti, il destinatario di tale richiesta è l'Ufficio Servizio Sociale per i minorenni (USSM). La redazione del progetto comporta il coinvolgimento del minore e la conseguente individuazione delle prescrizioni che egli accetta e s'impegna a rispettare, assumendo così natura pattizia e contrattuale. Il giudice non partecipa alla fase di elaborazione del progetto ma può suggerire modifiche e integrazioni.

Il progetto predisposto deve essere:
consensuale, adeguato, fattibile, flessibile.

Consensuale: l'accettazione della misura e del progetto da parte del ragazzo sono una premessa imprescindibile sul piano operativo in quanto la condivisione del contratto sociale ne agevola la tenuta. Si giocano a questi livelli i principi più significativi del servizio sociale quali il rispetto dell'autodeterminazione e della volontà della persona al cambiamento. In questo spazio il servizio sociale si misura con tutta la problematicità del contesto in cui il progetto si costruisce, compresa l'ipotesi di un consenso d'opportunità che può indurre il ragazzo ad aderirvi in vista della soluzione per lui vantaggiosa. Il consenso presuppone l'accertamento di responsabilità del soggetto. Si tratta di una condizione non prevista esplicitamente dalle norme ma ritenuta implicitamente elemento essenziale, poiché sarebbe contraddittorio disporre la messa alla prova nei confronti di chi si dichiara innocente, così come una dichiarazione espli-

of the criminal proceedings (art. 29 DPR 448/88). The judge shall initiate the procedures for the probation period requesting an intervention project by social services. Such requests are made to juvenile services with the expectations of collaboration from the social services of the local authorities. In fact, the recipient of such a request is that of the Office of Social Service for Minors (USSM). The preparation of the project requires the involvement of the minor and the consequent identification of requirements that he accepts and undertakes to respect, thus assuming an agreement of contractual nature. The judge does not participate in the elaboration phase of the project but may however suggest amendments and additions.

The prepared project must be:
consensual, adequate, feasible and flexible.

Consensual: The acceptance of the measures and of the project by the minor are a vital prerequisite to the operational level as the acceptance of this social contract facilitates the seal. The most significant principles of social service such as respect for self-determination and the will of the minor to change play on these levels. In this space the social service measures with all the problematic natures of the context in which the project is built, including that of the option of a consensus of opportunity which can induce the minor to accede in viewing the solution as being advantageous to him/her. Consensus presupposes the ascertaining

of responsibility of the subject. Such a condition is not expected explicitly by the norm is yet considered an implicitly essential element because it would be contradictory to have the testing done with anyone who claims innocence, as well as in the case of an explicit statement of responsibility as this would have a stigmatizing effect on the minor which is inconsistent with the aim of social rehabilitation proposed by the institution in question. Still treated as a penal measure although with elements of educational support, logically there must be a connection between responsibility of the fact and positive proof with extinction of the offense or negative proof and imposition of sentence. The lack of explicit reference in the provisions of the prior assessment of responsibility still remains an area of controversy fuelled by an improper and indiscriminate use of the measure.

Adeguato: il contenuto del progetto deve corrispondere alla personalità del ragazzo, alle sue capacità personali, sociali e culturali, al tipo di reato, alla entità della lesione del patto sociale su cui modulare l'attività di riparazione del danno ed eventualmente di riconciliazione con la vittima del reato, all'ambiente in cui dovrà realizzarsi.

Fattibile: le ipotesi esplicative del disagio devono tradursi in operazioni concrete che evidenzino gli obiettivi da raggiungere, le modalità con cui si intendono raggiungere, i tempi intermedi da rispettare, i soggetti che vi partecipano. La norma al riguardo (art. 27 D.L. 272/89) indica specificatamente che il progetto deve prevedere: a) le modalità di coinvolgimento del minore, del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita; b) gli impegni specifici del minore; c) le modalità di partecipazione al progetto degli operatori della giustizia e dell'ente locale; d) le modali-

of responsibility of the subject. Such a condition is not expected explicitly by the norm is yet considered an implicitly essential element because it would be contradictory to have the testing done with anyone who claims innocence, as well as in the case of an explicit statement of responsibility as this would have a stigmatizing effect on the minor which is inconsistent with the aim of social rehabilitation proposed by the institution in question. Still treated as a penal measure although with elements of educational support, logically there must be a connection between responsibility of the fact and positive proof with extinction of the offense or negative proof and imposition of sentence. The lack of explicit reference in the provisions of the prior assessment of responsibility still remains an area of controversy fuelled by an improper and indiscriminate use of the measure.

Adequate: The contents of the project should match the personality of the minor, his/her personal abilities, social and cultural, the type of crime committed, the extent of the injury to the social pact upon which modulating the activity of repairing the damage and eventual reconciliation with the victim of the offense as well as the environment in which they will be realized.

Feasible: The explanatory hypothesis of discomfort must be translated into concrete operations highlighting the objectives to be achieved and the methods intended to



tà di attuazione eventualmente dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione con la persona offesa.

Flessibile: il progetto per la sua natura processuale privilegia logiche circolari di definizione e ridefinizione di obiettivi, in base all'andamento delle azioni e delle verifiche intermedie. La flessibilità consente di rimodellare il progetto in corso d'opera se si verificano imprevisti, se cambiano le esigenze del ragazzo, se vengono meno delle risorse. Permette di non vivere la messa alla prova come un contenitore rigido che una volta definito è impossibile modificare. L'attività del servizio sociale attiene, nella fase preliminare dell'intervento all'esplorazione articolata su più fronti: a) la storia individuale del ragazzo; b) il contesto familiare; c) l'ambiente. Si tratta di un'attività volta a conoscere tutte le potenzialità del contesto del ragazzo per connetterle all'interno del progetto. È un lavoro di tessitura difficile e delicato in quanto si attiva sul pregiudizio radicato che del penale debba farsi carico solo il ministero della Giustizia. Prevede, oltre la connessione con la rete dei servizi, la ricerca di risorse informali che possono garantire l'attuazione di parti del progetto come l'inserimento lavorativo, l'attività di socializzazione, ecc. Una condizione imprescindibile è l'effettiva praticabilità del progetto, data dalla presenza di quegli elementi necessari come il consenso del minore, la presenza di risorse, la partecipazione della famiglia, ecc. Una messa alla prova senza progetto, o con un progetto formale, aleatorio nei contenuti

achieve them with, intermediate times to be respected and subjects who participate. The norm in this regard (art. 27 DL 272/89) specifically indicates that the project must include: a) details of the involvement of the minor, his/her family nucleus and surroundings; b) the specific commitments of the minor; c) the procedures for the participation of legal practitioners and local authorities in the project; d) the procedures for implementing appropriate measures to restore the consequences of the crime and to promote reconciliation with the victim.

Flexible: The project because of its procedural nature favours a circular logic of definition and redefinition of goals, based on the performance of actions and intermediate verifications. Flexibility allows for the remodelling of the current project in the case of unforeseen events, if the needs of the minor change or if resources should fail to come through. This allows one to have the flexibility of not experiencing the the probation phase as a rigid container that once defined is impossible to modify. In the preliminary phase of the intervention the activity of social service concerns several fronts: the individual history of the minor; b) the family context; c) the environment. Its an activity which is designed to recognise all the potentials in the context of the minor in order to connect him/her with the project. It is a difficult and intricate weaving job and delicate in such as it activates on the ingrained prejudice that only the Ministry of Justice should

e nelle azioni non è proponibile: significa togliere significato sia da un punto di vista giuridico che pedagogico, ad un'esperienza che di contro può essere ricca di finalità educative. Altro elemento da considerare in merito è, pertanto, il potere di proposta del servizio sociale. Il significativo ruolo che il codice assegna al servizio comprende la possibilità di esprimere ipotesi operative al giudice, compresa la proposta di messa alla prova, ciò presuppone uno stile dialogico nei rapporti orientato al reciproco riconoscimento. Diventa eticamente difficile pensare, invece, a situazioni dove l'assistente sociale esprime una non praticabilità della messa alla prova ed il giudice decide comunque per la misura. La messa alla prova italiana può essere assimilata alla *probation*¹ e alla *diversion*², proprie degli ordinamenti stranieri. In particolare essa sembra coniugare gli aspetti positivi e vantaggiosi di entrambe.

bear the penalty. It contemplates, other than the connection with the network of services, the research of informal resources that can ensure the implementation of parts of the project such as job placement, social activities, etc. An essential condition is the actual feasibility of the project, given the presence of those necessary elements such as the consent of the minor, the availability of resources, the participation of the family, etc. Probation without a project, or with a formal project, an alliance in content and actions is not feasible: means eradicating significance both from a legal and pedagogical point of view to an experience which on the contrary can be filled with educational goals. Another element to consider in merit is therefore the power of proposal on the part of social services. The significant role that the law assigns to the service includes the opportunity to express operating hypothesis to the court, including the proposal to be put on probation, this presupposes a dialogical style in the relations oriented at mutual recognition. It however becomes ethically hard to comprehend situations where the social worker expresses a non-viability of probation but the judge still decides on this measure. The Italian probation period can be assimilated to the probation¹ and diversion² of foreign legal systems. In particular it seems to combine positive and beneficial aspects of both.

¹ È uno strumento alternativo alla detenzione, successivo ad una sentenza di condanna.
² Sottrae il minore al circuito giudiziario nel momento in cui nasce il sospetto della sua responsabilità

¹ This is an alternative instrument to detention, subsequent to a conviction
² Subtracts the minor from the judicial circuit at the time when the suspicion arises of his/her responsibility

IL LAVORO CON LE FAMIGLIE

Il coinvolgimento della famiglia del minore autore di reato all'interno del programma trattamentale realizzato dal sistema della Giustizia Minorile ha rappresentato, in ragione della centralità dell'intervento sul minore sancita dall'ordinamento penale, un'area teorico-operativa che, se da una parte presenta un'elevata complessità per questioni di ordine sia teorico sia procedurale-organizzativo, dall'altra ha costituito a lungo una sorta di "zona grigia" poco presidiata dai Servizi, anche per una non definita attribuzione della titolarità dell'intervento, nonché delle modalità di realizzazione di esso.

Recentemente, tuttavia, il lavoro con le famiglie dei minori entrati in conflitto con la Giustizia è andato assumendo una centralità sempre maggiore in ragione della necessità di rendere sempre più efficiente ed efficace il percorso educativo e di pieno reinserimento sociale del minore che commette un reato. In base, infatti, alla considerazione che il minore entrato in conflitto con la Giustizia, una volta espletata la misura disposta nei suoi confronti, tornerà comunque all'interno della sua famiglia (in un gran numero di casi ed ovviamente laddove la famiglia è presente), è importante garantire continuità agli interventi preventivi realizzati per non disperdere energie e risorse e, soprattutto, per non generare sentimenti di abbandono, frustrazione e ricadute trasgressive. Ma ben al di là di quest'ovvia finalità complessiva (comune all'intero operato della Giustizia Minorile) il lavoro con le famiglie dei minori sottoposti a provvedimento ha una finalità del tutto specifica: essa risiede nel rispondere, in maniera adeguata, ai bisogni e ad un'esigenza di ordine prevalentemente psicologico di queste famiglie, che sorge in seguito alla presa in carico del minore da parte degli operatori della Giustizia Minorile e di fronte alle conseguenti modifiche e sospensioni – ancorché parziali e temporanee di quella funzione di responsabilità e tutela abitualmente svolta per l'appunto dai familiari (in particolare dai genitori).

Sono state così identificate metodologie e strumenti di lavoro specifici ed efficaci e sviluppate modalità cooperative con altri attori e agenzie territoriali. Inoltre, sempre al fine di valorizzare e incoraggiare il lavoro con le famiglie, sono stati attuati accordi di collaborazione tra il Dipartimento della Giustizia minorile e il Dipartimento per le Politiche della Famiglia³.

WORKING WITH FAMILIES

The involvement of the family of the child offender within the treatment program realized by the Juvenile Justice system has represented, based on the centrality of the intervention on the minor sanctioned by the penal system, a theoretical and operational area which, if one hand presents an elevated complexity for matters of order, both theoretical and procedural-organizational, on the other hand, constituted for a long period a sort of "gray area" little guarded by the services, also due to an undefined attribution of ownership of the intervention and modality of realization thereof.

Recently, however, the work with the families of minors that had come into conflict with Justice has developed in assuming an ever increasing centrality because of the need to make the educational course more efficient and effective and encourage full social reintegration of the minor who commits a crime. On the basis, in fact, of the consideration that the minor who has come into conflict with the law, once completing the measures ordered against him, will return none-the-less to his/her family, (in a large number of cases and of course where family is present), it is important to ensure continuity of the preventive interventions realized not to waste energy and resources and, above all, not to generate feelings of abandonment, frustration and transgressive relapse. However, well beyond this obvious overall finality (common to the whole of the work of the Juvenile Justice) work with families of children subjected to measures has a very specific purpose: it lies in answering in an appropriate manner, to the needs and to a predominantly psychological requirement of these families, that arises as a result of the taking into care of the minor by the operators of Juvenile Justice and facing the consequent amendments and suspensions - albeit partial and temporary of that function of responsibility and protection usually carried out precisely by family members (especially by the parents).

In this way methodologies and specific and effective work tools and modes have been identified and developed together with other actors and local agencies. In addition, always in order to enhance and encourage work with families, collaboration agreements were implemented between the Department of Juvenile Justice and the Department for Family Policies³.

LA GIUSTIZIA RIPARATIVA: PRINCIPI E STRUMENTI

Come si è avuto modo di evidenziare già in sede di premessa, il sistema della Giustizia minorile si è avvalso nel suo operato di principi e tecniche di intervento proprie della giustizia riparativa. La giustizia riparativa (*Restorative Justice*) può essere definita come un paradigma di giustizia che coinvolge la vittima, il reo e la comunità nella ricerca di soluzioni agli effetti del conflitto generato dal fatto delittuoso, allo scopo di promuovere la riparazione del danno, la riconciliazione tra le parti e il rafforzamento del senso di sicurezza collettivo.

Secondo Lode Walgrave, la giustizia 'riparativa' è quel modello di giustizia - diverso dal paradigma 'retributivo' e da quello 'rieducativo' - orientato prevalentemente verso la riparazione delle sofferenze e dei danni provocati dall'evento criminoso.

A differenza della giustizia punitiva-retributiva, tipica dei sistemi penali classici, in cui l'attenzione è focalizzata sulla gravità dell'atto, più che sulle sue conseguenze, sull'autore più che sulla vittima, e al contrario della giustizia rieducativa, incentrata ancora una volta sul reo, ma più attenta ai suoi bisogni e alle esigenze preventive, la giustizia riparativa pone l'accento sul danno causato dal reato e sulla persona che l'ha subito. In pratica essa rappresenta l'ultima tappa di quel lento ed incoerente percorso di "umanizzazione" delle pene, sviluppatosi attraverso il progressivo abbandono di logiche punitive a favore di concezioni della pena meno afflittive e probabilmente maggiormente efficaci.

Howard Zehr la definisce come il paradigma di giustizia che coinvolge "la vittima, il reo e la comunità in cerca di una soluzione che promuova riparazione, riconciliazione e rassicurazione". Burnside e Baker pongono l'accento sull'aspetto comunicativo e sul concetto di reato inteso come 'conflitto relazionale', conflitto esistente anche nei casi in cui il reo non conosce personalmente la vittima in virtù del reciproco patto di cittadinanza. Visto sotto questa lente, l'elemento peculiare del modello riparativo è la ricostruzione del legame relazionale interrotto dall'evento criminoso.

Tony Marshall identifica la restorative justice in quel particolare processo che vede coinvolte tutte le parti interessate ad affrontare gli effetti derivanti dal reato, per una gestione comune di tali conseguenze e delle loro implicazioni future. Per l'autore 'gli effetti derivanti dal reato' consistono tanto nel bisogno di riparazione materiale, quanto nella necessità di dare spazio alle istanze emotive delle vittime.

RESTORATIVE JUSTICE: PRINCIPLES AND INSTRUMENTS

As already highlighted in the premise, the Juvenile Justice System, in its work, has made use of principles and intervention techniques typical of restorative justice. Restorative justice can be defined as a paradigm of justice that involves the victim, the offender and the community in finding solutions to the effects of the conflict caused by the offense, in order to promote the repair of the damage, the reconciliation between the parties and the strengthening of the sense of collective security.

According to Lode Walgrave, Restorative Justice is a model of justice -different from the paradigm of 'Retributional' and the 'Re-educational' models – mainly oriented towards the reparation of suffering and damage caused by the criminal event. Unlike the punitive-retributive justice system which is typical of traditional criminal justice systems in which attention is focused on the gravity of the act, rather than on its consequences, focus is more on the author of the crime rather than on the victim, this being contrary to the rehabilitative justice system, focused once again on the offender, but more attentive to his/her needs and the preventive needs, Restorative Justice focuses on the harm caused by the offense and the person who has suffered it. Actually it represents the last stage of this slow and inconsistent path of "humanization" of penalties, developed through the progressive abandonment of punitive logic in favour of conceptions of less afflictive penalties and probably more effective as such.

Howard Zehr defines it as the paradigm of justice that involves "the victim, the offender and the community in search of a solution that promotes reparation, reconciliation and reassurance." Burnside and Baker put the emphasis on communication and the concept of the crime understood as 'Relational Conflict', a conflict that exists even in cases in which the offender is not personally acquainted with the victim by virtue of the mutual pact of citizenship. Seen in this light, the peculiar element of the restorative model is the reconstruction of relational bond broken by the criminal event.

Tony Marshall identifies Restorative Justice in the particular process that involves all interested parties in confronting the effects derived from the criminal act, for joint management of these consequences and their implications for the future. For the author, 'the effects resulting from the offense' consist very much in the need of material reparation, as much in the need to give way to the emotional instances of the victims.

³ Cfr. Ministero della Giustizia – Ufficio studi e ricerche - Dipartimento Giustizia minorile; IPRS, Progetto Family roots

³ Refer to: Ministry of Justice - Office for Study and Research - Department of Juvenile Justice; IPRS, Family Roots Project

Il principio cardine attorno al quale ruota la giustizia riparativa è la riconciliazione tra le parti e la riparazione del danno commesso dal minore nei confronti della comunità sociale. Più specificatamente, i principali fini della giustizia riparativa consistono in: a) “restituire” qualcosa alla vittima in riparazione del danno ad essa arrecato dal reato (“riconoscimento” della vittima, del valore della sua soggettività, delle esigenze conseguenti il danno subito dal reato); b) “ricostruire” la frattura del legame sociale, di cui il reato costituisce l’emblema, tramite la riparazione del danno arrecato all’intera comunità, di cui fanno parte sia l’autore sia la vittima del reato medesimo; c) sostituire, ove possibile, la “riparazione” concreta del danno causato dal reato (in termini materiali o simbolici) alla prescrizione della pena affittiva nei confronti del reo, perché la prima opzione risulta più efficace sia per ricompensare la vittima, sia per responsabilizzare e reintegrare il reo, sia per promuovere la pace sociale all’interno della comunità; d) “ripristinare” i livelli di comunicazione sociale, tra autore del reato, vittima del reato e comunità di appartenenza, che sono stati interrotti in conseguenza del reato medesimo.

Finalità generali della giustizia riparativa

- Il riconoscimento della vittima
- La riparazione dell’offesa nella sua dimensione “globale”
- L’auto responsabilizzazione del reo
- Il coinvolgimento della comunità nel processo di riparazione
- Il rafforzamento degli standards morali collettivi
- Il contenimento dell’allarme sociale

La giustizia riparativa si esplica, essenzialmente, attraverso strumenti autonomi fra i quali, per importanza, si colloca al primo posto la **mediazione**, senza comunque rinunciare ad utilizzare tecniche diverse già note all’ordinamento penale quali, ad esempio, i lavori a favore della comunità, o **lavori socialmente utili** (che vedremo di seguito).

Si tratta di strumenti che privilegiano l’esecuzione della pena in area penale esterna, ovvero in contesti sociali e non isolati, in considerazione del principio in base a cui l’allontanamento del soggetto dalla società può determinare conseguenze negative, contrariamente al mantenimento del contatto sociale che aiuta il minore *in primis* a raggiungere la responsabilizzazione, riducendo, per questa via, anche il rischio di recidiva.

La Mediazione Penale in ambito minorile

La mediazione si configura, come si diceva, quale strumento privilegiato della giustizia riparativa, proponendo un modello consensuale di gestione dei conflitti, che fa appello alla partecipazione attiva delle parti, nella ricerca di soluzioni possibili. Più specificatamente, la mediazione penale si può definire come un processo relazionale, che tramite l’aiuto di un mediatore (soggetto terzo che, dopo averne valutato la fattibilità e dopo

The core principle around which restorative justice rotates is the reconciliation between the parties and the repairing of the damage caused by the minor against the social community. More specifically, the main purpose of restorative justice consists of: a) “restoring” something to the victim in order to repair the damage evoked by the offense; (“Recognition” of the victim, the value of that victims’ subjectivity as well as the needs resulting from the damage suffered by the crime); b) “reconstructing” the fracture to the social bond, of which the offense is the emblem, by repairing the damage caused to the entire community, to which both the offender and the victim of the offense belong to; c) replace, or where possible, the “reparation” of the actual harm caused by the offense (in material or symbolic terms) to the prescription of affective penalties in regard to the offender, because the first option results to be more effective in both compensation of the victim as in creating an awareness to the responsibility of the offender and his/her reintegration, and to promote social peace within the community; d) “Restore” the levels of social communication, between the offender, the victim of the offense and the community to which they both belong, that have been interrupted as a result of the crime itself.

General aims of Restorative Justice:

- The acknowledgment of the victim
- The reparation of the offense in its “global” dimension
- The self-accountability of the offender
- The involvement of the community in the process of reparation
- The strengthening of collective moral standards
- The containment of social alarm

Restorative justice is carried out, essentially, via autonomous instruments among which, for importance, ranked at first place is “mediation”, without however renouncing the use of different techniques already known in the penal system such as, for example, work in favour of the community, or useful social work (which we will discuss below). These are instruments that favour the execution of the sentence in an external criminal area, or in social and non-isolated settings, in consideration of the principle by which when the subject is removed from society, negative consequences may be determined, contrary to the maintenance of social contact that helps the minor firstly to achieve accountability, reducing, in this way, the risk of recurrence.

Victim Offender mediation with Juveniles

Mediation is configured, as we said, as a privileged instrument of restorative justice, proposing a model of consensual conflict management, which appeals to the active participation of the parties in the search for possible solutions. More

aver acquisito il consenso delle parti, promuove e conduce il percorso di mediazione penale minorile)⁴ mira a favorire l’accettazione delle singole responsabilità da parte dei soggetti coinvolti in un fatto illecito ed a promuovere la risoluzione volontaria del conflitto che le ha viste contrapposte.

Obiettivo fondamentale della mediazione non è, infatti, accertare la colpevolezza, ma analizzare e comprendere le concrete ragioni del reato e le esigenze della relativa risposta, in modo tale da elaborare, insieme alle parti, soluzioni capaci di soddisfarle ed impegnarle reciprocamente. Essa permette l’espressione di sentimenti e il confronto sulle motivazioni del conflitto; fornisce le informazioni necessarie per arrivare ad una soluzione concreta promuovendo, se possibile, il risarcimento o la riparazione o, comunque, la mutua soddisfazione attraverso un simbolo di riconciliazione. La mediazione consente anche alla persona offesa di esprimere i propri punti di vista, stati d’animo, difficoltà e necessità legate all’esperienza vissuta, avanzando eventualmente richieste di riparazione del danno subito; e consente, in tal modo, al minore autore di reato di maturare il proprio stato d’animo, comprendere le conseguenze del fatto e il senso della propria responsabilità, nonché di riparare, se possibile, al danno procurato. Ad entrambe le parti va, dunque, riservato uno spazio adeguato e il tempo necessario per gestire in prima persona le conseguenze del fatto di reato, al di là, della ricerca delle prove relative alla responsabilità delle persone coinvolte.

Indicativamente, si può dire che la mediazione penale in ambito minorile: soddisfa gli attori coinvolti; riduce il grado di recidiva dell’autore del reato; aiuta la vittima a superare il trauma; risarcisce il danno alla vittima; deflaziona il carico di attività del sistema giudiziario costituendo una possibile alternativa al procedimento penale ed alla detenzione. In estrema sintesi:

1. **scopo interno alla giustizia.** La mediazione si pone come quello strumento che consente di alleggerire il carico di lavoro ordinario incanalando la conflittualità soprattutto quella minore – verso reti informali in cui agiscono operatori disponibili a trattare le problematiche della convivenza civile. Sotto questo aspetto la mediazione è vista quasi in funzione del diritto;

2. **scopo di ordine sociale,** volto alla costruzione di una cul-

specifically, penal mediation can be defined as a relational process, that through the help of a mediator (third party who, after having assessed the feasibility and after gaining the consent of the parties, promotes and leads the path to juvenile penal mediation)⁴ aims at encouraging the acceptance of individual responsibility on the part of those involved in the unlawful act, and at promoting the voluntary resolution of the conflict that has seen them on opposing sides.

The fundamental objective of the mediation is not, in fact, to verify guilt, but to analyze and understand the concrete reasons for the crime and the needs of the relative response, in such a way to elaborate, together with the parts, solutions capable of satisfying and mutually engage them. It allows for the expression of feelings and confrontation on the reasons for the conflict; it provides the necessary information to arrive at a practical solution to promote, if possible, compensation or repair or, at least, mutual satisfaction through a symbol of reconciliation. Mediation also allows the offended person to express their point of view, state of mind, needs and difficulties related to the experience, eventually making requests for reparation of the damage suffered; and allowing, in this way, the child offender to mature his/her state of mind, understanding the consequences of the fact and the sense of their own responsibility, as well as to repair, if possible, the damage done. Both parties must, therefore, reserve an adequate space and the time required to manage firsthand, the consequences of the crime, beyond that of obtaining evidence relating to the liability of the persons involved. Indicatively, one can say that penal mediation in the field of minors: satisfies the actors involved; reduces the degree of recidivism of the offender; helps the victim to overcome the trauma; compensates the damage to the victim; deflates the workload of the judicial system constituting a possible alternative to criminal prosecution and detention. In extreme synthesis:

1. **The internal aim of justice:** Mediation stands as the tool that allows for a reduction of the regular workload channeling confliction, specifically that of the minor - towards informal networks in which operators are willing to deal with any issues concerning civil society. In this respect, mediation is seen almost in function of law;

⁴ Il carattere consensuale, intrinseco alla mediazione, oltre a definire la natura del percorso mediativo inquadra, nel contempo, ruolo e funzioni del mediatore: soggetto, nonché privo di altra autorità oltre a quella che liberamente le parti gli attribuiscono, al fine di far sì che il cambiamento nelle modalità di gestione del conflitto emerga effettivamente dalle capacità dei soggetti in mediazione, cioè “dal basso”. Per queste ragioni, la figura del mediatore si colloca tendenzialmente in una dimensione operativa indipendente, cioè non sottoposta a controllo gerarchico da parte di alcuna autorità amministrativa, anche nel caso in cui il mediatore, l’intero team di mediazione, ovvero un suo componente, appartengano alla Pubblica Amministrazione. Il tutto compatibilmente con la complementarietà tra la mediazione penale minorile ed il sistema di giustizia formale (soprattutto in riferimento alle modalità di attivazione del servizio di mediazione e di trasmissione della relazione conclusiva all’autorità inviante).

⁴ The consensual nature, intrinsic to mediation, in addition to defining the nature that the mediating course frames, at the same time, the role and functions of the mediator: subject and void of other authority beyond that which the parties freely attribute to him/her; in order to make the changes in methods for managing the conflict, actually arise from the capabilities of the parties in mediation, or “from below”. For these reasons, the figure of mediator is placed tending to an independent operational dimension that is not subject to hierarchical control by any administrative authority, even in cases where the mediator, the entire mediation team, or a component thereof, belong to the Public Administration. Thus said, compatibly with the complementary nature between juvenile criminal mediation and the formal justice system (especially in reference to the methods of activation of the service of mediation and of transmission of the final report of the referring authority).

tura meno delegante all'interno della quale vengano promossi valori e modelli nuovi, che contribuiscano a far superare il contrasto tra reo e vittima, e ad avvicinare, allo stesso tempo, la comunità al problema della gestione della devianza;

3. **scopo vittimocentrico.** L'atteggiamento di disponibilità da parte della vittima che nel processo penale minorile non può costituirsi come parte civile (art.10 del D.P.R. 448/88), talvolta negato in partenza a causa di ostacoli diversi (paura, rancore, ignoranza, culture, etc.), può essere sviluppato attraverso un'azione proposta e gestita da una terza persona. La mediazione offre la possibilità di costruire un nuovo tipo di relazione capace di soddisfare i reciproci bisogni, dando rilievo alla necessità che la vittima sia contattata, informata, sostenuta non alla fine del processo burocratico, ma lungo tutto il percorso giudiziario, fin dal momento in cui ha subito il reato, e messa in tal modo nella condizione di conoscere e capire;

4. **scopo rieducativo** nei confronti del reo. Il processo di mediazione consente di facilitare un percorso di recupero del colpevole. L'autore del reato viene ad essere un protagonista nella gestione del conflitto, dal momento che la mediazione passa necessariamente attraverso una attività "positiva" del reo stesso.

La struttura del processo di mediazione varia a seconda del modello teorico di riferimento adottato e delle rispettive tecniche utilizzate (ad esempio: modelli umanistici, modello sistemico relazionale). Tuttavia, pur nella varietà delle forme, si individuano nella prassi *alcuni segmenti* comuni all'iter della mediazione penale minorile:

- l'invio/avvio;
- la fase preliminare;
- l'incontro vis-a-vis;
- la conclusione.

Pur in assenza di un esplicito riconoscimento normativo della mediazione penale, quale autonoma tecnica di risposta al fatto di reato nell'ambito del processo minorile la mediazione è emersa nella prassi quale possibilità "accessoria" e collaterale, rispetto ai tradizionali meccanismi di risoluzione del conflitto e di definizione del processo penale minorile, filtrando in numerosi spazi che la prassi ha saputo individuare, innestandosi nel processo stesso e svolgendosi in "tempi" paralleli o compatibili con alcune sue fasi, fino a condizionarne l'esito con i propri risultati. Le disposizioni normative che vengono a tal fine in rilievo, non solo perché "consentono" interventi di mediazione, ma anche perché permettono di recepirne in tutto od in parte gli esiti, sono gli artt. 9, 27, 28, 30, 32 D.P.R. 448/1988.

In Italia, le prime esperienze di mediazione penale minorile sono state realizzate nel 1995 nella città di Torino e successivamente si sono sviluppate a Milano, Trento, Bari.

2. **The purpose of social order:** Aimed at constructing a less delegating culture within which values and new models are promoted, that will contribute to overcoming the conflict between the offender and the victim, and at the same time bring the community together in the problem of the management of the deviance.

3. **The victim-centric purpose:** The attitude of willingness on the part of the victim who, in juvenile criminal proceedings can not be constituted as a civil party (Article 10 of Presidential Decree 448/88), sometimes denied from the start, due to different obstacles (fear, anger, ignorance, cultures, etc..) may be developed through a proposed action and managed by a third party. Mediation offers the opportunity to build a new kind of relationship that can satisfy the reciprocal needs, emphasizing the need for the victim to be contacted, informed, not sustained only at the end of bureaucratic process, but throughout the judicial process, right from the moment in which the crime was committed and thereby put in a position to know and understand.

4. **The re-educative purpose:** towards the offender. The mediation process allows for the facilitation of a course of recovery of the perpetrator. The offender tends to be a leading figure in the management of the conflict, since mediation necessarily entails a "positive" activity by the offender himself.

The structure of the mediation process varies depending on the theoretical model of reference adopted and their respective techniques (eg: humanistic models, systemic relational model). However, despite the variety of forms, in the practice of certain segments common to step-by-step procedures the practice of penal juvenile mediation can be identified:

- the initiating / starting;
- the preliminary stage;
- the face-to-face meeting;
- the conclusion

Even in the absence of an explicit normative recognition of penal mediation, as an autonomous technique in the response to the fact of the crime in the context of juvenile process, 'mediation' has emerged in practice as an "additional" and collateral possibility, compared to traditional mechanisms of conflict resolution and of the definition of the juvenile criminal procedure, filtering in a number of areas that the practice has been able to identify, grafting into the same process, taking place in parallel 'timing' or otherwise compatible with some of its phases, up to the point of influencing the outcome with the results thereof. The regulatory provisions which in this case emerge, not only because they "allow" for mediation interventions, but also because they

Attualmente la mediazione penale nel nostro paese interessa i seguenti contesti:

Calabria: Ufficio per la mediazione penale di Catanzaro

Campania: Ufficio per la mediazione penale minorile di Napoli

Lazio: Ufficio di conciliazione e riparazione della provincia di Latina

Liguria: Ufficio Ligure per la Mediazione dei conflitti di Genova

Lombardia: Ufficio mediazione penale minorile di Brescia

Marche: Centro Regionale per la Mediazione dei conflitti di Ancona

Piemonte: Centro per la Mediazione Penale di Torino

Puglia: Ufficio per la Mediazione civile e penale di Bari

Ufficio per la Mediazione civile e penale di Foggia

Sicilia: Ufficio per la mediazione penale di Catania

Ufficio per la Mediazione penale di Palermo

Toscana: Ufficio per la Mediazione penale di Firenze

I lavori socialmente utili

Un altro importante strumento della Giustizia ripartiva è il lavoro socialmente utile, che non rappresenta una punizione per il minore, ma la possibilità di rendersi utile all'interno della società offrendo il suo contributo. Il lavoro di utilità sociale si raffigura per il minore o giovane adulto come un'importante occasione di esperienza di crescita personale, di autorealizzazione e di educazione. Escludendo la scelta di isolare, punire ed emarginare il soggetto (scelte che non aiuterebbero al recupero, educazione, integrazione e responsabilizzazione della persona) si valorizza, ancora una volta, l'importanza di ricostruire la possibile frattura tra minore e società di cui abbiamo precedentemente parlato.

IL MODELLO DELLA SICUREZZA DINAMICA

In coerenza con il proprio mandato, con i principi che ispirano il Codice di Procedura Penale per i minorenni e con le trasformazioni che hanno investito la società e l'utenza medesima, il sistema della Giustizia Minorile è andato progressivamente ripensando il proprio modello d'intervento sia nei propri servizi, sia nel lavoro con le altre agenzie socio-educative e con la famiglia, sulla scorta delle competenze, professionalità e stili di lavoro sin qui acquisiti. Tale percorso pone al centro un *nuovo concetto di sicurezza*, inteso come condizione indispensabile affinché il minore possa acquisire responsabilità in ordine al reato e al comportamento deviante e, contestualmente, possa sviluppare il senso di fiducia in sé, negli altri e nelle istituzioni. La sicurezza è così il risultato di una piena condivisione degli obiettivi educativi e di controllo da parte di tutti gli attori interni ed esterni al Sistema della Giustizia Minorile, superando rigide distinzioni di ruo-

permit to transpose the outcome, whole or in part, these are Articles. 9, 27, 28, 30, 32 Presidential Decree 448/1988.

In Italy, the first experiences of juvenile penal mediation were realized in 1995 in the city of Turin and subsequently further developed in Milan, Trento, Bari.

Currently juvenile penal mediation in our country covers the following contexts:

Calabria: Office for Justice Mediation of Catanzaro

Campania: Office for Juvenile Justice mediation of Naples

Lazio: Office for Conciliation and Reparation of the Province of Latina

Liguria: Office of Liguria for Mediation for the conflicts of Genoa

Lombardia: Office for Juvenile Justice Mediation of Brescia

Marche: Regional Center for Mediation and conflict in Ancona

Piemonte: Center for Penal mediation of Torino

Puglia: Office for Civil and Penal mediation of Bari

Office for Civil and Penal mediation of Foggia

Sicily: Office for Penal Mediation of Catania

Office for Penal Mediation of Palermo

Tuscany: Office for Penal Mediation of Florence

Socially useful work

Another important instrument in Restorative Justice is socially useful work, which does not represent a punishment for the minor, but the possibility of rendering himself/herself useful within society by offering his/her contribution. The work of social utility represents for the minor or young adult as an important opportunity to experience personal growth, self-realization, and education. In excluding the choice to isolate, punish and marginalize the subject (choices that would not help the recovery, education, integration and empowerment of the person) the importance of rebuilding the possible rift between a minor and society of which we have previously spoken is valorised once again.

THE MODEL OF DYNAMIC SECURITY

In keeping with its mandate, with the principles underlying the Code of Criminal Procedure for the minor and with the transformations that have affected the society and the same user, the Juvenile Justice system has been progressively rethinking its model of intervention in both their services, and the work with other socio-educational agencies and with the family, this on the basis of competence, professionalism and work styles thus far acquired. This course focuses on a new concept of security, understood as an indispensable prerequisite that the minor acquires responsibility with regard to his/her criminal offense and deviant behaviour, and in this

lo e funzioni centrate più su adempimenti che su processi complessivi d'intervento.

Ripensare il modello significa ri-considerare il concetto di responsabilità, che deve essere intesa sempre come complessiva e pluridimensionale, non esclusiva né delegabile o limitata a una specifica funzione, bensì integrata e condivisa tra tutti gli attori del Sistema.

“[...] Si configura così un modello dinamico d'intervento e d'interazione nel/del sistema che assume la centralità del progetto rieducativo del ragazzo e considera l'organizzazione del lavoro e le diverse professionalità funzionali alla realizzazione del progetto medesimo. In questo quadro, il progetto rieducativo non è dipendente dall'organizzazione del Servizio ma è il Servizio che deve sapersi organizzare sulla base delle esigenze socio-educative e rieducative del minore. In questo modello si riattualizza un approccio multidisciplinare (che preveda cioè la dimensione sociale, pedagogica, psicologica) e multidimensionale (che preveda cioè la dimensione individuale, familiare, grupale e sociale), ma al contempo si potenzia la dimensione riparativa della giustizia oltre a quella retributiva. La sicurezza dinamica viene così intesa quale condizione co-essenziale per la realizzazione delle finalità del trattamento e, come tale, non affidata unicamente all'onere e alla responsabilità degli organi deputati alle attività di controllo [...]”⁵.

Tale approccio rende possibile:

- la riduzione del numero di minori sottoposti a misure restrittive della libertà mentre aumenta progressivamente il numero dei minori presi in carico in area penale esterna e sottoposti alla messa alla prova,
- la diffusione della mediazione penale minorile e lo sviluppo di strumenti concettuali e operativi che hanno permesso agli attori della mediazione di riconoscersi come una comunità di pratica;
- la sempre più frequente adozione, sempre nell'ambito della giustizia riparativa, dello strumento del lavoro socialmente utile che mira a sanare la frattura sociale aperta dall'evento reato;
- la diffusione di modelli e di strumenti di intervento con le famiglie che progressivamente si affermano su pratiche in passato poco codificate;
- l'intervento con i minori stranieri autori di reato: la mediazione culturale.

same time, can develop a sense of confidence in himself/herself, as well as in others and in the institutions. Security is thus the result of a full sharing of educational objectives and control on the part of all the actors inside and outside the system of Juvenile Justice, thus overcoming rigid distinction of roles and functions focused more on compliance than on the overall processes of intervention. Rethinking the model means to re-consider the concept of responsibility, which must always be intended as comprehensive and multi-dimensional, non-exclusive nor delegable, or limited to a specific function, but integrated and shared between all the actors of the system.

“[...] It is configured as a dynamic model of intervention and interaction in the system, which assumes the centrality of the rehabilitation project of the minor and considers the organization of work and the different functional expertise, in realization of the very same project. Within this framework the rehabilitation project is not dependent on the organization of the service but it is the service that must be able to organize on the basis of socio-educational and rehabilitative needs of the minor. In this model a multi-disciplinary approach is re-actualized (which contemplates namely, the social, pedagogical, psychological dimensions) and multidimensional (contemplates for namely the dimensions of the individual, family, group and social dimensions), but at the same time enhances the dimensions of reparative justice in addition to that of restorative. The dynamic security is thus understood as a co-essential condition to the achievement of the objectives of treatment and, as such, not only entrusts the burden and responsibility of the bodies responsible to control activities [...]”⁵.

This approach makes the following possible:

- reduction in the number of children subjected to any restriction measures of freedom while progressively increasing the number of minors taken into care in external penal areas and subject to probation,
- the spread of juvenile criminal mediation and the development of conceptual and operational tools that have allowed the actors in mediation to be recognized as a community of practice,
- the increasingly frequent adoption, always in the context of restorative justice, of the instrument of socially beneficial work that aims to heal the socially open rift caused by the event of the offense,
- dissemination of models and instruments of intervention with families who progressively assert themselves on the practices little codified in the past
- Intervention with foreign child offenders: cultural mediation.

L'ISTITUTO CENTRALE DI FORMAZIONE

L'Istituto Centrale di Formazione (ICF) è una realtà organizzativa del Dipartimento per la Giustizia Minorile, che progetta e realizza attività di formazione per gli utenti della Giustizia minorile. I servizi formativi offerti sono organizzati presso le sedi dell'Istituto (Roma, Castiglione delle Stiviere e Messina) e presso le sedi dei servizi della Giustizia minorile (Centri di prima accoglienza, Istituti penali minorili, Uffici di servizio sociale) ubicati su tutto il territorio nazionale. L'impegno e le attività formative dell'Istituto sono strettamente correlati ai compiti di valutazione di personalità dei minorenni segnalati dall'Autorità Giudiziaria minorile, di progettazione di interventi educativi e di reinserimento sociale dei giovani sottoposti a procedimento penale, che la normativa vigente attribuisce ai servizi della Giustizia minorile. Le attività dell'ICF sono pertanto orientate a sostenere i processi organizzativi e operativi dei servizi minorili, in relazione alle trasformazioni delle problematiche delle adolescenti devianti, dei contesti territoriali, delle richieste della Autorità Giudiziaria minorile e delle domande sociali.

In considerazione della peculiarità dei servizi della Giustizia minorile, la normativa vigente prevede che tutto il personale (assistenti sociali, educatori, poliziotti penitenziari ecc.) che lavora con i giovani debba essere specializzato a far fronte alle complessità che questo sistema pone.

È compito dell'Istituto Centrale di Formazione garantire al sistema dei servizi della Giustizia Minorile attività formative rispondenti al mandato di specializzazione, sia in fase di primo ingresso del personale, sia nell'intero arco della sua vita lavorativa. Le attività formative sono progettate da un gruppo di formatori che operano all'interno delle sedi, sulla base dell'analisi delle esigenze e delle richieste dei contesti organizzativi dei servizi minorili dislocati su tutto il territorio nazionale. La realizzazione delle attività è curata dai formatori dell'ICF, con la partecipazione di esperti, individuati in relazione alle competenze richieste dai singoli progetti.

Le attività dell'ICF sono progettate sulla base dell'ipotesi che i servizi minorili – per mettere in atto interventi impronati di valenze educative che includano i sistemi di relazione territoriali di provenienza dei ragazzi – devono costantemente perfezionare le proprie competenze nella lettura dei contesti e dei problemi. Le proposte formative offerte dall'ICF sono pertanto orientate ad affrontare i problemi che le persone segnalano nella relazione con i ragazzi, con i loro contesti, con le diverse figure professionali, con l'Autorità Giudiziaria minorile. L'obiettivo di queste proposte formative è quello di sostenere processi di conoscenza che aiutino gli operatori e i servizi a orientarsi con maggiore consapevolezza e con azioni collettive nella gestione della complessità del nostro tempo.

THE CENTRAL INSTITUTE OF EDUCATION

The Central Institute of Education (ICF) is an organizational reality of the Department of Juvenile Justice, which designs and implements training activities for users of Juvenile Justice. The training services offered are organized at the premises of the Institute (Rome, Castiglione delle Stiviere and Messina), and at the offices of the services of Juvenile Justice (Reception Centers, Juvenile Detention Centers, Social Service Offices) located throughout the country. The commitment and training activities of the Institute are closely related to the tasks of assessing the personalities of minors reported by the Juvenile Judicial Authorities, the planning of educational interventions and social reintegration of young people involved in criminal proceedings, which the current legislation attributes to the services of Juvenile Justice. The activities of the ICF are therefore oriented to support the organizational and operational processes of juvenile services, in relation to the transformation of the problems of deviant adolescents, territorial contexts, the demands of the Judicial Authority of juveniles and social demands.

In view of the distinctive characteristic of services of Juvenile Justice, the current legislation requires that all personnel (social workers, educators, penitential police etc.) working with young people has to be specialized to cope with the complexity that this system poses. It is the responsibility of the Central Institute of Education to ensure that the system of Juvenile Justice services training activities comply with the mandate of specialization, during both first entry of personnel, as well as throughout the entire arch of working life. The learning activities are designed by a group of trainers who work within locations, based on the analysis of the needs and demands of the organizational contexts of juvenile services located throughout the country. The implementation of the activities is supervised by the trainers of the ICF, with the participation of experts, identified in relation to the skills required by individual projects. The activities of the ICF are designed on the assumption that the juvenile services - in order to implement interventions impregnated with educational values that include the territorial relationship systems of these minors - must constantly refine and perfect their skills in reading contexts and problems. The training proposals offered by the ICF are therefore oriented to address the problems that people report in relation to minors, with their contexts, with different professional figures and with the Juvenile Judicial Authorities. The aim of these proposals is to support educational processes with knowledge that will help operators and services to orient with greater awareness and collective action in managing the complexity of our time.

⁵ Circolare del Capo Dipartimento n. 1 del 18 marzo 2013: "Modello d'intervento e revisione dell'organizzazione e dell'operatività del Sistema dei Servizi Minorili della Giustizia" e relativi disciplinari.

⁵ head of Department's Circular no. 1 of 18 March 2013: "Model of intervention and revision of the organization and operation of the System of Juvenile Justice Services" and related disciplines.

IL CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI DI NISIDA

Nell'ottica di migliorare la propria capacità progettuale, di apportare contributi, proposte operative, comparare diverse realtà professionali, di ampliare dunque il proprio patrimonio culturale e professionale relativamente a temi quali il disagio adolescenziale e la devianza minorile (fenomeni complessi per i quali appare necessario avere più prospettive di osservazione e analisi) la Giustizia minorile ha saputo nel tempo sviluppare una profonda connessione tra studi e ricerche in ambito locale, nazionale ed internazionale.

Il Centro Europeo di Studi di Nisida è incardinato nell'Ufficio Studi, ricerche ed attività internazionali del Dipartimento per la Giustizia Minorile (Ufficio IV del Capo Dipartimento) e svolge attività nel campo degli studi e della progettazione nazionale ed europea.

Il Centro Europeo di Studi di Nisida (NA) nato come Servizio finalizzato alla ricerca, monitoraggio ed approfondimento dei fenomeni di devianza giovanile in Europa, si inserisce pienamente in tale prospettiva. Le attività del Centro Studi mirano a costruire, infatti, un sistema di "conoscenza condivisa" sul funzionamento della giustizia penale minorile in Europa, di supporto alla programmazione delle politiche legislative e di prevenzione sociale della criminalità minorile. Nell'ambito del Centro di Documentazione della Giustizia minorile, parte integrante e fondamentale del sistema, è stato avviato un lavoro di comparazione dei sistemi legislativi, delle politiche sociali e di giustizia di contrasto alla criminalità minorile nei vari Stati, delle buone pratiche, oltre alla raccolta e catalogazione di tutto il materiale prodotto dalla Giustizia minorile.

Tra gli obiettivi primari del Centro Studi vi è la realizzazione di un Osservatorio Europeo permanente sul fenomeno della devianza penale minorile, aperto ai servizi e agli operatori sociali. È già attivo un Archivio multimediale con la raccolta dei prodotti artistici dei minori inseriti nel circuito penale. Nell'ambito dell'Ufficio studi e ricerche, di recente, sono stati avviati studi innovativi nell'area riguardante il lavoro degli operatori sociali con le famiglie dei minori e giovani adulti nonché sul tema della mediazione penale minorile, attraverso una ricognizione dei centri di mediazione esistenti a livello nazionale e del monitoraggio delle attività messe in campo.

Le informazioni circa le pubblicazioni prodotte e i Report di progetti conclusi, sono consultabili all'indirizzo: www.giustiziaminorile.it nella sezione studi e ricerche.

Il Sito web del Centro Europeo di Studi di Nisida - Ufficio Studi, ricerche e attività internazionali del Dipartimento per la Giustizia minorile, attivato a fine 2013, è consultabile all'indirizzo: www.centrostudinisida.it.

NISIDA THE INTERNATIONAL CENTRE FOR STUDIES

With a view to improving their planning capacity, to making contributions, operational proposals, comparing different professional environments, therefore broadening their cultural and professional heritage in relation to issues such as adolescent distress and juvenile delinquency (complex phenomena for which it is necessary to have multiple perspectives of observation and analysis) Juvenile Justice has managed to develop a deep connection between studies and research on local, national and international territory.

The European Centre for Studies of Nisida is incardinated in the Office of studies, research and international activities of the Department of Juvenile Justice (Office IV of the Head of Department) and carries out activities on both national and European levels regarding the field of study and planning.

The European Center for Studies of Nisida (NA) originated as a service aimed at research, monitoring and investigation of the phenomena of juvenile delinquency in Europe is fully embedded in this perspective. The activities of the Center for Studies in fact, aims to construct a system of "shared knowledge" on the operation of Juvenile Justice in Europe, to support the programming of legislative policies and social prevention of juvenile crime. Within the framework of the Documentation Center of Juvenile Justice, representing a fundamental and integral part of the system, an idea is being realized and launched with the aim of comparing legal systems, policies and social justice to combat juvenile crime in the various states, including that of good practices in addition to collecting and cataloguing the material produced by Juvenile Justice.

Among the primary objectives of the Study Center is the creation of a permanent European Observatory on the phenomenon of juvenile criminal deviance, open to services and social workers. A multi-media archive with a collection of artistic products of minors within the circuit of the penal system is already up and running. Within the Office of studies and research, recently, innovative studies have been initiated in the area regarding the work of social workers with families of minors and young adults as well as on the issue of juvenile criminal mediation, through a survey of existing mediation centres at national level and the monitoring of the activities implemented in the field.

The information about the publications produced and the Reports of completed projects, are available at: www.giustiziaminorile.it in the section of studies and research.

The website of the European Center of Studies of Nisida - Office of Studies, research and international activities of the Department of Juvenile Justice, activated in late 2013, is available at: <http://www.centrostudinisida.it>

MODELLI TRATTAMENTALI DELLA GIUSTIZIA MINORILE DAL 1934 AD OGGI


Nello schema che segue si cerca di dare conto dell'evoluzione delle modalità operative della Giustizia minorile, che seppure sempre tesa ad operare nel segno del miglior interesse del minore, è sottoposta a continua revisione, sia per i modelli teorici che per le pratiche di intervento. Ecco quindi che dal primo approccio, tutto centrato sul concetto di reato e di responsabilità, si è passati come peraltro riportato schematicamente nel grafico sottostante ad una progressiva considerazione di tutti gli attori e di tutti i ruoli del sistema della Giustizia minorile: i giovani autori di reato, la vittima, la famiglia, la rete degli operatori sociali, nel tentativo di garantire non solo l'equità della misura trattamentale, ma anche l'efficacia e la tenuta dell'inserimento sociale del giovane reo.

JUVENILE JUSTICE TREATMENT MODELS FROM 1934 TO THE PRESENT

The figure that follows seeks to convey the evolution evident in the Juvenile Justice Department's operational methods that, while always seeking to operate in the best interests of the child, are subject to continual revision both in terms of theoretical models and practical interventions. Hence, changes have taken place from the first approach which concentrates fully on the crime and responsibility, to – as indicated in the figure below – a progressive consideration of all actors and all of the roles of the Juvenile Justice system (i.e., young offenders, the victim, the family, the network of social service providers) in attempt to not only guarantee equal treatment, but also the efficacy and the durability of the social reintegration of the young offender.



LIVELLO 1 LIVELLO 2 LIVELLO 3 LIVELLO 4



Persona e società, contesto psico-socio economico
 Individuazione di politiche globali
 Costruzione di una rete di partner istituzionali e non
 Costruzione di scelte strategiche orientate alla prevenzione e al reinserimento sociale
 Promozione del benessere individuale e sociale
 Coinvolgimento della famiglia

MODELLO DELLA SICUREZZA DINAMICA
 La sicurezza è condizione per la realizzazione di qualsiasi progetto educativo che riguarda il minore. Il modello si fonda su un concetto di responsabilità intesa come complessiva e pluridimensionale, non esclusiva né delegabile limitata a una specifica funzione, bensì integrata ovvero condivisa con tutti gli attori del sistema.

Danni e relazione tra reo e vittima
 Mediazione del conflitto
 Costruzione consenso tra reo e vittima
 Gestione del conflitto attraverso il coinvolgimento delle parti

MODELLO RIPARATIVO
 Il modello si evolve estendendo le due funzioni precedenti e l'intervento tende a considerare anche la vittima e a prevedere una finalità di tipo educativo


Autore del reato
 Patologia
 Rieducazione del reo
 Rimpostazione dei bisogni e risocializzazione del reo
 Equipe interdisciplinari
 Trattamento | Cura

MODELLO RIABILITATIVO TRATTAMENTALE
 L'intervento è interno al Dipartimento della Giustizia Minorile ma è al contempo presente una prima proiezione esterna: La pena viene interpretata in maniera riabilitativa.

Reato
 Responsabilità del reo
 Accertamento
 Responsabilità a favore di un equilibrio interrotto
 Punire
 Impostazione di un processo e di una pena

MODELLO RITRIBUTIVO
 Il Dipartimento della Giustizia Minorile lavora principalmente sul reato e l'intervento si conclude con l'esecuzione della pena

MODELLI TRATTAMENTALI DELLA GIUSTIZIA MINORILE dal 1934 ad oggi
 Visualizzazione dell'evoluzione delle modalità operative della Giustizia minorile, che seppure sempre tesa ad operare nel segno del miglior interesse del minore, è sottoposta a continua revisione, sia per i modelli teorici che per le pratiche di intervento. Ecco quindi che dal primo approccio, tutto centrato sul concetto di reato e di responsabilità, si è passati ad una progressiva considerazione di tutti gli attori e di tutti i ruoli del sistema della Giustizia minorile: i giovani autori di reato, la vittima, la famiglia, la rete degli operatori sociali, nel tentativo di garantire non solo l'equità della misura trattamentale, ma anche l'efficacia e la tenuta dell'inserimento sociale del giovane reo.



Person and society
 psycho-socio-economic context
 Identification of global policies
 creation of a network with institutional a non-institutional partners
 Creation of strategic choices for prevention and effective social reintegration
 promotion of individual and social well-being
 Family involvement

DYNAMIC SAFETY MODEL
 "Safety" is a necessary condition for the implementation of any educational plan for a minor. The model is based on a comprehensive and multidimensional conceptualization of responsibility cannot be delegated and is not limited to a specific function; responsibility then is both integrated within the system and shared by all system actors

Damage and victim offender relationship
 Conflict mediation
 Development of victim-offender consent conflict management through party involvement

REPARATIVE MODEL
 The model evolves by extending the two previous functions; the intervention aims to be re-educational and tends to take into consideration the victim

Offender Pathology
 Offender re-education
 Response to needs and offender re-socialization
 Interdisciplinary Team
 Individualized treatment for the offender

REHABILITATIVE TREATMENT MODEL
 The intervention takes place within the Department of Juvenile justice but is, at the same time, projected externally; the punishment is interpreted through a rehabilitative perspective

Crime
 Offender/s individual responsibility
 Certification of responsibility to support the reconstruction of an interrupted equilibrium
 Punish
 Imposition of a trial and sentence

RETRIBUTIONAL MODEL
 The Department of Juvenile Justice focuses primarily on crime and the intervention concludes with the execution of the sentence

TREATMENT MODELS OF JUVENILE JUSTICE from 1934 to the present
 The figure that follows seeks to convey the evolution evident in the Juvenile Justice Department's operational methods that, while always seeking to operate in the best interests of the child, are subject to continual revision both in terms of theoretical models and practical interventions. Hence, changes have taken place from the first approach, which concentrates fully on the crime and responsibility, to a progressive consideration of all actors and all of the roles of the Juvenile Justice system (i.e., young offenders, the victim, the family, the network of social service providers) in an attempt to not only guarantee equal treatment, but also the efficacy and the durability of the social reintegration of the young offender.

Trend recenti: dati e evidenze relativi all'attività della Giustizia Minorile

Recent trends: data and evidence related to the activity of Juvenile Justice

Di seguito saranno presentati alcuni dati relativi ai flussi di utenza dei minori all'interno delle strutture della Giustizia minorile, nell'arco di tempo compreso tra il 2000 e il 2013, che consentiranno di mettere in evidenza alcune tendenze di cui si darà brevemente conto¹.

Vero è che, al fine di ripercorrere la storia delle strategie, delle misure adottate, nonché dei mutamenti intervenuti sarebbe stato interessante poter effettuare un'analisi su tutti i 25 anni di lavoro del sistema: dal 1988 (anno di promulgazione del Codice di Procedura Penale minorile) ad oggi. I dati in nostro possesso, come dicevamo, seppure riescano a coprire solo gli ultimi 13 anni di lavoro, consentono ugualmente di offrire un quadro piuttosto chiaro di quali siano stati gli orientamenti nel tempo e soprattutto le prospettive future, cui il sistema sembra tendere. Due sostanzialmente sono le direttrici lungo le quali è andato sviluppandosi il lavoro della Giustizia minorile nel corso di questi anni: la prima relativa all'espansione del lavoro in area penale esterna; la seconda volta a considerare il collocamento in IPM sempre più quale misura "residuale".

Il quadro d'insieme che emerge dallo studio dei flussi di utenza nel periodo considerato evidenzia innanzi tutto il dato relativo all'incremento dei minori presi in carico dagli Uffici del servizio sociale per i minorenni (USSM) dal 2000 ad oggi². Inoltre, come dicevamo, la maggior parte dei minori autori di reato è in carico agli Uffici di servizio sociale per i minorenni nell'ambito di misure all'esterno: la detenzione, infatti, è andata assumendo per i

The following will present some data concerning the user flows of minors within the structures of Juvenile Justice, in the time between 2000 and 2013, which enables us to highlight some of the trends and of which we will give a brief account¹.

It is true that, in order to trace the history of strategies, measures, and of any changes it would have been interesting to carry out an analysis of all of the 25 years of work carried out within the system: from 1988 (the year of the promulgation of the Code of Criminal Procedure of Minors) to date. The data in our possession, as we said, although able to cover only the last 13 years of work, nonetheless enables us to offer a somewhat clear picture of what the orientations were over time, especially regarding the future perspectives in that which the system seems to tend toward. As mentioned in the introduction to this report, two essentials are the lines along which the work of the Juvenile Justice System has been developing during these years: the first relating to the expansion of work in the external criminal area; the second in that of considering the placement in IPM as an increasingly "residual" measure.

The overall picture that emerges from the study of user flows in the period in question first of all highlighted the data on the increase in minors taken into care by the Offices of the Juvenile Social Services (USSM) from 2000 to date. In addition, as we have already mentioned, the ma-

¹ Analisi statistica dei Flussi di utenza dei Servizi della Giustizia Minorile Anno 2012

² IBID

¹ Statistical analysis of the flows of minors in the Juvenile Justice Services – year 2012



minorenni carattere di residualità, per lasciare spazio a percorsi e risposte alternativi, sempre a carattere penale.

Per gli stranieri, l'applicazione della custodia in IPM si conferma maggiore rispetto agli italiani; tuttavia, i dati evidenziano un progressivo aumento nell'applicazione delle misure meno afflittive. La maggior parte dei minori è dimessa dal Centro di prima accoglienza con l'applicazione di una misura cautelare. Le misure più applicate sono il collocamento in comunità e la permanenza in casa, seguite dalla custodia cautelare; meno frequenti sono i casi in cui il giudice impartisce ai minorenni la misura delle prescrizioni. Negli ultimi anni si sta assistendo ad una sempre maggiore applicazione del collocamento in comunità, non solo quale misura cautelare, ma anche nell'ambito di altri provvedimenti giudiziari, per la sua capacità di contemperare le esigenze educative con quelle contenitive di controllo. Tale aumento ha riguardato in particolare i collocamenti di minori stranieri mentre è risultato sostanzialmente stabile il dato relativo ai minori italiani. La messa alla prova si configura come istituto che, nel tempo, è andato trovando una sempre maggiore applicazione soprattutto dell'utenza italiana rispetto a quella straniera: spesso, infatti, l'applicazione di una misura alternativa quale appunto la messa alla prova presuppone un inserimento nel territorio (una casa, un lavoro, familiari di riferimento, etc), che ad un minore straniero molte volte può mancare. I dati

majority of juvenile offenders are under the care of the Office of Social Service for minors within external measures: detention, in fact, has been taking the juvenile character of residuality, to leave room for alternative routes and answers, always of a criminal nature.

For foreigners, the application of custody in IPM confirms to be larger than that of Italians; however, the data also highlighted a progressive increase in the application of less afflictive measures. The majority of minors are discharged from the Reception Centers with the application of a precautionary measure. The measures applied most of all are the placements in the community and house detention, followed by the pre-trial detention; less frequent are the cases in which the judge shall issue the measure of limitations to minors. In recent years we are assisting an increasingly growing application of placement in the community, not only as a precautionary measure, but also in other judicial proceedings and for its ability to balance the educational needs with those restraining control. This increase has focused in particular on the placement of foreign minors whilst the figure relative to Italian minors basically remains stable. Probation is configured as an institution that over time, has come to find an ever increasing application of users especially with respect to Italians compared to foreign users: often, in fact, the ap-

tuttavia, indicano come nel tempo tale misura stia divenendo progressivamente più fruibile anche per i minori stranieri.

La presenza degli stranieri è maggiormente evidente nei Servizi residenziali (Centri di prima accoglienza, Comunità, Istituti penali per i minorenni). Con riferimento alle caratteristiche personali dei minori, si osserva come l'utenza dei Servizi minorili sia prevalentemente maschile; le ragazze sono soprattutto straniere. Con riferimento all'età è possibile affermare come la fascia di utenza numericamente più rilevante sia quella composta dai minori tra i 16 e i 17 anni. Tuttavia, soprattutto negli ultimi tre anni stanno sperimentando un incremento della presenza dei giovani adulti, che hanno commesso il reato da minorenni e che rimangono in carico fino ai 21 anni di età.

I minori in carico agli USSM

L'analisi storica dei dati mostra un incremento nel numero dei minori in carico agli USSM a partire dal 2007, proseguito negli anni successivi, imputabile sostanzialmente alla componente italiana. Più in particolare, la serie storica presenta un picco in salita nel 2008 attribuibile anch'esso alla componente italiana. In termini percentuali, la componente straniera ha conosciuto un incremento superiore rispetto a quella italiana, in particolare nell'ultimo biennio (+21%), periodo in cui la componente italiana ha subito una diminuzione di circa il 6%.

plication of an alternative measure as this testing requires an entry into the territory (a house, a job, family member of reference, etc.), of which is often lacking in the case of a foreign minor. The data however indicates that over time this measure is becoming progressively more accessible even for foreign minors. The presence of foreigners is most evident in the Residential Services (Reception Centers, Community, Institutions for minors). With reference to the personal characteristics of minors, we observe that the users of Juvenile Services are predominantly male; the girls are mostly foreign. With reference to age it is possible to affirm that the most numerically significant group of users is that composed of children between 16 and 17 years of age. However, especially in the last three years we are experimenting an increase in the number of young adults who have committed crimes as juveniles and remain under the charge of office until 21 years of age.

The minors under the charge of USSM

The historical analysis of the data shows an increase in the number of minors under the charge of the USSM office since 2007 and continued in subsequent years, attributable mainly to the Italian component. More in particular, the historical series exhibits an increasing peak in 2008 which

Tabella / Table 1 Minori presi in carico dagli USSM, anni 2000-2013
Minors taken under the charge of the USSM, years 2000-2013

| ANNO / YEARS | ITALIANI / ITALIANS | STRANIERI / FOREIGNERS | TOTALE / TOTAL |
|--------------|---------------------|------------------------|----------------|
| 2000 | 10.059,00 | 2.435,00 | 12.494,00 |
| 2001 | 11.050,00 | 2.903,00 | 13.953,00 |
| 2002 | 10.811,00 | 3.233,00 | 14.044,00 |
| 2003 | 10.820,00 | 3.276,00 | 14.096,00 |
| 2004 | 10.501,00 | 3.391,00 | 13.892,00 |
| 2005 | 10.429,00 | 3.472,00 | 13.901,00 |
| 2006 | 9.970,00 | 3.096,00 | 13.066,00 |
| 2007 | 11.772,00 | 2.972,00 | 14.744,00 |
| 2008 | 4.397,00 | 3.417,00 | 17.814,00 |
| 2009 | 15.480,00 | 3.405,00 | 18.885,00 |
| 2010 | 15.672,00 | 2.691,00 | 18.363,00 |
| 2011 | 16.884,00 | 3.273,00 | 20.157,00 |
| 2012 | 16.630,00 | 3.777,00 | 20.407,00 |
| 2013 | 15.870,00 | 3.969,00 | 19.839,00 |

Gli ingressi nei centri di prima accoglienza

La serie storica riferita ai Centri di Prima Accoglienza (CPA) evidenzia un andamento del numero complessivo degli ingressi in diminuzione a partire dal 2005; il biennio 2008-2010, in particolare, presenta una diminuzione ancora più accentuata (Tabella 2; Grafico 1).

L'analisi secondo la variabile cittadinanza aiuta a comprendere meglio tale andamento: infatti, mentre il dato riferito agli italiani si mantiene pressoché stabile, con un lieve accenno alla diminuzione solo negli ultimi anni, quello riferito alla componente straniera presenta successive diminuzioni visibili soprattutto a partire dal 2007 e molto accentuate negli anni seguenti, che hanno portato il numero degli ingressi di minori stranieri a dimezzarsi nel tempo. Come conseguenza di ciò, gli ingressi di minori stranieri, che fino al 2007 erano stati sempre superiori a quelli degli italiani (58% nel biennio 2005-2006), sono diventati la parte minoritaria e nel 2010 hanno costituito il 37% del totale. Come vedremo in seguito, al decremento degli ingressi nei CPA corrisponde un parallelo incremento delle collocazioni nelle Comunità. Rispetto alla variabile di genere i dati indicano come la componente femminile costituisca in media circa

is also attributable to the Italian component. In terms of percentage, the foreign component has experienced a superior increase compared to that of Italians, particularly in the last two years (+21%), was the period when the Italian component showed a decrease of about 6%.

Entry into the Reception Centers

The historical series referring to the First Reception Centers (CPA) shows a trend in the total number of entrances in decline since 2005; the 2008-2010 period, in particular, shows an even more pronounced decrease (Table 2, Graph 1).

The analysis according to the variable citizenship helps to better understand this trend: while the figure for Italians remained almost stable, with a slight hint of decrease only in recent years, that applicable to the foreign component presents subsequent visible decreases specifically from 2007 onwards and highly accentuated in the following years, which brought the number of entries of foreign minors reduced to half in time. As a consequence, the entry of foreign minors, who until 2007 were always higher than those

Tabella / Table 2 Ingressi nei CPA, anni 2001 - 2013, secondo la cittadinanza e il genere.
Entrants to the CPA, years 2001-2013, according to citizenship and gender.

| ANNO YEARS | ITALIANI / ITALIANS | | | STRANIERI / FOREIGNERS | | | TOTALE / TOTAL | | |
|---------------|---------------------|-------------------|-----------------|------------------------|-------------------|-----------------|----------------|-------------------|-----------------|
| | maschi male | femmine female | totale total | maschi male | femmine female | totale total | maschi male | femmine female | totale total |
| 2001 | 1.641 | 70 | 1.711 | 1.357 | 617 | 1.974 | 2.998 | 687 | 3.685 |
| 2002 | 1.475 | 86 | 1.561 | 1.315 | 637 | 1.952 | 2.790 | 723 | 3.513 |
| 2003 | 1.464 | 68 | 1.532 | 1.342 | 648 | 1.990 | 2.806 | 716 | 3.522 |
| 2004 | 1.517 | 70 | 1.587 | 1.476 | 803 | 2.279 | 2.993 | 873 | 3.866 |
| 2005 | 1.467 | 73 | 1.540 | 1.408 | 707 | 2.115 | 2.875 | 780 | 3.655 |
| 2006 | 1.404 | 76 | 1.480 | 1.462 | 563 | 2.025 | 2.866 | 639 | 3.505 |
| 2007 | 1.469 | 76 | 1.545 | 1.236 | 604 | 1.840 | 2.705 | 680 | 3.385 |
| 2008 | 1.462 | 85 | 1.547 | 1.021 | 340 | 1.361 | 2.483 | 425 | 2.908 |
| 2009 | 1.443 | 51 | 1.494 | 704 | 224 | 928 | 2.147 | 275 | 2.422 |
| 2010 | 1.355 | 68 | 1.423 | 616 | 214 | 830 | 1.971 | 282 | 2.253 |
| 2011 | 1.337 | 75 | 1.412 | 696 | 235 | 931 | 2.033 | 310 | 2.343 |
| 2012 | 1.191 | 65 | 1.256 | 668 | 269 | 937 | 1.859 | 334 | 2.193 |
| 2013 | 869 | 53 | 922 | 605 | 291 | 896 | 1.474 | 344 | 1.818 |

il 40% della popolazione straniera che fa ingresso nei CPA, a fronte di un 5% circa per quella italiana.

Le uscite da CPA (anno 2012).

I Centri di prima accoglienza ospitano i minori fino all'udienza di convalida; pertanto, il tempo di permanenza dei minori in CPA è molto breve e non supera le novantasei ore. L'analisi dei dati relativi alle uscite (per l'anno 2012) mette in evidenza come la maggior parte dei minori transitati in CPA sia dimessa con l'applicazione di una misura cautelare: nel 2012 questa categoria ha costituito l'85% del totale delle uscite. Disaggregando tra italiani e stranieri, si nota una maggiore applicazione delle misure cautelari per gli italiani (91%) rispetto agli stranieri (78%). Se si esaminano gli altri tipi di uscita, per gli stranieri risultano molto frequenti le uscite per remissione in libertà, perché il minore non era in età imputabile (in particolare per le minorenni straniere).

of Italians (58% in 2005-2006), have become the minority and in 2010 had accounted for 37% of the total. As we will see below, the decrease of the entrants into the charge of the CPA corresponds to a parallel increase in placements in the Community. In regards to the variables of gender, data indicates that the female component represents on average about 40% of the foreign population which enters into the CPA, compared with approximately 5% being Italians.

The releases from the CPA (year 2012).

The Reception Centers are home to the minor until the validation of a hearing; thus said, the time spent by the minors in the CPA is very short and does not exceed ninety-six hours. The analysis of the data relating to releases (for year 2012) highlighted that the majority of minors transited through CPA was discharged with the application of a precautionary

Tabella / Table 3 Uscite dai CPA anno 2012, secondo la nazionalità, il genere e il provvedimento all'uscita.
Releases from the CPA in the year 2012, according to nationality, gender, and the provisions for release.

| USCITE / RELEASES | ITALIANI / ITALIANS | | | STRANIERI / FOREIGNERS | | | TOTALE / TOTAL | | |
|---|---------------------|-------------------|-----------------|------------------------|-------------------|-----------------|----------------|-------------------|-----------------|
| | maschi male | femmine female | totale total | maschi male | femmine female | totale total | maschi male | femmine female | totale total |
| CON APPLICAZIONE MISURA CAUTELARE / WITH APPLICATION OF PRECAUTIONARY MEASURES | | | | | | | | | |
| Prescrizioni / Limitations | 150 | 13 | 163 | 70 | 21 | 91 | 220 | 34 | 254 |
| Permanenza in casa Home Detention | 346 | 11 | 357 | 95 | 60 | 155 | 441 | 71 | 512 |
| Collocamento in comunità Placement in the community | 406 | 23 | 429 | 198 | 61 | 259 | 604 | 84 | 688 |
| Custodia cautelare Preventative Detention | 187 | 6 | 193 | 174 | 55 | 229 | 361 | 61 | 422 |
| ALTRE USCITE / OTHER RELEASES | | | | | | | | | |
| Remissione in libertà Remission of Freedom | 95 | 9 | 104 | 118 | 49 | 167 | 213 | 58 | 271 |
| Decorrenza dei termini Expiry of Term | 2 | | 2 | | | | 2 | 0 | 2 |
| Minore di 14 anni 14 year old Minors | | 3 | 3 | 7 | 15 | 22 | 7 | 18 | 25 |
| Minore in gravidanza Pregnant Minors | | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| Mancanza di altri presupposti Lack of Prerequisites | 6 | | 6 | 15 | 4 | 19 | 21 | 4 | 25 |
| TOTALE / TOTAL | 1.192 | 65 | 1.257 | 677 | 266 | 943 | 1.869 | 331 | 2.200 |

Analizzando in dettaglio le uscite (Tabella 3) con applicazione di misura cautelare, la misura più applicata è quella del collocamento in comunità (37%), seguita dalla permanenza in casa (27%) e dalla custodia cautelare (22%); meno frequenti sono i casi in cui il giudice impartisce ai minorenni la misura delle prescrizioni (14%). Distinguendo tra italiani e stranieri, anche per questi ultimi è risultato prevalere il collocamento in comunità (35%) e, a seguire, l'applicazione della custodia cautelare (31%); per gli italiani sono stati disposti soprattutto il collocamento in comunità (38%) e la permanenza in casa (31%).

Gli ingressi negli Istituti penali minorili

L'analisi dei dati relativi agli Istituti penali per i minorenni mette in evidenza una diminuzione nel numero degli ingressi iniziata nel 2005, proseguita e diventata ancora più visibile negli anni successivi (Tabella 2 e Grafico 3). Anche negli IPM, la diminuzione degli ingressi è imputabile alla componente straniera, la cui incidenza percentuale è passata dal 61% del 2004 al 40% del 2010, anche in considerazione dell'aumento degli ingressi di minori italiani dal 2007 in poi.

measure: in 2012, this category constituted 85% of the total of releases. In the breakdown between Italians and foreigners we note that there is a greater application of the precautionary measures for Italians (91%) compared to that of foreigners (78%). If one should examine the other types of releases for foreigners, results show that releases for remission in freedom were very frequent, this because the minor was not of an imputable age (especially for foreign minors).

Analysing in detail the releases (Table 3) with the application of a precautionary measure, the measure applied the most is that of 'placement in the community' (37%), followed by 'home detention' (27%) and 'precautionary custody/on remand' (22%); Less frequent are the cases in which the judge gives the measure of limitations to minors (14%). Distinguishing between Italians and foreigners, even for the latter the placement in the community (35%) was found to prevail, followed by the application of preventive detention (31%); for Italians, placement in the community (38%) and home detention (31%) were primarily placed.

Andamento di Ingressi nelle Comunità

Il numero di collocamenti in comunità ha registrato nel tempo un considerevole aumento: la comunità rappresenta, infatti, un sistema di risposta progressivamente sempre più utilizzato dall'Autorità Giudiziaria per la sua capacità di contemperare le esigenze educative con quelle contenitive di controllo. Disposto prevalentemente come misura cautelare (art.22 D.P.R.448/88), il collocamento in comunità è ormai sempre più prescritto anche nell'ambito di altri provvedimenti giudiziari. Dall'analisi secondo la variabile cittadinanza si osserva che l'aumento dei collocamenti ha interessato prevalentemente i minori italiani: i collocamenti degli stranieri, invece, dopo gli incrementi registrati nel triennio 2003-2005, sono diminuiti e la diminuzione è stata particolarmente evidente nel biennio 2009-2010, in cui sono arrivati a costituire il 31% dell'utenza, la percentuale più bassa di tutta la serie storica, effetto congiunto dell'aumento degli italiani e della diminuzione degli stranieri (Tabella 3 e Grafico 3). Come nei CPA, anche nelle Comunità, il 2012 ha interrotto l'andamento decrescente della componente straniera facendo registrare un incre-

Entrants into Juvenile Criminal Institutes

The analysis of data relating to penal institutions for minors highlights a decrease in the number of entrants that began in 2005, this continued and became even more visible in subsequent years (Table 2 and Graph 3). Even in the IPM, the decrease of the entrants is attributable to the foreign component, whose incidence rate has gone from 61% in 2004 to 40% in 2010, also in consideration of the increase of Italian minors which had entered into the system from 2007 onwards.

Fluctuation of entries in communities

The number of placements in communities has experienced a considerable increase over time: the community is, in fact, a response system used progressively more and more by the Judicial Authorities for its ability to balance educational needs with the available mitigation control. Arranged mainly as a precautionary measure (art.22 DPR448/88), placement in a community is now also increasingly prescribed in relation to other areas of

Tabella / Table 4 Ingressi negli IPM, anni 2001- 2013
Entrants into the IPM, years 2001-2013

| ANNO YEARS | ITALIANI / ITALIANS | | | STRANIERI / FOREIGNERS | | | TOTALE / TOTAL | | |
|---------------|---------------------|-------------------|-----------------|------------------------|-------------------|-----------------|----------------|-------------------|-----------------|
| | maschi male | femmine female | totale total | maschi male | femmine female | totale total | maschi male | femmine female | totale total |
| 2001 | 681 | 17 | 698 | 729 | 217 | 946 | 1.410 | 234 | 1.644 |
| 2002 | 612 | 18 | 630 | 647 | 199 | 846 | 1.259 | 217 | 1.476 |
| 2003 | 659 | 27 | 686 | 666 | 229 | 895 | 1.325 | 256 | 1.581 |
| 2004 | 597 | 32 | 629 | 703 | 262 | 965 | 1.300 | 294 | 1.594 |
| 2005 | 548 | 55 | 603 | 669 | 217 | 886 | 1.217 | 272 | 1.489 |
| 2006 | 551 | 30 | 581 | 625 | 156 | 781 | 1.176 | 186 | 1.362 |
| 2007 | 609 | 36 | 645 | 536 | 156 | 692 | 1.145 | 192 | 1.337 |
| 2008 | 657 | 37 | 694 | 524 | 129 | 653 | 1.181 | 166 | 1.347 |
| 2009 | 666 | 33 | 699 | 414 | 109 | 523 | 1.080 | 142 | 1.222 |
| 2010 | 685 | 24 | 709 | 359 | 104 | 463 | 1.044 | 128 | 1.172 |
| 2011 | 714 | 21 | 735 | 409 | 102 | 511 | 1.123 | 123 | 1.246 |
| 2012 | 649 | 18 | 667 | 466 | 119 | 585 | 1.115 | 137 | 1.252 |
| 2013 | 644 | 19 | 663 | 412 | 126 | 538 | 1.056 | 145 | 1.201 |

Tabella / Table 5 - Collocamenti in comunità negli anni dal 2001 al 2013
Placements in communities in the years from 2001 to 2013

| ANNO YEARS | ITALIANI / ITALIANS | | | STRANIERI / FOREIGNERS | | | TOTALE / TOTAL | | |
|---------------|---------------------|-------------------|-----------------|------------------------|-------------------|-----------------|----------------|-------------------|-----------------|
| | maschi male | femmine female | totale total | maschi male | femmine female | totale total | maschi male | femmine female | totale total |
| 2001 | 675 | 39 | 714 | 433 | 75 | 508 | 1.108 | 114 | 1.222 |
| 2002 | 637 | 32 | 669 | 490 | 66 | 556 | 1.127 | 98 | 1.225 |
| 2003 | 659 | 45 | 704 | 532 | 101 | 633 | 1.191 | 146 | 1.337 |
| 2004 | 786 | 37 | 823 | 728 | 137 | 865 | 1.514 | 174 | 1.688 |
| 2005 | 838 | 40 | 878 | 767 | 155 | 922 | 1.605 | 195 | 1.800 |
| 2006 | 924 | 44 | 968 | 681 | 123 | 804 | 1.605 | 167 | 1.772 |
| 2007 | 1.056 | 46 | 1.102 | 667 | 127 | 794 | 1.723 | 173 | 1.896 |
| 2008 | 1.130 | 65 | 1.195 | 651 | 119 | 770 | 1.781 | 184 | 1.965 |
| 2009 | 1.160 | 52 | 1.212 | 542 | 71 | 613 | 1.702 | 123 | 1.825 |
| 2010 | 1.189 | 59 | 1.248 | 490 | 83 | 573 | 1.679 | 142 | 1.821 |
| 2011 | 1.222 | 75 | 1.297 | 540 | 89 | 629 | 1.762 | 164 | 1.926 |
| 2012 | 1.225 | 60 | 1.285 | 631 | 122 | 753 | 1.856 | 182 | 2.038 |
| 2013 | 1.118 | 71 | 1.189 | 576 | 108 | 684 | 1.694 | 179 | 1.873 |

mento degli ingressi di questi ultimi: l'aumento ha riguardato sia i maschi sia le femmine³.

Sospensione del processo e messa alla prova

Si considerano, infine, i dati relativi ai minori per i quali è stata disposta la sospensione del processo e la messa alla prova (Grafico 4). Questo ambito di intervento, proprio dell'area penale esterna e, quindi, degli Uffici di servizio sociale per i minorenni, vede una più bassa presenza dei minori stranieri. Nel periodo dal 2001 al 2010, gli stranieri hanno rappresentato al massimo il 17% del totale dei minori messi alla prova in un anno.

Si può osservare, tuttavia, come il numero di minori stranieri nei confronti dei quali è stata disposta la messa alla prova è risultato crescente negli anni, in considerazione anche dell'aumento della popolazione dei minori di seconda generazione, che hanno una famiglia stabile e regolarmente insediata sul territorio e nei confronti dei quali è possibile intervenire con progetti educativi che coinvolgono le risorse familiari e sociali, come per i minori italiani.

Nell'anno 2010 si è registrato un ulteriore aumento nel numero di minori italiani messi alla prova e, di contro, una riduzione in quello dei minori stranieri, che ha interessato quasi tutte le cittadinanze prevalenti.

judicial proceedings. The analysis according to the variables of citizenship observed that the increase in placements mainly concerned the Italian minors: placements of foreigners, however, after the increases in the 2003-2005 period, decreased and the decrease was particularly evident in the period 2009-2010, and have come to constitute 31% of users, the lowest percentage of the whole historical series, the combined effect of the increase of Italians and decrease in that of the foreigners. (Table 3 and Graph 3).

In the CPA, as also in Communities, 2012 interrupted the downward trend in the foreign component with an increase of entrants of the latter: this increase has concerned both males and females².

Suspended sentence and probation period

We consider, finally, the data relating to minors who underwent the suspension of the sentence and probation (Graph 4). This sphere of action, external of the penalty area and therefore being that of the Offices of social services for minors, sees a lower presence of foreign minors. In the period from 2001 to 2010, foreigners accounted for at most 17% of the total number of minors on probation in a year.

It may be noted, however, as the number of foreign minors in respect of those whom have been put on probation result as ever increasing over the years, also considering the increase in the population of second generation minors, who have a stable family and regularly established in the territory and in relation to which it is possible to intervene with educational projects involving the family and social resources, as is for Italian minors. In the year 2010 there was a further increase in the number of Italian minors put on probation and, conversely, a reduction in that of the foreign minors, which in turn affected almost all prevalent citizenships.

³ I dati sulle specifiche provenienze dei minori stranieri collocati in comunità sono disponibili soltanto per gli anni 2010 e 2011: tali dati evidenziano che l'aumento della componente straniera nel 2011 è stato dovuto essenzialmente ai maggiori collocamenti di minori di provenienza africana, in particolare egiziani, marocchini e tunisini; in aumento sono risultati anche i collocamenti di minori albanesi.

² The data on the specific origins of foreign minors placed in the community are available only for the years 2010 and 2011: this data shows that the increase in the foreign component in 2011 was mainly due to increased placements of minors from Africa, especially Egyptians, Moroccans and Tunisians; the placement of Albanian minors also result to be increasing.



Le strutture detentive della Giustizia Minorile

Juvenile Justice custodial settings

L'attenzione alla qualità della vita all'interno degli Istituti Penali per Minorenni (IPM) ha subito un cambiamento radicale negli ultimi decenni. D'altra parte, la stessa concezione di "struttura detentiva" è andata evolvendosi sia dal punto di vista di ruolo, funzioni e obiettivi, sia dal punto di vista strettamente legato all'organizzazione interna (a tal proposito si ricorda la circolare *Organizzazione e gestione tecnica degli Istituti penali per i minorenni*, 17 febbraio 2006).


Il principio fondamentale che permea la strutturazione e il funzionamento, a tutti i livelli, dell'Istituto penale dei minorenni è di garantire ai detenuti e al personale un ambiente fisico e relazionale improntato al rispetto della dignità della persona, dei suoi diritti e dei suoi bisogni. In altri termini, finalità preminente è quella di assicurare un ambiente fisico dignitoso, con locali curati nell'igiene e nell'arredamento, di garantire il rispetto e la cura delle regole fondamentali dell'igiene e della salute; di curare il sistema delle relazioni operatori/minori, operatori/operatori, minori/minori; sostenere un contesto improntato al principio della legalità (certezza e chiarezza della regola), che sia in grado di assicurare un clima di convivenza civile.

Punto focale della *filosofia del progetto IPM* è rappresentato, appunto, dalla tutela della dignità della persona (art. 27 Costituzione: "Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato"), concetto ampiamente ripreso dall'Ordinamento Penitenziario, il quale all'art. 1 prevede che "il trattamento deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità delle persone".

The attention to quality of life within the penal institutions for minors (IPM) has undergone a radical change in recent decades. On the other hand, the same conception of "detention facility" has been evolving from both the point of view of the role, functions and objectives, and from the point of view closely related to the internal organization (in this regard, please note the circular organization and technical management of penal institutions for minors, 17 February 2006).

The fundamental principle that permeates the structure and functioning at all levels of the Institutes of Juvenile Justice is to ensure the inmates and staff, a physical and relational environment based on respect for the dignity of the person, his/her rights and his/her needs. In other words, a primary aim is to ensure a dignified physical environment, with premises cared for in regard to hygiene and furnishings, to ensure respect for and care of the basic rules of hygiene and health; of curing the system of relations operators/minors, operators/operators, minors/minors; supporting a context marked by the principle of legality (clarity and certainty of the rules), in order to ensure a climate of civil cohabitation.

The focal point of the philosophy of the IPM project is represented, in fact, from protecting the dignity of the person (Article 27 of the Constitution: "Punishment cannot consist in treatment contrary to human dignity and must aim at the rehabilitation of the offender") concept widely taken up by the Penitentiary Regulations, which art. 1 provides that "treatment should be consistent with humanity and must en-



Istituto Penale per i minorenni Ferrante Aporti di Torino

Penal Institution for minors Ferrante Aporti Turin

Oggi, le realtà degli Istituti Penali per i Minorenni possono considerarsi delle “isole felici” nel panorama delle strutture detentive, poiché trattasi di strutture di ridotte dimensioni, al confronto con quelle per gli adulti, aperte e in continuo scambio con il territorio e la comunità esterna, ricche di attività formative, culturali, sportive, ricreative utili alla crescita e alla ri-socializzazione del minore autore di reato. Esse sono anche il risultato di un lungo percorso che ha condotto all’ammodernamento della struttura detentiva, che ha coinvolto quasi tutti gli IPM Italiani di costruzione non recente ed ha teso a sopperire alle mancanze fisiche e spaziali delle strutture preesistenti, oltre che ad impostare nuovi modelli distributivi al fine di operare nel segno di una completa ri-funzionalizzazione.

Tale percorso, orientato a rendere meno traumatico possibile l’impatto del minore entrato in conflitto con la Giustizia ha riguardato, sostanzialmente, quattro dimensioni:

- la riduzione generale della dimensione degli istituti, attraverso una nuova progettazione delle celle e degli spazi di detenzione finalizzata anche a “contenere l’affollamento”;
- l’ammodernamento degli ambienti comuni, con la creazione di aule didattiche polifunzionali e laboratoriali, per le attività formative di reinserimento;
- la predisposizione di “spazi di autonomia”;
- la riqualificazione degli spazi esterni.

Di seguito presentiamo un breve studio delle piante di tre Istituti penali minorili (il Ferrante Aporti di Torino, l’Ipm di Pontremoli e quello di Lecce), che dà modo di osservare direttamente qual è stato l’impatto della ri-organizzazione strutturale operata negli Istituti di pena minorili.

In ordine:

1. Contenere l’affollamento significa tentare di rinnovare le relazioni tra detenuti e tra gli stessi e l’ambiente. I minori detenuti all’interno degli IPM vengono suddivisi in gruppi (non superiori alle 10/12 unità) con lo scopo di raggiungere una buona socializzazione. Tale organizzazione si riflette, altresì, nell’assetto fisico e strutturale dell’istituto: i bracci, in cui è suddiviso l’organismo penitenziario, sono più piccoli rispetto a prima, ci sono più posti di guardia e di conseguenza la relazione che si crea tra agente e minore ristretto diventa più stretta e più diretta. La struttura di dimensione ridotta facilita il raggiungimento del giusto equilibrio tra il personale (operatori sociali, agenti penitenziari, insegnanti ecc.) e gli stessi utenti. Infatti, la minore distanza fisica e simbolica tra i due soggetti ha un effetto positivo su entrambi: minore difficoltà nel controllo; ridotto senso di estraniamento e smarrimento della reclusione carceraria; più elevata capacità umanizzante del contesto; maggiore facilità nello stabilire legami fondati sul rispetto e la fiducia, piuttosto che sull’autorità.

In piena coerenza con gli *Standard del Comitato Europeo per la prevenzione della tortura*, che fissano a 7 metri quadri lo spazio minimo a disposizione per ogni singolo

sure respect for the dignity of persons.” Today, the reality of the Juvenile Penal Institutions may be regarded as the “happy islands” in view of the detention facilities, as these are structures that are of small size, in comparison with those for adults, open and in continuous exchange with the territory and the external community, full of educational, cultural, sporting and recreational activities useful to the growth and re-socialization of the juvenile offender. These are also the result of a long process that led to the modernization of the detention facilities, which involved almost all of the none recent Italian IPM buildings and has tended to overcome the shortcomings of the existing structures and physical space, as well as to set new distribution models in order to operate in the sign of a complete re-functioning. This course, aimed at making the impact of the minor in conflict with the Law the least traumatic as possible essentially concerned four dimensions:

- the overall reduction of the size of the institutions, through a new design of cells and detention spaces also aimed to “contain the crowds”;
- modernization of the common areas, with the creation of multi-purpose classrooms and laboratories for the educational activities of rehabilitation;
- the establishment of “autonomous spaces”;
- the redevelopment of the external spaces.

Below we present a brief study of the plans of three juvenile detention centers (the Ferrante Aporti of Turin, Ipm of Pontremoli and that of Lecce) which gives way to directly observe what the impact of the structural re-organization carried out in the Institutes of juvenile punishment has been.

In order:

1. Containing the overcrowding means to try to renew relations between prisoners, amongst themselves and the environment. Minors detained in the IPM are divided into groups (not higher than 10/12 units) with the aim of achieving a good socialization. This organization is therefore reflected in the physical and structural arrangement of the institution: the wings, in which the organism of penitentiary is divided, are smaller than before, there are more guard posts and consequently the relationship that exists between agent and minor has narrowed and become closer and more direct. Structures of small size facilitate the achievement of the right balance between the personnel (social workers, prison officers, teachers, etc..) and of course the users themselves. In fact, the smaller physical and symbolic distance between the two subjects shows a positive effect on both: fewer difficulties in control; reduced sense of alienation and loss within a prison confinement; greater capacity in humanizing the context; greater ease in establishing ties based on respect and trust, rather than on authority.

In full compliance with the Standards of the European Committee for the Prevention of Torture, the minimum space

detenuto, le celle degli IPM sono progettate e organizzate proprio per garantire ai minori lo spazio necessario alla crescita e alla convivenza.

Come si vede nell'IPM Ferrante Aporti di Torino, il primo piano dell'Istituto dove sono situate le celle rispecchia i principi di riduzione e contenimento, che gli Istituti Penali per Minori hanno adottato: le sezioni detentive sono 2 (femminile e maschile), le celle sono articolate a gruppi di 4 per ogni posto di guardia e le stanze degli agenti sono disposte in modo strategico al loro interno per il controllo dei diversi gruppi di detenuti.

Gli spazi sono pensati in modo tale da rendere la zona degli alloggi più umana e adatta ad ospitare minori, in totale antitesi agli enormi e dispersivi impianti carcerari d'epoca precedente. La pianta del primo piano mette in luce un altro aspetto fondamentale del nuovo rinnovato assetto organizzativo-strutturale, ovvero come nella progettazione in scala ridotta degli alloggi si sia tenuto conto del rapporto metri quadri e numero di persone: le singole celle ospitano al massimo tre detenuti e sono tutte fornite di servizi igienici privati, in luogo del locale docce comune e sono dotate tutte di finestre e luce naturale.

Importante è quindi l'attenzione che, in sede progettuale, si è data al "comfort" delle celle inteso come vivibilità degli spazi alloggio, in cui gli utenti passano la notte e le ore di

available for each individual detainee was set to 7 square meters, the cells of IPM are designed and organized to ensure minors the necessary space for growth and coexistence.

As we can see in the IPM of Ferrante Aporti, Turin, the cells are located on the first floor of the Institute, this reflects the principles of reduction and containment which the Penal Institutions for Minors have adopted: there are 2 sections of imprisonment (female and male), cells are organized in groups of 4 for each guard post and the rooms of the agents are arranged strategically within that structure enabling their control of the various groups of prisoners.

The spaces are designed in such a way as to make the housing area more humane and suitable to that of accommodating minors, this in total contrast to the huge and wasteful prison systems of the previous era.

The first floor plan sheds light on another fundamental aspect of the newly renovated organizational -structural setup, as in the designing of small-scale housing, the relationship of square meters and number of persons was taken into account: individual cells are home to a maximum of three inmates and are all equipped with private bathrooms, with windows and natural light, instead of communal showers.

riposo tra un'attività e l'altra.

Nell'IPM di Lecce l'organizzazione degli spazi detentivi (celle e bracci) è improntata al medesimo principio di rispetto per la dignità dell'utenza. I bracci si trovano al primo piano, si sviluppano lungo i corridoi dell'edificio, hanno tutti un posto di guardia al loro interno; i ragazzi detenuti (suddivisi nei gruppi di massimo 10 unità) sono alloggiati in celle accorpate a seconda del gruppo di appartenenza e ogni braccio ha le proprie sale ricreative e di attività culturali. Questo assetto contribuisce da un lato a rafforzare nel minore il senso di appartenenza ad una comunità e dall'altro, a rendere più efficace e diretto il lavoro degli operatori i quali si trovano ad interagire con gruppi più piccoli.

Le celle di detenzione sono tutte attrezzate con servizi igienici propri e sono ampiamente sopra gli standard dei metri quadri minimi per essere abitate.

La rinnovata progettazione dell'IPM di Lecce è incentrata sul controllo del numero dei detenuti e il loro raggruppamento in piccole unità, allo scopo di raggiungere una buona socializzazione, bisogno fondamentale del minore, e di contrastare la formazione di gruppi secondo dinamiche di preminenza, leadership negativa e sopraffazione favorendo, al contrario, l'integrazione di disparate appartenenze geografiche, sociali, religiose.

Tale assetto è peraltro coerente con l'organizzazione delle zone detentive sopra illustrate: l'Istituto viene suddiviso in più parti, separate e auto sufficienti, ma facenti parte del medesimo sistema di intervento e recupero del minore ospitato.

2. La ri-progettazione degli spazi dove i minori vengono ospitati ha condotto altresì ad un lavoro di restauro più moderno, che si è avvalso della tecnica del cosiddetto Cromoambiente: approccio interdisciplinare che privilegia, in particolare, l'ambito del comportamento umano e si fonda su alcuni modelli di spiegazione relativi all'influenza dei colori sugli esseri viventi (esseri umani, animali e vegetali), cercando di integrare contributi disciplinari che utilizzano angolazioni, campi di osservazione e paradigmi diversi per analizzare i complessi fenomeni delle influenze dei segnali e delle simbologie Luce-Colore. Cromoambiente ha sviluppato concrete applicazioni in diversi ambiti, attraverso un lavoro di ricerca, in particolare nella bioedilizia, nel design, nella comunicazione, in psicopedagogia, nella formazione degli adulti e nella terapia. I parametri di riferimento sono il Colore e i suoi effetti.




In estrema sintesi, dopo uno studio approfondito svolto dal designer Paolo Brescia, il dipartimento di Giustizia Minorile (nello specifico la Direzione generale delle risorse materiali dei beni e dei servizi), sempre nell'ottica di rendere più vivibile l'IPM, spezzare la monotonia e l'austerità dell'edificio carcerario e favorire al suo interno dinamiche positive, ha optato per l'utilizzo di colori prevalentemente pastello per le

It is therefore important that the attention projected at the planning stage is given to the "comfort" in the cells intended as liveable spaces of accommodation where users spend both the night and the hours of rest between one activity and another. In the IPM of Lecce the organization of the detention spaces (cells and wings) is guided by the same principle of respect for the dignity of users. The wings are located on the first floor, situated along the corridors of the building, those of male detainees all have a guard post within; (divided into groups of up to 10 units max) they are housed in cells grouped together according to the group to which they pertain and each wing has its own recreational and cultural activities hall. This arrangement contributes on the one hand, to reinforce the sense of belonging to a community in minors and on the other hand, to make the work of the operators which are found to interact with smaller groups more effective and direct. The holding cells are all equipped with their own sanitary facilities and are well above the minimum standard of square meters to be inhabited. The renovated planning of the Lecce IPM focuses on controlling the number of prisoners and their grouping into small units, in order to achieve a good socialization, fundamental needs of the minor, and to prevent the formation of groups according to the dynamics of pre-eminence, negative and abusive leadership by promoting, on the contrary, the integration of members belonging to diverse geographical, social and religious groups. This structure is also consistent with the organization of the detention zones outlined above: The Institute is divided into several parts, separated and self-sufficient, but forming part of the same system of intervention and recovery of the housed minor.

2. The re-design of the spaces where minors are accommodated also led to a more modern restoration work, which has used the technique of the so-called Cromoambiente®: interdisciplinary approach which favours, in particular, the scope of human behaviour and is based on some models of explanation concerning the influence of colour on human beings (humans, animals and plants), trying to integrate disciplinary contributions that use angles, fields of observation and different paradigms to analyze the complex phenomena of the influences of the signals and symbolisms of Light-Colour. Cromoambiente® has developed practical applications in various fields, through research work, especially in green building, in the design, communication, educational psychology, in adult education and in therapy. The reference parameters are the Colours and their effects.

In brief, after a thorough study done by the designer Paolo Brescia, the Department of Juvenile Justice (specifically the Director General of material resources of goods and services) always with the aim of rendering the IPM more liveable, breaking the monotony and the austerity of the

Istituto Penale per i minorenni di Lecce
Penal Institution for minors - Lecce



pareti delle celle, dei laboratori e delle zone che gli utenti, gli operatori e gli agenti penitenziari vivono giornalmente.

In queste due immagini è chiara l'attenzione che si è posta, in fase progettuale, nell'ammmodernamento dell'IPM di Pontremoli dove è stata applicata la formula del Cromoambiente per restaurare sia la parte delle celle detentive, sia gli uffici degli operatori, gli spazi comuni per le attività e quelli di collegamento tra le varie zone dell'istituto.

L'utilizzo dei colori pastello come rivestimento delle pareti ha chiaramente un effetto diretto sul minore che si trova in stato di reclusione e che deve vivere lo spazio per la durata della pena. In questo modo, il luogo di detenzione si ammorbidisce e perde la carica di afflizione estraniante che può bloccare i processi di recupero: l'Istituto Penale diviene un posto vivo, più "capace" di ospitare e soprattutto di concorrere ad un positivo percorso trattamentale.

Nell'ottica dell'ammmodernamento degli Istituti Penali per Minori, gli spazi destinati ad attività collettive (laboratoriali, ricreative, ecc.) tendono a favorire, più che nel passato, relazioni socializzanti e collaborative. Questi spazi comuni, comprendenti laboratori, aule didattiche, sale polivalenti e in alcuni casi anche teatri divengono luoghi di aggregazione sociale per i ragazzi detenuti e soprattutto centri di cultura, apprendimento e attività, all'interno dei quali è possibile stimolare quel processo formativo che "spetta" ad ogni minore ospitato, in vista di un suo futuro reinserimento nella società. In particolare, le attività creative di laboratorio diventano essenziali per uno sviluppo armonico della personalità,

prison building and encouraging positive dynamics within, has opted for the use of predominantly pastel colours for the walls of the cells, laboratories as well as areas that users, operators and prison officers live daily.

In these two images it is clear that the focus was placed in the design phase, the modernization of the IPM of Pontremoli where the Cromoambiente formula has been applied to restore both the detention cell, and office workers, common areas for activities and the connection between different areas of the institute.

The use of pastel colours such as wall coverings clearly has a direct effect on the minor who is in detention and that has to live that space for the duration of the sentence. In this way, the place of detention softens and loses its power of estranging affliction that can block the recovery process: the Penal Institute becomes a lively place more "capable" of hosting and above all of contributing to a positive path of treatment.

As part of the modernization of the Penal Institutions for Minors, the spaces in collective activities (workshops, recreational, etc.) tend to favour, more than in the past, socializing and collaborative relationships. These common areas, including laboratories, classrooms, multipurpose halls and in some cases even theatres become social gathering places and primarily centers of culture for the detained youths, learning and activities, within which it is possible to stimulate the formation process that are "due"

soprattutto in considerazione della particolare condizione in cui vivono i minori, che entrano in un Istituto Penale.

L'esempio più noto nell'ambito della realizzazione di laboratori per attività scolastiche, di formazione e di svago è quello dell'IPM di Torino dove, il processo di ammodernamento dell'edificio carcerario ha fatto leva sul riuso dei vecchi spazi preesistenti, venendo a creare un modello di grande impatto e funzionalità.

Nello specifico, la riqualificazione industriale dell'ex fabbrica della FIAT, annessa all'edificio, ha dato vita alla conversione della stessa in un grande spazio multifunzionale. Ne sono risultati diversi locali destinati ad attività scolastiche e di formazione ma anche palestre, teatri e una biblioteca.

I laboratori e le aule destinate alle molteplici attività di recupero si sviluppano attorno ad un grande spazio centrale che funge da aggregatore e da platea per gli spettacoli teatrali (la piazza centrale), al quale si accede dai corridoi limitrofi. Accanto ad essi si trovano gli uffici degli operatori delle diverse aree di intervento (amministrativa, educativa, sicurezza, sanitaria) insieme al polo sanitario e agli uffici adibiti alla fase d'ingresso (accoglienza e matricola).

La sicurezza e la regolarità dell'intervento è garantita dalla continua presenza degli agenti penitenziari che hanno i propri uffici nei punti strategici dell'intero piano, per un controllo omogeneo e diretto di tutti gli spazi laboratoriali e operativi.

Nella visione odierna dell'IPM come luogo di recupero e formazione del minore in stato di reclusione, anche l'Istituto Penale di Lecce offre una varietà di attività di apprendimento

to any housed minor in view of a future reintegration into society. The creative activities of the laboratory in particular become essential for the harmonious development of the personality, especially in view of the particular conditions in which the minors live, once they have entered into a Penal Institution.

The best known example in the context of the implementation of workshops for school activities, education and leisure is certainly that of the IPM in Turin, where the process of modernization of the prison buildings has relied on the re-use of the old pre-existing spaces, evolving to create a model of great impact and functionality

The industrial upgrading of the former FIAT factory in particular, adjacent to the building, gave birth to the conversion of the same into a large multifunctional space. This resulted in different premises destined for school activities and training as well as gyms, theatres, and a library.

The laboratories and classrooms for the various recovery activities are built around a large central space that serves as an aggregator and audience for the theatre (the central square), which is accessed from the corridors nearby. Next to them are the offices of the operators of the different areas of intervention (administrative, educational, safety, health) together with the health center and the offices assigned to the entry phase. (reception and registration).

The safety and regularity of the operation is ensured by the continuous presence of prison officers who have their of-

Istituti Penali minorili di Pontremoli, Lecce, Torino - uso di Cromoambiente
Penal Institutes of Pontremoli, Lecce, Torino using Cromoambiente



organizzate in aule e laboratori.

Attualmente, il complesso risulta articolato su due livelli: al piano superiore sono ubicate le stanze per la permanenza dei ragazzi, come detto in precedenza, e le sale riservate alle attività laboratoriali per ogni gruppo di pertinenza, mentre al piano terra si trovano tre aule scolastiche usate a rotazione, un'aula insegnanti, una stanza per gli assistenti sociali, un'aula magna, l'infermeria ed un locale ufficio.

L'istituto è dotato di un ampio locale adibito a mensa suddiviso tra zona utenti e zona agenti, con annesse cucine.

I cinque laboratori destinati alle attività di formazione professionale, due laboratori per il tempo libero, la palestra, il gabinetto dentistico, si affacciano sul cortile centrale.

C'è un ambiente destinato al teatro, nel seminterrato, ed ogni zona è dotata dei necessari servizi igienici.

Un terzo braccio, separato dagli altri e accessibile da un corpo scala riservato, ospita gli uffici degli operatori e, al piano terra, i servizi igienici per il corpo docenti e per i visitatori.

3. Assieme alle zone laboratoriali e alle aule didattiche, l'ammodernamento degli IPM ha condotto alla creazione di spazi di autonomia, come la cucina autogestita dell'IPM di Pontremoli o la sala ricreativa dell'IPM di Lecce, dove i detenuti possono svolgere le normali azioni quotidiane, senza direttive da parte degli operatori ma sotto controllo degli agenti. La predisposizione di tali spazi contribuisce alla presa di coscienza da parte del minore delle proprie capacità di selfcontrol e auto

faces in strategic points on the entire floor, for a smooth and direct control of all operational and workshop spaces.

In today's vision of IPM as a place of recovery and training of the minor in detention even the Criminal Institute of Lecce offers a variety of learning activities organized in classrooms and laboratories.

Currently, the complex is divided into two levels: as mentioned earlier, the rooms for the permanence of the boys are located on the upper floor, as well as the halls reserved for workshop activities for each group of relevance, while on the ground floor there are three classrooms used in rotation, a classroom for the teachers, a room for social workers, an assembly hall, an infirmary and a local office. The institute is equipped with a large room used as a canteen area divided between the users area and the agents area with an adjoining kitchen.

Five laboratories for vocational training activities, two laboratories for leisure, the gym, the dentist's surgery, all overlooking the central courtyard.

There is a designated area for the theatre in the sublevel, and each zone is equipped with the necessary sanitary services. A third arm, separated from the others and accessible from a private staircase, houses the offices of the operators and on the ground floor, the toilets for faculty and visitors.

3. Together with the laboratory areas and classrooms, the modernization of this IPM has led to the creation of autonomous spaces, such as the kitchen, self-managed by

sufficienza e, al contempo, crea un clima più simile a quello del contesto familiare.

L'IPM di Pontremoli, riservato alle ragazze, è il risultato di un lungo lavoro di ammodernamento, che ha preso le mosse dalle preesistenti strutture di una Casa Circondariale. Oggi è diventato il luogo di destinazione di tutte le minori arrestate nel centro-nord e i 16 posti dell'istituto sono quasi sempre occupati.

Gli obiettivi cui tende il lavoro che si svolge all'interno di questo IPM per sole ragazze sono i medesimi che orientano anche il lavoro degli altri Istituti per Minori maschili o misti. La peculiarità in tale contesto risiede, tuttavia, nel tipo di percorso trattamentale, che deve tenere conto dei bisogni della detenuta e risultare capace di promuovere un comportamento volto alla socialità, al rafforzamento delle relazioni interpersonali, alla costruzione e l'individuazione di reti sociali sul territorio, ma che sia anche in grado di fornire risposte adeguate in un'ottica di rispetto della maternità, essendo molte di esse ragazze madri.

L'attenzione alla maternità e alla conseguente dimensione affettiva rappresenta, infatti, un punto focale su cui le dinamiche formative dell'IPM di Pontremoli si fondano: le madri detenute devono essere messe in condizione di poter tenere con sé durante il periodo della pena, i propri figli, fino all'età di tre anni. In questa ottica vanno letti alcuni tipi di intervento volti al sostegno delle giovani madri con bambini all'interno della struttura, quali l'inserimento al Nido comunale posto nel-

the IPM of Pontremoli or the recreation room of IPM, Lecce, where the inmates can perform normal daily activities, without directives from operators but under the control of agents. The preparation of these areas contributes to the awareness on the part of the minors own ability of self-control and self-sufficiency, and at the same time, creates a climate more similar to that of the family context.

In particular, the IPM of Pontremoli, reserved for girls, is the result of a long process of modernization which has been inspired by the pre-existing structures of a Juvenile Prison. Today it has become the destination of all juveniles arrested in the central-north area and 16 positions of the institute are almost always occupied.

The objectives of the work that takes place within this IPM for girls only, are the same as the work which orientates the other institutes for male or mixed minors. The peculiarity in this context lies, however, in the type of course of treatment, which must also take the needs of detainees into account and be able to promote a pattern of conduct for socializing, the strengthening of interpersonal relationships, the construction and the identification of social networks in the area, but it also must be able to provide adequate responses with a view in respect of maternity, many of these detainees being single mothers. The focus on motherhood and the resulting affective dimension represents, in fact, a focal point on which the dynamics of the training of the IPM of Pontremoli are based: moth-





le vicinanze dell'Istituto, ovvero la creazione di un ambiente consono e accogliente nel quale farli vivere.

D'altra parte, come si diceva, gli stessi spazi interni sono stati organizzati per rispettare "la specificità" delle ospiti: a Pontremoli gli interventi che hanno interessato la zona notte sono stati orientati alla creazione di celle dove accogliere le ragazze madri con i piccoli e di una sala per la nursery, mentre alla sala colloqui è stato destinato un ampio spazio esterno, anche per permettere alle detenute di stare con i propri figli all'aria aperta.

4. L'attenzione rivolta alle attività di istruzione e formazione, a quelle culturali e laboratoriali finalizzate, tutte, al reinserimento dei giovani nella società, è affiancata, in piena coerenza con il rispetto dei diritti di cui è titolare un minore, dalle attività ricreativo-sportive (diritto allo svago).

Numerose sono le attività sportive promesse per valorizzare l'energia fisica dei ragazzi, migliorare il rapporto con il corpo e con le regole e, infine, favorire il controllo di sé in rapporto agli altri.

Anche l'IPM di Lecce ha all'esterno due grandi strutture attrezzate per le attività fisiche e sportive trovandosi all'interno di un grande parco demaniale.

Questa caratteristica ha fatto sì che le strutture ricreative e socializzanti presenti all'esterno dell'Istituto Penale per Minorenni di Lecce siano ottimamente predisposte ai processi che offrono stimoli e opportunità in un contesto relazionale di tipo ludico, requisiti importantissimi per la valorizzazione delle attitudini del ragazzo e in grado altresì di fornirgli i vantaggi per esprimersi, comunicare e perfe-

ers in prison should be put in a position to be able to keep their children with them until the age of three years during the period of the sentence. With this in mind, certain types of measures aimed at supporting young mothers with children within the structure should be considered, such as the insertion of the communal Nursery situated near the Institute, namely the creation of an appropriate environment and friendly atmosphere in which to enable them to live. On the other hand, as mentioned, the same interior spaces have been organized in order to meet the "specifics" of guests: in Pontremoli interventions that involved the sleeping area were oriented in the creation of cells welcoming single mothers with children and a room for the nursery, while a large outdoor area has been allocated to the interview room, this also to allow the inmates to stay with their children outdoors.

4. The attention devoted to the activities of the education and training to cultural and laboratorial is all aimed at the reintegration of youth into society, and is flanked, in full compliance with the respect of rights of each minor, from recreational activities -sports (the right to leisure).

There are numerous sporting activities pledged in order to enhance the physical energy of the male juveniles to improve the relationship with the body and with the rules and, ultimately, promote self control in relation to others.

The IPM of Lecce also has two large outdoor facilities equipped for physical and sporting activities which is in a large state-owned park. This feature has meant that the recreational and socializing on the outside of the Institute for Juvenile Criminals of Lecce are well prepared for the pro-

zionare le proprie capacità personali.

Discorso a parte va fatto per il CPA di Roma: il Centro di Prima Accoglienza per i minori autori di reato.

I Centri di prima accoglienza si caratterizzano come strutture non di tipo carcerario dipendente dal Centro di Giustizia Minorile, dove i minori (dai 14 ai 18 anni) arrestati, fermati o accompagnati in flagranza di reato per i quali non è possibile la consegna ai genitori o agli affidatari, vengono accompagnati dalla polizia o dai carabinieri su disposizione della Procura della Repubblica minorile e, ivi, ospitati fino all'udienza di convalida davanti al Gip che si deve svolgere entro 96 ore dall'avvenuto arresto o fermo, e comunque entro 48 ore dalla remissione degli atti da parte del Procuratore. Il carattere di temporanea detenzione che il centro di prima accoglienza assume si rispecchia nella progettazione dell'impianto.

La parte detentiva è formata da sole 4 camere di 20 metri quadri l'una, adatte ad ospitare 3 persone ciascuna, attrezzate con servizi igienici e doccia. Le stanze si affacciano su un grande soggiorno di quasi 100 metri quadri adatto sia ai colloqui assistenziali, sia al consumo dei pasti somministrati nel breve periodo di permanenza. Un angolo cottura completa la sezione.

Adiacente alla zona detentiva si articolano sia le stanze per l'amministrazione, la segreteria e la direzione, sia lo spazio dedicato agli operatori sociali cui spetta il compito di sostenere i minori in stato di fermo.

Al di là del corridoio trasversale che separa la zona di detenzione dal resto della struttura, si trovano gli uffici, la sala colloqui e le stanze di controllo e matricola dove si svolgono le pratiche di accoglienza per l'ingresso nel CPA.

cesses that provide incentives and opportunities in a recreational type of relational context, important requirements for the enhancement of the abilities of the minor and also providing the benefits to enable the minors to express themselves, communicate and improve their personal skills.

Separate discussions relate to the CPA in Rome. The initial Reception Centers are characterized as non prison-like structures dependent on the Juvenile Justice Center, where children (aged 14 to 18 years old) arrested, stopped or dropped off in the act for which it is not possible to deliver to parents or carers, are accompanied by the police or by the carabinieri on the disposition of the State Juvenile Prosecutor, therein, hosted until the hearing before the magistrate which must take place within 96 hours of the arrest or detention, and in any event, within 48 hours of the remission of the acts by the Prosecutor. The character of temporary detention which the reception center assumes is reflected in the design of the system. The custodial part is formed by only 4 rooms of 20 square meters each, suitable to accommodate up to 3 people each, equipped with toilet and shower. The rooms open onto a large living room of almost 100 square meters suitable for both welfare interviews as well as the consumption of meals administered in the short period of stay. A kitchenette completes this section. Adjacent to the detention area are both the rooms for the administration, secretarial and direction as well as the space devoted to social workers whose task it is to support the minors in custody. Beyond the cross-corridor that separates the holding area from the rest of the structure are the offices, the interviewing room and control and registration rooms where entry into the CPA takes place.



NORMATIVA INTERNAZIONALE RECEPITA DALL'ITALIA SULLA TUTELA DEI DIRITTI DEI MINORI AUTORI DI REATO

Regole minime di Pechino per l'amministrazione della Giustizia minorile adottate dall'O.N.U.

a New York, il 29 novembre 1985.

(art.17 d) La tutela del minore in conflitto con la legge deve essere il criterio determinante nella valutazione processuale;

(art. 2 a) Un minore può essere imputato per un reato ma non è penalmente responsabile come un adulto;

(art. 2 c) Ogni Paese adotta un corpo di leggi, regole e norme specificamente applicabili ai minori autori di reato e istituzioni e strutture collegate con la funzione dell'amministrazione della Giustizia Minorile;

(art.4) Ogni Paese riconosce la nozione di soglia di età della responsabilità penale e dovrà tener conto della maturità affettiva, mentale ed intellettuale;

(art.5) Le misure adottate nei confronti dei minori autori di reato debbono essere proporzionali alle circostanze del reato e all'autore dello stesso;

(art. 6) I diversi livelli dell'amministrazione della Giustizia Minorile possono esercitare un potere discrezionale sia nell'istruttoria che nel processo e nella fase esecutiva tenuto conto delle esigenze del minore;

(art.12) È prevista la creazione di servizi di polizia speciali nelle gradi città e una formazione specifica per le forze di polizia dedicate ai minori;

(art.13) La custodia preventiva può essere usata come ultimo mezzo e la sua durata deve essere la più breve possibile. Bisogna privilegiare le misure alternative alla detenzione;

(art. 13) I minori in custodia preventiva devono essere separati dagli adulti o in una parte distinta;

(art.13) durante la custodia preventiva, i minori devono ricevere cure, protezione e ogni assistenza individuale, sul piano sociale, educativo, professionale, psicologico, medico e fisico necessari alla loro età, sesso, personalità;

(art. 14) Il processo deve svolgersi in un clima di comprensione e il minore a diritto di esprimersi liberamente;

(art.25) Privati, organizzazioni di volontariato e istituzioni locali sono chiamati a contribuire al reinserimento del minore nella comunità e, per quanto possibile, in famiglia;

(art.26) Obiettivo principale del trattamento sono l'educazione e la formazione affinché i minori possano avere un ruolo costruttivo e produttivo nella società;

(art.27) I giovani collocati in istituzioni riceveranno aiuto, protezione e assistenza sul piano sociale, educativo, professionale, psicologico, sanitario e fisico per una crescita armonica;

(art.28-29) Si dovrà ricorrere il più frequentemente possibile a misure non detentive quali la liberazione condizionale o il regime di semilibertà;

Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989

ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176

(art. 3) In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.

Oltre a principi generali, riconosciuti anche agli adulti, lo Stato riconosce alcuni principi e diritti specifici per i minori entrati in conflitto con la legge

(art.40, c.3) Prevedere l'adozione di leggi, procedure, la costituzione di autorità e di istituzioni destinate specificatamente ai fanciulli sospettati, accusati o riconosciuti colpevoli di aver commesso reato;

(art.40, c.3, a) Stabilire un'età minima al di sotto della quale si presume che i fanciulli non abbiano la capacità di commettere reato;

(art.12) Ascoltare il minore in ogni procedura giudiziaria o amministrativa;

(art.40, c.3. b) Adottare provvedimenti per il trattamento dei minori che evitano di ricorrere a procedure giudiziarie, quando possibile ed auspicabile;

(art. 40, c.2, III) Prevedere di giudicare il minore senza indugio;

(art.37 d – art.40, c.2, II) Garantire assistenza legale, giuridica o altra assistenza appropriata per la difesa del minore;

(art.40, c2, VI) Garantire l'assistenza gratuita di un interprete se il minore non comprende la lingua;

(art.37, c) Tenere conto delle esigenze del fanciullo in relazione alla sua età nel trattamento;

(art.37, b) L'imprigionamento di un minore deve essere l'ultima ratio e avere la durata più breve possibile;

(art. 40, c. 4) Prevedere tutta una gamma di disposizioni in particolar modo le cure, l'orientamento, la supervisione, i consigli, la libertà condizionata, il collocamento in famiglia, programmi di formazione generale e professionali, soluzioni alternative all'assistenza istituzionale, in vista di assicurare un trattamento conforme al loro benessere e proporzionato sia alla loro situazione che al reato;

(art 37, c) Garantire la separazione dagli adulti nel caso di privazione della libertà;

(art.37, c) Garantire il contatto con la sua famiglia nel caso di privazione della libertà, tranne eccezioni;

(art.40, c.1) Offrire un trattamento che faccia assumere un ruolo costruttivo in seno alla società;

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 ai sensi Legge 20 marzo 2003, n.77

Diritti dei minori che non hanno raggiunto l'età di 18 anni nei procedimenti di fronte a un'autorità giudiziaria (Art. 3) Diritto di essere informato e di esprimere la propria opinione;

(Art. 4) Diritto a richiedere - personalmente o tramite altre persone od organi - la designazione di un rappresentante speciale quando il minore è privo dei detentori della responsabilità genitoriale;

Doveri dell'Autorità giudiziaria nel processo decisionale:

(Art.6, a) Prendere ogni decisione nell'interesse

superiore del fanciullo e, se necessario, ottenere informazioni supplementari;

(Art. 7) Agire prontamente per evitare ritardi;

(Art.8) Procedere d'ufficio, qualora il benessere del minore sia seriamente minacciato;

(Art.9) Designare un rappresentante speciale per il minore;

(Art.6, b) Assicurarci che il minore abbia ricevuto tutte le informazioni pertinenti;

(Art.6, b) Permettere al minore di esprimersi;

(Art.6, c) Tenere in debito conto l'opinione espressa dal minore;

(Art. 5-9) Le Parti esaminano l'opportunità di avvalorare ulteriori diritti azionabili, riferiti, per esempio, alla designazione di un avvocato;

(Art. 13) Le Parti incoraggiano il ricorso alla mediazione e a qualunque altro metodo di soluzione dei conflitti atto a concludere un accordo;

(Art.16) Costituzione di un Comitato permanente per l'attuazione della Convenzione;

INTERNATIONAL LAW IMPLEMENTED IN ITALY IN REGARDS TO THE PROTECTION OF JUVENILE OFFENDERS

United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (“The Beijing Rules”), Adopted by General Assembly resolution 40/33 of 29 November 1985 in New York

(Rule 17 d) The well-being of the juvenile shall be the guiding factor in the consideration of her or his case;

(Rule 2) A juvenile is a child or young person who, under the respective legal systems, may be dealt with for an offence in a manner which is different from an adult;

(Rule 2 c) A juvenile offender is a child or young person who is alleged to have committed or who has been found to have committed an offence;

(Rule 4) In those legal systems recognizing the concept of the age of criminal responsibility for juveniles, the beginning of that age shall not be fixed at too low an age level, bearing in mind the facts of emotional, mental and intellectual maturity;

(Rule 5) The Juvenile Justice system shall emphasize the well-being of the juvenile and shall ensure that any reaction to juvenile offenders shall always be in proportion to the circumstances of both the offenders and the offence;

(Rule 6) In view of the varying special needs of juveniles as well as the variety of measures available, appropriate scope for discretion shall be allowed at all stages of proceedings and at the different levels of Juvenile Justice administration, including investigation, prosecution, adjudication and the follow-up of dispositions;

(Rule 12) In order to best fulfil their functions, police officers who frequently or exclusively deal with juveniles or who are primarily engaged in the prevention of juvenile crime shall

be specially instructed and trained. In large cities, special police units should be established for that purpose;

(Rule 13) Detention pending trial shall be used only as a measure of last resort and for the shortest possible period of time;

(Rule 13) Juveniles under detention pending trial shall be kept separate from adults and shall be detained in a separate institution or in a separate part of an institution also holding adults;

(Rule 13) While in custody, juveniles shall receive care, protection and all necessary individual assistance-social, educational, vocational, psychological, medical and physical-that they may require in view of their age, sex and personality;

(Rule 14) The proceedings shall be conducive to the best interests of the juvenile and shall be conducted in an atmosphere of understanding, which shall allow the juvenile to participate therein and to express herself or himself freely;

(Rule 25) Volunteers, voluntary organizations, local institutions and other community resources shall be called upon to contribute effectively to the rehabilitation of the juvenile in a community setting and, as far as possible, within the family unit;

(Rule 26) The objective of training and treatment of juveniles placed in institutions is to provide care, protection, education and vocational skills, with a view to assisting them to assume socially constructive and productive roles in society;

(Rule 27) The Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners and related recommendations shall be applicable as far as relevant to the treatment of juvenile offenders in institutions, including those in detention pending adjudication;

(Rule 28) Conditional release from an institution shall be used by the appropriate authority to the greatest possible extent, and shall be granted at the earliest possible time;

Ratification and execution of the Convention of the Rights of the Child, New York, November 20, 1989 in accordance with Law n. 176, May 27, 1991

(Article 3) In all actions concerning children, whether undertaken by public or private social welfare institutions, courts of law, administrative authorities or legislative bodies, the best interests of the child shall be a primary consideration. In addition to the general principles, which are also recognized for adults, the State recognizes some principles and specific rights for minors that are in conflict with the law.

(art. 40, c.3) States Parties shall seek to promote the establishment of laws, procedures, authorities and institutions specifically applicable to children alleged as, accused of, or recognized as having infringed the penal law;

(art 40, c.3, a) The establishment of a minimum age below which children shall be pre-

sumed not to have the capacity to infringe the penal law;

(art. 12) States Parties shall assure to the child who is capable of forming his or her own views the right to express those views freely in all matters affecting the child, the views of the child being given due weight in accordance with the age and maturity of the child;

For this purpose, the child shall in particular be provided the opportunity to be heard in any judicial and administrative proceedings affecting the child, either directly, or through a representative or an appropriate body, in a manner consistent with the procedural rules of national law;

(Art. 40, c.3. b) Whenever appropriate and desirable, measures for dealing with such children without resorting to judicial proceedings, providing that human rights and legal safeguards are fully respected. 4. A variety of dispositions, such as care, guidance and supervision orders; counselling; probation; foster care; education and vocational training programmes and other alternatives to institutional care shall be available to ensure that children are dealt with in a manner appropriate to their well-being and proportionate both to their circumstances and the offence;

(art. 40, c2, III) To have the matter determined without delay by a competent, independent and impartial authority or judicial body in a fair hearing according to law, in the presence of legal or other appropriate assistance and, unless it is considered not to be in the best interest of the child, in particular, taking into account his or her age or situation, his or her parents or legal guardians;

(art 37 d - Art. 40, c.2, II) Assure legal, juridical or other appropriate assistance for the defence of the child;

(art. 40, c.2, VI) To have the free assistance of an interpreter if the child cannot understand or speak the language used;

(art. 37, c) Every child deprived of liberty shall be treated with humanity and respect for the inherent dignity of the human person, and in a manner which takes into account the needs of persons of his or her age. In particular, every child deprived of liberty shall be separated from adults unless it is considered in the child's best interest not to do so and shall have the right to maintain contact with his or her family through correspondence and visits, save in exceptional circumstances;

(art. 37, b) No child shall be deprived of his or her liberty unlawfully or arbitrarily. The arrest, detention or imprisonment of a child shall be in conformity with the law and shall be used only as a measure of last resort and for the shortest appropriate period of time;

(art. 40, c. 4) A variety of dispositions, such as care, guidance and supervision orders; counselling; probation; foster care; education and vocational training programmes and other alternatives to institutional care shall be available to ensure that children are dealt with in

a manner appropriate to their well-being and proportionate both to their circumstances and the offence;

(art. 40, c.1) States Parties recognize the right of every child alleged as, accused of, or recognized as having infringed the penal law to be treated in a manner consistent with the promotion of the child's sense of dignity and worth, which reinforces the child's respect for the human rights and fundamental freedoms of others and which takes into account the child's age and the desirability of promoting the child's reintegration and the child's assuming a constructive role in society.

Ratification and execution of the European Convention on the Exercise of Children's Rights, Strasbourg, January 25, 1996” in accordance with Law n. 77, March 20, 2003 Rights of minors under the age of 18 during proceedings in front of a judicial authority

(Art. 3) The right to be informed and express his or her views;

(Art. 4) the right to apply, in person or through other persons or bodies, for a special representative in proceedings before a judicial authority affecting the child where internal law precludes the holders of parental responsibilities from representing the child as a result of a conflict of interest with the latter.

Role of judicial authorities during decision-making process:

(Art. 6, a) consider whether it has sufficient information at its disposal in order to take a decision in the best interests of the child and, where necessary, it shall obtain further information, in particular from the holders of parental responsibilities;

(Art. 7) act speedily to avoid any unnecessary delay;

(Art. 8) the judicial authority shall have the power to act on its own motion in cases determined by internal law where the welfare of a child is in serious danger;

(Art. 9) the judicial authority shall have the power to appoint a special representative for the child in those proceedings;

(Art. 6, b) ensure that the child has received all relevant information;


(Art. 6, b) allow the child to express his or her views;

(Art. 6, c) give due weight to the views expressed by the child;

(Art 5-9) the Parties examine the possibility to utilise other available rights such as the appointment of a lawyer;

(Art. 13) Parties shall encourage the provision of mediation or other processes to resolve disputes and the use of such processes to reach agreement in appropriate cases to be determined by Parties;

(Art. 16) establishment of a permanent Committee for the implementation of the Convention.





*Istituto Psicoanalitico
per le Ricerche Sociali*